Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO n. 614

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 3 agosto 2016

INDICE

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:
Plenaria . . . . . *Pag.* 5

Commissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali:
Plenaria (antimeridiana) . . . . . *Pag.* 13
Plenaria (pomeridiana) . . . . . » 19

2ª - Giustizia:
Plenaria . . . . . » 30
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 104) . . . . . » 37

3ª - Affari esteri:
Plenaria . . . . . » 38

4ª - Difesa:
Plenaria (antimeridiana) . . . . . » 45
Plenaria (pomeridiana) . . . . . » 56

5ª - Bilancio:
Plenaria (antimeridiana) . . . . . » 65
Plenaria (pomeridiana) . . . . . » 74

6ª - Finanze e tesoro:
Plenaria . . . . . » 77

7ª - Istruzione:
Plenaria (antimeridiana) . . . . . » 80
Plenaria (pomeridiana) . . . . . » 83
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 279) . . . . . » 93

10ª - Industria, commercio, turismo:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 130) . . . . . » 94

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più:Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

12ª - Igiene e sanità:
Plenaria . . . . . *Pag.* 95
13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali:
Plenaria . . . . . » 134
14ª - Politiche dell'Unione europea:
Plenaria . . . . . » 136
Sottocommissione per i pareri (fase discendente) . » 152

Commissioni bicamerali

Questioni regionali:
Plenaria . . . . . *Pag.* 153
Ufficio di Presidenza . . . . . » 157
Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:
Plenaria . . . . . » 159
Ufficio di Presidenza . . . . . » 160
Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:
Ufficio di Presidenza . . . . . » 163
Plenaria . . . . . » 163
Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale:
Plenaria (antimeridiana) . . . . . » 165
Ufficio di Presidenza . . . . . » 166
Plenaria (pomeridiana) . . . . . » 166
Ufficio di Presidenza . . . . . » 167
Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione:
Plenaria . . . . . » 168
Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti:
Ufficio di Presidenza . . . . . » 170
Plenaria . . . . . » 170
Per la sicurezza della Repubblica:
Plenaria . . . . . » 172
Per la semplificazione:
Plenaria . . . . . » 173

ERRATA CORRIGE . . . . . *Pag.* 179

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 3 agosto 2016

Plenaria

110ª Seduta

Presidenza del Presidente
STEFANO

La seduta inizia alle ore 13,20.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

(*Doc.* IV, n. 14) ***Domanda di autorizzazione a procedere all'esecuzione di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria nei confronti del senatore Antonio Stefano Caridi***
(Seguito e conclusione dell'esame)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 20 luglio 2016 e proseguito nelle sedute del 27 luglio 2016 e nelle sedute antimeridiana, pomeridiana e notturna del 2 agosto 2016.

Il PRESIDENTE relatore comunica che il senatore Caridi ha depositato pochi minuti fa una documentazione integrativa che, quindi, risulta pervenuta al di là del termine fissato per la presentazione di memorie difensive, termine fissato alle ore 13 di lunedì scorso. Peraltro, la documentazione menzionata sembra vertere su questioni di merito processuale che potranno essere più adeguatamente trattate nelle sedi giudiziarie competenti.

Il senatore CALIENDO *(FI-PdL XVII)* sostiene che non si possa adoperare l'argomento della tardività della documentazione da ultimo pervenuta, in quanto ciò configurerebbe a suo avviso una grave violazione del diritto di difesa, già peraltro ampiamente compresso alla luce dei tempi assai ristretti che non hanno consentito alla Giunta una disamina esaustiva

di tutti gli atti in esame. Ad una prima lettura, inoltre, la documentazione aggiuntiva depositata dal senatore Caridi sembra fornire una prova assai rilevante della mancata attendibilità di alcuni cosiddetti dichiaranti: si tratta di elementi nuovi che, dunque, meritano di essere attentamente valutati dalla Giunta.

Il PRESIDENTE osserva che, se si accedesse alle considerazioni testé espresse dal senatore Caliendo, la Giunta non si troverebbe mai nelle condizioni di poter assumere delle decisioni poiché la parte interessata potrebbe produrre sempre una documentazione integrativa, richiedendone l'esame da parte dell'organo parlamentare. Anche al fine di evitare ogni tecnica dilatoria, la Giunta ha convenuto nella fissazione di un termine entro il quale il senatore coinvolto può presentare memorie o documenti.

Ad avviso della senatrice LO MORO *(PD)* la Giunta deve attenersi alla programmazione dei lavori che è stata in precedenza stabilita, procedendo quindi alle dichiarazioni di voto ed al voto finale, fermo restando che ogni ulteriore aspetto potrà essere valutato nell'*iter* che avrà luogo in Assemblea.

Il senatore MALAN *(FI-PdL XVII)* osserva che il termine previsto per la presentazione di memorie difensive, concesso al senatore Caridi, sia di garanzia e non possa essere interpretato in maniera eccessivamente formalistica. Peraltro, deve sempre riconoscersi alla Giunta, finché non sia stata adottata una deliberazione conclusiva, la facoltà di poter verificare ogni documentazione integrativa, soprattutto quando essa, come in questo caso, appare di indiscutibile rilievo.

Il senatore ALICATA *(FI-PdL XVII)* chiede se il termine previsto per la presentazione di memorie difensive sia disciplinato da precise norme regolamentari e se abbia natura perentoria o solo ordinatoria.

Il PRESIDENTE precisa che, come sempre verificatosi, il termine in questione è stato fissato dalla Giunta, con apposita determinazione, alla quale, peraltro, il senatore Alicata non si è opposto.

La senatrice FUCKSIA *(Misto)* fa presente che sarebbe opportuno un breve rinvio, sufficiente a consentire ai membri della Giunta la possibilità di prendere visione della documentazione aggiuntiva prodotta dal senatore Caridi.

Il senatore CASSON *(PD)* rileva che in tutti i procedimenti, penali, civili amministrativi e disciplinari vengono previsti dei termini per la presentazione di memorie, scaduti i quali l'*iter* deve necessariamente continuare, essendo preclusa la presentazione di ulteriori contributi fuori termine.

Sottolinea pertanto la necessità che la Giunta continui l'esame secondo il calendario concordato, procedendo al voto della proposta conclusiva formulata dal Presidente relatore nella seduta di ieri.

Il senatore GIOVANARDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))* rileva che negli Stati Uniti l'esecuzione della condanna a morte viene sospesa nel caso in cui sopraggiungano elementi nuovi idonei a scagionare il condannato.

In qualsiasi processo penale i nuovi elementi a favore dell'imputato, sopraggiunti prima della decisione finale del giudice, sono valutati da quest'ultimo.

Il Presidente della Giunta, per mere esigenze elettoralistiche, sta assumendo atteggiamenti che l'oratore non esita a definire da «capo di un plotone di esecuzione».

Il senatore AUGELLO *(CoR)* sottolinea la rilevanza del materiale documentale ulteriore prodotto dal senatore Caridi, dal quale possono essere desunti elementi di valutazione in merito all'inattendibilità delle dichiarazioni dei pentiti.

Propone pertanto di rinviare di quattro ore i lavori della Giunta, al fine di consentire ai membri della stessa la lettura dei documenti in questione.

Il senatore Mario FERRARA *(GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))* ritiene che la proposta di rinvio, formulata dal senatore Augello, sia condivisibile, sottolineando che nell'odierna seduta della Giunta si è registrata una contrapposizione – basata non su convincimenti, ma su postulati politici – tra coloro che ritengono la tutela della libertà personale un valore fondamentale dell'ordinamento costituzionale e coloro i quali invece demandano indebitamente ogni approfondimento alla fase processuale di fronte al tribunale del riesame.

Concorda pertanto con la proposta di rinvio formulata dal senatore Augello, sottolineando che su una materia così delicata la Giunta deve operare con cautela e con piena cognizione degli elementi documentali a propria disposizione.

Il senatore CUCCA *(PD)* prospetta l'opportunità di circoscrivere la proposta di rinvio formulata dal senatore Augello all'arco temporale di due ore e mezzo.

Il senatore AUGELLO *(CoR)* aderisce ai suggerimenti del senatore Cucca.

Il PRESIDENTE pone ai voti la proposta, per ultimo prospettata dal senatore Augello, di rinviare alle ore 16.30 della giornata odierna i lavori sul documento in titolo.

La Giunta approva a maggioranza tale proposta di rinvio.

La seduta, sospesa alle ore 14,05, riprende alle ore 16,35.

Il PRESIDENTE, nel ricordare che si è esaurita la discussione generale, avverte che si procederà alle dichiarazioni di voto. Comunica altresì che il senatore D'Ascola, secondo quanto da lui stesso indicato nelle scorse settimane, non parteciperà al voto conclusivo, in quanto ha pubblicamente criticato la figura e l'azione politica del senatore Caridi, circostanza che induce lo stesso senatore D'Ascola a non prendere parte alla decisione finale.

Il senatore AUGELLO *(CoR)* esprime sorpresa per l'atteggiamento del Presidente relatore che non ha ritenuto meritevole di alcun approfondimento la documentazione integrativa fatta pervenire oggi dal senatore Caridi. Eppure, nella citata documentazione sembrano emergere circostanze di rilievo poiché si mette seriamente in dubbio la dichiarazione resa da un collaboratore di giustizia che avrebbe riferito di un incontro tra lo stesso senatore Caridi ed un noto *boss* criminale, in un periodo nel quale però tale *boss* era detenuto in carcere. Tale nuovo scenario avrebbe dovuto indurre il Presidente relatore ad una maggiore attenzione, anche ai fini delle conclusioni che ha rassegnato alla Giunta.

In ogni caso, l'ulteriore materiale messo a disposizione dal senatore Caridi fa propendere per la sussistenza di un ragionevole dubbio sulla fondatezza della richiesta di misura cautelare, al punto da poter configurare gli elementi di un *fumus persecutionis*. D'altro canto, si potrebbe dubitare della attendibilità di altre testimonianze indirette ed intercettazioni, che la magistratura ha utilizzato a sostegno delle gravi accuse contestate al senatore Caridi. Inoltre, molti dei documenti trasmessi dalla stessa autorità giudiziaria risalgono a più di dieci anni fa e risultano già valutati e ritenuti non penalmente rilevanti.

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, dichiara il proprio voto contrario sulla proposta formulata dal Presidente relatore o, in via subordinata, la propria posizione di astensione qualora il Presidente motivi la propria scelta in merito alla documentazione integrativa depositata nella giornata odierna.

La senatrice STEFANI *(LN-Aut)* reputa che la vicenda che ha investito il senatore Caridi avrebbe richiesto tempi più adeguati per l'esame della documentazione a disposizione della Giunta; in tal senso, manifesta il proprio dispiacere per un *iter* nel quale è mancato il dovuto approfondimento che deve essere necessariamente concesso di fronte ad una richiesta di misura cautelare restrittiva della libertà personale. Inoltre, è mancata da parte del Presidente relatore la necessaria attenzione verso il materiale documentale aggiuntivo prodotto dal senatore Caridi e dal quale sembrano emergere dubbi sulla attendibilità di alcuni dichiaranti.

Tuttavia, non spettando alla Giunta alcun sindacato sul merito processuale, occorre effettuare una verifica limitata alla sussistenza o meno del cosiddetto *fumus persecutionis* – nella forma della grave inimicizia del magistrato – che, però, è stato negato dallo stesso senatore Caridi nel corso della sua audizione. Pertanto, nell'auspicio che lo stesso senatore sia in grado di dimostrare la sua totale innocenza, pur con molte riserve e convinta che il relatore debba comunque svolgere una motivazione suppletiva sulla documentazione depositata oggi alla Giunta, dichiara che voterà comunque a favore della proposta conclusiva.

Il senatore GIOVANARDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))* esprime la propria indignazione per un episodio che non qualifica certo la vita parlamentare; infatti, ritiene che il senatore Caridi non abbia commesso nulla che giustifichi le pesanti accuse che gli sono state addebitate, nelle diverse, contraddittorie versioni che lo hanno prima dipinto come un capo della cosiddetta cupola criminale e, successivamente, come affiliato ed esecutore, senza specificare cosa abbia davvero fatto a favore della *ndrangheta*. Infatti, non possono bastare i legami familiari per sostenere l'appartenenza del senatore Caridi a tale sodalizio criminoso, né si può accettare l'accusa che lo stesso senatore abbia ricevuto l'appoggio delle cosche criminali, nemmeno sufficiente però a fargli conseguire i voti per poter essere eletto in varie tornate elettorali.

Di fronte ad un quadro accusatorio così inconsistente, il relatore si è limitato ad adottare un criterio di non implausibilità, del tutto insostenibile ai fini della decisione su una misura restrittiva della libertà personale. Coglie l'occasione poi per denunciare l'ipocrisia di alcune forze politiche che in Giunta assumono una condotta giustizialista, nella convinzione che il voto segreto in Assemblea possa ribaltare le conclusioni che questo organo si accinge a decretare. Soltanto nei regimi nazisti e comunisti si effettuano valutazioni tanto sommarie quanto ingiuste, comprimendo i diritti di difesa ed assegnando tempi assolutamente inadeguati.

Alla luce delle motivazioni esposte, dichiara il proprio voto contrario.

Il senatore BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)* ritiene che l'esame della Giunta dovrebbe essere libero da qualsiasi indebita pressione, tanto di natura esterna quanto di natura interna. Dichiara di aver abbandonato i lavori della Giunta, nella seduta notturna di ieri, perché ha avuto la percezione che si fosse di fronte a tempi e contenuti scontati, in un percorso privo della serenità necessaria per valutare una posta in gioco così elevata, che investe la libertà personale di un parlamentare.

Reputa che il compito della Giunta non sia decidere sulla innocenza o colpevolezza del senatore Caridi, ma garantire il principio della separazione dei poteri: da una parte, non bisogna intervenire nei processi, rispettando il lavoro meritorio della magistratura; dall'altra, bisogna però difendere l'autonomia del Parlamento, anche a costo di sacrifici politici. Se la Giunta si limitasse ad essere un mero passacarte delle Procure perderebbe del tutto la sua credibilità, abdicando al compito cui è costituzionalmente

tenuta, ossia valutare e, se del caso, sindacare il materiale messo a disposizione da parte dell'autorità giudiziaria.

Ricorda di aver vissuto molte stagioni della Repubblica, anche assai difficili; tuttavia non intende arrendersi ad un conformismo che sfiora la codardia ed alla ipocrisia di molte forze politiche che si proteggono dietro il paravento del voto segreto.

Soffermandosi più direttamente sulla vicenda che ha coinvolto il senatore Caridi, evidenzia che le accuse gravissime a lui contestate non sono suffragate da alcun riscontro; anzi emerge un quadro di valutazioni e congetture da parte della magistratura competente del tutto superficiali, che non possono giustificare il sacrificio della libertà personale attraverso una misura cautelare, peraltro sottoposta, nel giro di pochi giorni, al vaglio del Tribunale della libertà.

Per queste ragioni, dichiara il proprio voto contrario.

La senatrice FUCKSIA *(Misto)* condivide le parole testé espresse dal senatore Buemi, rilevando preliminarmente che l'individuazione del nesso causale richiede un approccio metodologico rigoroso in tutte le discipline, sia quelle mediche che in altri campi. L'oratrice sottolinea l'esigenza di seguire un approccio garantista in base al quale è preferibile l'eventualità di un colpevole libero rispetto all'eventualità di un innocente ingiustamente privato della libertà personale. Ricorda che quando fu espulsa dal Movimento 5 Stelle non le è stata riconosciuta nessuna garanzia procedurale e le è stato impedito persino di depositare documenti.

Nel caso di specie gli elementi di dubbio sono numerosi e andranno sciolti nelle sedi processuali, ossia di fronte al tribunale di primo grado, alla Corte di Appello e in infine di fronte alla Corte di Cassazione, che emetterà la sentenza definitiva, di condanna o di assoluzione. In attesa che si concluda l'*iter* del procedimento penale, non appare in alcun modo necessaria l'adozione in questa fase di una misura cautelare detentiva.

L'oratrice conclude il proprio intervento evidenziando che la politica deve sostanziarsi in rigore, coerenza e onestà, anche intellettuale, senza perseguire scopi di mera pubblicità.

Preannuncia infine il proprio voto contrario sulla proposta formulata dal Presidente relatore.

Il senatore GIARRUSSO *(M5S)* evidenzia che il Movimento 5 Stelle sostiene da sempre la necessità di abolire le immunità atteso che le stesse, anche per l'abuso applicativo fatto in questi anni, vengono vissute dai cittadini come un ingiustificato privilegio.

Il caso in questione riveste una gravità senza precedenti essendo pesante l'accusa formulata rispetto al senatore Caridi. Tutte le argomentazioni difensive andranno svolte dall'interessato nelle opportune sedi giurisdizionali, spettando alla Giunta la sola valutazione del *fumus persecutionis*, nel caso di specie non riscontrabile.

Preannuncia pertanto, anche a nome del Gruppo Movimento 5 Stelle, il proprio voto favorevole sulla proposta conclusiva da ultimo formulata dal Presidente relatore.

Il senatore CALIENDO *(FI-PdL XVII)* rileva che la Giunta non può limitarsi a valutare se sussista un *fumus persecutionis* inteso in senso soggettivo, ossia basato sull'inimicizia tra il magistrato e il parlamentare, atteso che tali casi sono sporadici e peraltro l'ordinamento prevede rimedi di tipo processuale per tali situazioni, quali la ricusazione e l'obbligo di astensione. Il compito precipuo della Giunta è quello di valutare se l'utilizzo scorretto delle norme da parte di un magistrato possa essere un indice sintomatico di un *fumus persecutionis,* basato su tale circostanza oggettiva. La mancata valutazione dell'attendibilità dei pentiti, riscontrabile nel caso di specie, costituisce un elemento rilevante atteso che da un lato i pentiti sono tutti pregiudicati e sperano in molti casi di avere un tornaconto dalle proprie dichiarazioni, dall'altro lato non si può escludere che la stessa *ndrangheta* voglia colpire il Parlamento, strumentalizzando taluni elementi.

Relativamente all'appoggio della *ndrangheta* ottenuto dal senatore Caridi nella prima elezione, paventato dal pubblico ministero, rileva che tale elemento indiziario è fragile e inconsistente in quanto l'associazione criminale in questione aveva appoggiato in tale circostanza un altro candidato.

Prospetta infine la necessità che in Giunta venga espresso un voto di coscienza e non un voto riconducibile ad un'indicazione di un gruppo o partitica.

Preannuncia, a titolo personale, il voto contrario sulla proposta del relatore Stefano.

Il senatore ALICATA *(FI-PdL XVII)* condivide le premesse formulate nella propria proposta conclusiva dal Presidente Stefano, atte a prospettare l'esigenza di una verifica serena del *fumus*, mentre ritiene del tutto inaccettabili le conclusioni a cui lo stesso relatore perviene.

Nel caso di specie manca il presupposto di pericolosità sociale e la richiesta di arresto è ispirata esclusivamente da un pregiudizio e non quindi da elementi oggettivi.

C'è stata un'inaccettabile compressione dei tempi di esame atta a calpestare totalmente il diritto di difesa del senatore Caridi, per motivi di tipo meramente mediatico.

Sottolinea l'esigenza di difendere il *plenum* e l'autonomia del Parlamento, preannunciando il proprio voto contrario sulla proposta del Presidente.

Il senatore CUCCA *(PD)* condivide le considerazioni espresse dal senatore Casson nel corso della discussione generale, evidenziando che il compito della Giunta è incentrato esclusivamente sulla verifica del *fumus*

persecutionis, senza l'indebita invasione delle competenze riservate al Tribunale del riesame.

La Giunta ha valutato tutti gli elementi istruttori ed è stata anche rinviata la votazione finale per consentire un ulteriore approfondimento sulla nuova documentazione prodotta dal senatore Caridi. Da tali documenti non emergono elementi nuovi in quanto non c'è un'indicazione temporale precisa dell'incontro avvenuto – indicato in tali atti – e peraltro l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari fa leva non solo su tale profilo ma anche su tanti altri elementi indiziari.

Preannuncia pertanto, a nome del Gruppo parlamentare del PD, il voto favorevole sulla proposta del Presidente relatore.

Il PRESIDENTE, dopo aver precisato che la propria relazione all'Assemblea verrà integrata con i profili valutativi inerenti ai nuovi documenti trasmessi dal Caridi, previa verifica del numero legale, pone ai voti la proposta di accogliere la domanda di autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere del senatore Caridi emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria.

La Giunta approva, a maggioranza, la proposta messa ai voti ed incarica il presidente Stefano di redigere la relazione per l'Assemblea.

La seduta termina alle ore 17,55.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Mercoledì 3 agosto 2016

Plenaria

417ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante riordino e definizione della disciplina processuale concernente tutte le tipologie di giudizi che si svolgono innanzi la Corte dei Conti, compresi i giudizi pensionistici, i giudizi di conto e i giudizi a istanza di parte (n. 313)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 luglio.

La relatrice LO MORO *(PD)* propone di esprimere parere favorevole sullo schema di decreto legislativo in esame.

Ritiene, infatti, che il provvedimento, nel comporre le molteplici disposizioni vigenti in materia in un testo normativo unitario tale da configurarsi quale «codice della giustizia contabile», sia coerente con i principi e i criteri direttivi contenuti nella disposizione di delega.

Inoltre, esso appare conforme ai principi costituzionali, con precipuo riguardo a quelli relativi alla Corte dei conti e alla giurisprudenza costituzionale in materia. In particolare, la Corte costituzionale ha affermato che alla Corte dei conti è riservata la giurisdizione sulle materie di contabilità pubblica, da intendersi comprensiva sia dei giudizi di conto sia dei giudizi di responsabilità a carico degli impiegati e degli agenti contabili dello

Stato e degli enti pubblici non economici, che hanno la disponibilità del pubblico denaro; che la materia della contabilità pubblica non è definibile oggettivamente, ma occorrono apposite qualificazioni legislative rispetto all'oggetto (natura pubblica del denaro e del bene oggetto della gestione) e rispetto ai soggetti (natura pubblica dell'ente); che – in applicazione dell'articolo 103, secondo comma, della Costituzione e nei limiti da esso imposti – spetta al legislatore la determinazione della sfera di giurisdizione della magistratura contabile rispetto alla magistratura ordinaria.

Ricorda, altresì, che la giurisdizione contabile in senso stretto e la giurisdizione della Corte dei conti sulle responsabilità dei pubblici dipendenti tendono a garantire l'interesse alla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale dell'ente, in ottemperanza al principio di imparzialità e di buon andamento dell'amministrazione, di cui all'articolo 97 della Costituzione.

Sottolinea, quindi, che l'intervento normativo mira ad attivare nel processo contabile i principi del «giusto processo» sanciti dall'articolo 111 della Costituzione.

Rileva, infine, che la Corte dei conti, nel parere espresso nell'adunanza del 21 e 22 luglio 2016, non ha formulato rilievi di carattere sistematico sul disegno complessivo di riordino e di definizione della disciplina.

Il senatore CRIMI *(M5S)* ritiene opportuno attendere eventuali osservazioni dalle Commissioni competenti, prima di procedere alla votazione. Del resto, la scadenza del termine per l'espressione del parere è prevista per domani, giovedì 4 agosto.

In ogni caso, sarebbe altresì necessario sollecitare il Governo a coordinare lo schema di decreto legislativo sia con la normativa vigente, sia con gli ulteriori provvedimenti che saranno adottati per l'attuazione della legge n. 124 del 2015.

La relatrice LO MORO *(PD)* si riserva di modificare la proposta di parere, inserendo come osservazione il rilievo segnalato dal senatore Crimi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 8,55, riprende alle ore 9,10.

IN SEDE REFERENTE

(2271) ***Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti,*** approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Coscia ed altri; Annalisa Pannarale ed altri

(282) ***MARINELLO ed altri. – Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, in materia di punti di vendita della stampa quotidiana e periodica***

(453) ***CRIMI ed altri. – Disposizioni volte alla abolizione del finanziamento pubblico all'editoria***

(454) ***CRIMI ed altri. – Abrogazione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista***

(1236) ***BUEMI ed altri. – Delega al Governo per la definizione di nuove forme di sostegno all'editoria e l'abolizione dei contributi diretti ai giornali***

– e petizioni nn. 440, 454, 1489 e 1563 ad essi attinenti

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 2 agosto.

La senatrice BERNINI *(FI-PdL XVII)*, per favorire la sollecita definizione dell'esame del disegno di legge in sede referente, ritira gli emendamenti 2.167, 2.170, 2.0.3, 2.0.5 e 2.0.9 e 3.16, nonché i subemendamenti 1.102/1 e 6.0.100/5.

Inoltre, in assenza dei proponenti, fa propri e ritira gli emendamenti 2.166, 2.169, 2.172, 2.174, 2.176, 2.0.1, 2.0.4, 2.0.6, 2.0.10, 3.1 e 3.17.

La senatrice DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)* ritira gli emendamenti 2.175, 3.3, 3.8, 3.12, 3.0.2 e 3.0.4, nonché i subemendamenti 6.0.100/1 e 6.0.100/8.

Il senatore COLLINA *(PD)* ritira gli emendamenti 2.168, 2.171, 2.173, 2.0.2, 2.0.7, 2.0.8, 3.4 e 3.15.

Il senatore CALDEROLI *(LN-Aut)*, al fine di evitare che l'approvazione di un provvedimento molto importante per il settore dell'editoria sia rinviata alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva, ritira gli emendamenti 3.14, 3.0.1, 3.0.3 e 3.0.5, nonché i subemendamenti 6.0.100/2, 6.0.100/3, 6.0.100/4, 6.0.100/7, 6.0.100/9, 6.0.100/10, 6.0.100/11, 6.0.100/12 e 6.0.100/13.

Auspica, tuttavia, che in Assemblea sia possibile ampliare il termine entro il quale imprese editrici detenute da cooperative e fondazioni potranno continuare a ricevere il contributo pubblico. Ricorda, infatti, che il relatore aveva dichiarato la propria disponibilità in tal senso.

Il senatore PANIZZA *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)* ritira il subemendamento 6.0.100/6.

Si passa quindi all'esame degli ordini del giorno riferiti all'articolo 2.

Il sottosegretario PIZZETTI accoglie gli ordini del giorno G/2271/1/1, G/2271/2/1 e G/2271/3/1.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto l'emendamento 3.2.

Il senatore MANCUSO *(AP (NCD-UDC))* ritira l'emendamento 3.7.

Il senatore COLLINA *(PD)* riformula l'emendamento 3.9 in un testo corretto, pubblicato in allegato.

Il senatore CALDEROLI *(LN-Aut)* riformula l'emendamento 3.11 in un testo corretto, pubblicato in allegato.

Il relatore COCIANCICH *(PD)* esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.9 (testo corretto), 3.10 e 3.11 (testo corretto), di identico contenuto.

Il sottosegretario PIZZETTI esprime parere conforme a quello del relatore.

Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, sono accolti gli identici emendamenti 3.9 (testo corretto), 3.10 e 3.11 (testo corretto).

Il senatore CALDEROLI *(LN-Aut)*, in assenza dei proponenti, fa propri gli emendamenti 3.13 e 3.18 e li ritira.

Si passa alla votazione dell'emendamento 3.19.

Il senatore CRIMI *(M5S)* ritiene opportuno precisare a livello normativo la definizione di quotidiani *online*, ai quali dovrebbe essere esteso il regime previsto per le pubblicazioni su carta stampata. Spesso, infatti, perfino in sede legislativa o giudiziaria, si fa confusione tra i siti e i blog su cui privati cittadini esprimono le proprie opinioni e le testate giornalistiche pubblicate *online*.

L'emendamento, quindi, elenca una serie di requisiti che contraddistinguono i giornali *online*, tra cui la frequenza dell'aggiornamento e la pubblicazione di materiale informativo originale.

Il relatore COCIANCICH *(PD)*, nel ritenere condivisibili le considerazioni del senatore Crimi, si riserva di rivalutare la questione per l'esame in Assemblea.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti precedentemente accantonati.

A seguito di distinte votazioni, con il parere favorevole del rappresentante del Governo, sono accolti gli emendamenti 1.102, 2.500 (testo corretto) e 6.0.100 (testo corretto).

Il senatore MANCUSO *(AP (NCD-UDC))* ritira gli emendamenti 1.54 e 1.55, precedentemente accantonati.

La senatrice DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)* ritira l'emendamento 2.11, precedentemente accantonato.

La PRESIDENTE comunica che il relatore ha presentato la proposta di coordinamento Coord.1, pubblicata in allegato.

Posta ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo, la proposta di coordinamento Coord.1 è accolta.

Previa dichiarazione di voto contrario del senatore GASPARRI *(FI-PdL XVII)*, la Commissione conferisce quindi al relatore Cociancich il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea per l'approvazione del disegno di legge n. 2271, con le modifiche accolte nel corso dell'esame e con richiesta di autorizzazione a svolgere la relazione orale.

La seduta termina alle ore 9,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2271

Art. 3.

3.9 (testo corretto)
COLLINA

Al comma 1, lettera c)*, capoverso* «7-*bis*»*, sostituire le parole:* «30 per cento del contributo erogato all'impresa nell'anno precedente a quello per il quale è chiesto il contributo»*, con le seguenti:* «50 per cento del contributo calcolato come determinato nel decreto».

3.11 (testo corretto)
CALDEROLI, COMAROLI

Al comma 1, lettera c)*, capoverso* «7-*bis*»*, sostituire le parole:* «30 per cento del contributo erogato all'impresa nell'anno precedente a quello per il quale è chiesto il contributo»*, con le seguenti:* «50 per cento del contributo calcolato come determinato nel decreto».

Coord.

Coord.1
COCIANCICH, *relatore*

*Al comma 4-*bis*, introdotto dall'emendamento 1.101, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti:* «Sullo schema di regolamento di cui al primo periodo è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro sessanta giorni dalla ricezione. Decorso tale termine il regolamento è comunque emanato» *e al secondo periodo sostituire le parole:* «Con il medesimo regolamento sono abrogate le norme incompatibili con le nuove disposizioni e» *con le seguenti:* «Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari di cui al primo periodo sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse incompatibili, alla cui ricognizione si procede in sede di adozione delle medesime disposizioni regolamentari. Con il medesimo regolamento».

Plenaria

418ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Interviene il vice ministro dell'interno Bubbico.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante riordino e definizione della disciplina processuale concernente tutte le tipologie di giudizi che si svolgono innanzi la Corte dei Conti, compresi i giudizi pensionistici, i giudizi di conto e i giudizi a istanza di parte (n. 313)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

La presidente FINOCCHIARO *(PD)*, in assenza della relatrice Lo Moro, ricorda che era stata formulata una proposta di parere favorevole, successivamente integrata con l'osservazione sulla necessità di procedere agli opportuni coordinamenti con la normativa vigente e con quella che entrerà in vigore a seguito dell'emanazione degli altri decreti legislativi previsti dalla legge n. 124 del 2015.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato, avanzata dalla relatrice nella seduta antimeridiana.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente specializzati (n. COM (2016) 378 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc.* XVIII, n. 145)

Il relatore MAZZONI *(AL-A)* illustra la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio con cui si stabiliscono le condizioni di ingresso e di soggiorno nel territorio degli Stati membri, per periodi supe-

riori a tre mesi, dei cittadini di Paesi terzi che intendano esercitare un lavoro altamente specializzato, nonché dei loro familiari, e ne definisce i diritti.

La proposta, che fa parte delle iniziative volte a sviluppare una politica globale di gestione della migrazione, in particolare quella legale, sostituisce la direttiva sulla Carta blu UE (2009/50/CE) in vigore, al fine di superare le differenze tra Stati membri per il rilascio di tale autorizzazione, promuovendo anche la mobilità e la circolazione tra posti di lavoro in diversi Stati membri. Si intende così accrescere la capacità dell'Unione europea di attrarre e trattenere cittadini di Paesi terzi altamente specializzati, con l'obiettivo di rafforzare la competitività dell'economia europea ovviando alle carenze di competenze e alle conseguenze dell'invecchiamento demografico sul territorio dell'Unione. Dai dati Eurostat emerge, infatti, che l'afflusso di lavoratori altamente specializzati dai Paesi terzi verso gli Stati membri è stato finora ampiamente insufficiente e che solo il 31 per cento delle persone altamente istruite sceglie una destinazione nell'Unione europea.

Sottolinea alcune delle novità introdotte rispetto alla direttiva attualmente in vigore. Innanzitutto, si fa riferimento al lavoro altamente specializzato, in luogo di quello qualificato, prevedendo l'obbligo per gli Stati membri di riconoscere la competenza suffragata da qualifiche professionali superiori, che possono essere attestate non solo da titoli d'istruzione superiore ma anche da competenze professionali superiori. Si allarga, inoltre, l'ambito di applicazione della Carta Blu UE anche agli imprenditori innovativi, ossia ai lavoratori autonomi, per i quali si determinano condizioni di ammissione separate.

In secondo luogo, gli Stati membri non potranno disporre di regimi nazionali paralleli per il medesimo gruppo di lavoratori altamente specializzati, ma saranno tenuti a rilasciare una Carta blu UE alle persone che chiederanno di essere ammesse nel territorio di uno Stato membro per esercitarvi un lavoro altamente specializzato e che soddisfino i criteri di ammissione specificamente previsti. Tuttavia, in conformità all'articolo 79, paragrafo 5, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non si inciderà sul diritto degli Stati membri di determinare il volume di ingresso nel loro territorio dei cittadini di Paesi terzi allo scopo di cercarvi un lavoro: su questa base, gli Stati membri dovrebbero quindi poter giudicare una domanda di Carta blu UE inammissibile o respingerla.

In ogni caso, la proposta non si applica ai cittadini di Paesi terzi che chiedono protezione internazionale o sono beneficiari di protezione temporanea, a coloro che chiedono di soggiornare in uno Stato membro in qualità di ricercatori o sono stati ammessi in qualità di lavoratori stagionali, a coloro che sono distaccati – nell'ambito di una prestazione di servizi – sul territorio dello Stato membro interessato o che godono di diritti di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione, in virtù di accordi conclusi tra l'Unione e i suoi Stati membri e Paesi terzi.

La proposta si applica invece, ed è una novità, ai beneficiari della Protezione internazionale ai sensi della direttiva n. 95 del 2011 (la cosid-

detta «direttiva qualifiche»), i quali potranno richiedere la Carta Blu UE come qualsiasi altro cittadino di un Paese terzo, mantenendo tutti i diritti di cui godono come beneficiari di protezione. Anche i cittadini di Paesi terzi che devono essere reinsediati negli Stati membri, ai quali saranno concessi diritti analoghi a quelli indicati nella direttiva qualifiche, devono poter accedere alla Carta Blu UE.

I motivi – obbligatori e facoltativi – di rifiuto, revoca o mancato rinnovo della Carta blu UE rispecchiano quelli già previsti nella direttiva vigente. La proposta assegna, tuttavia, agli Stati membri la facoltà di verificare se il mercato del lavoro sia soggetto a gravi perturbazioni, che possono essere limitate a una determinata regione del territorio nazionale, come un alto livello di disoccupazione in una professione o in un settore determinati. Lo Stato membro interessato potrà inviare una notifica motivata alla Commissione e dovrà informarne i richiedenti e i datori di lavoro.

I richiedenti nei confronti dei quali lo Stato membro interessato avrà preso una decisione positiva otterranno un permesso di soggiorno denominato «Carta blu UE», che autorizza il titolare a entrare, rientrare e soggiornare nel territorio dello Stato membro interessato, e a godere dei diritti riconosciuti dalla direttiva stessa, per un periodo di almeno 24 mesi, rinnovabile, o comunque – pari al contratto di lavoro più tre mesi, qualora la durata dell'impiego sia più breve.

Sono introdotte, inoltre, ulteriori agevolazioni per i titolari della Carta blu UE per l'accesso allo status di soggiornante di lungo periodo nell'Unione.

È disciplinata, altresì, la mobilità fra Stati membri: i titolari della Carta blu potranno entrare e soggiornare anche in altri Stati membri, senza ulteriori visti o autorizzazioni, per esercitarvi un'attività professionale, per un periodo di 90 giorni nell'arco di 180 giorni. Rispetto alla direttiva 2009/50/CE, si prevedono anche procedure semplificate e accelerate per i titolari della Carta blu UE che intendano richiederne un'altra in un secondo Stato membro, in base a un contratto di lavoro valido o a un'offerta di lavoro vincolante. In caso di trasferimento in un secondo Stato membro del titolare di Carta blu UE, i familiari saranno autorizzati ad accompagnarlo e a entrare e soggiornare nel secondo Stato sulla base dei permessi di soggiorno validi ottenuti nel primo Stato membro.

Ritiene che la proposta sia conforme al principio di sussidiarietà, in quanto gli obiettivi che questa si pone, ossia l'istituzione di una speciale procedura di ammissione e la previsione di condizioni di ingresso e soggiorno e relativi diritti, applicabili ai cittadini di Paesi terzi che intendano esercitare un lavoro altamente specializzato e ai loro familiari, non possono essere realizzati in maniera sufficiente dagli Stati membri, soprattutto per quanto riguarda la questione della mobilità.

Rileva, inoltre, che la direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi prefissati, in ottemperanza al principio di proporzionalità.

Pertanto, propone di formulare una risoluzione in senso favorevole.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di risoluzione favorevole, avanzata dal relatore, pubblicata in allegato.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010 (n. COM (2016) 271 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc*. XVIII, n. 146)

Il relatore MAZZONI *(AL-A)* illustra la proposta di regolamento del Parlamento e del Consiglio che sostituisce il regolamento (UE) n. 439 del 2010, con il quale era stato istituito l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO), al fine di trasformarlo in una vera e propria agenzia, dotata dei necessari strumenti per rafforzare i sistemi di asilo e di accoglienza degli Stati membri, messi a dura prova dagli arrivi incontrollati e di massa di migranti e richiedenti asilo nell'Unione europea, in particolare nell'ultimo anno.

Tra i compiti assegnati all'Agenzia, segnala l'intensificazione della cooperazione e dello scambio di informazioni fra gli Stati membri sui vari aspetti dell'asilo. A tale compito è dedicato il Capo 2 della proposta di regolamento. In particolare, l'analisi delle informazioni sulla situazione riguardante l'asilo dovrebbe consentire all'Agenzia di aiutare gli Stati membri a comprendere meglio i fattori del fenomeno migratorio legato alle richieste d'asilo, sia verso l'Unione sia all'interno di questa, e dovrebbe altresì favorire l'allerta precoce e la preparazione degli Stati membri.

Il Capo 3 è riferito alla raccolta e gestione di informazioni sui Paesi d'origine delle persone che fanno domanda di protezione internazionale, attraverso la creazione di apposite reti per lo scambio e l'aggiornamento delle relazioni nazionali, nonché per l'invio all'Agenzia di richieste attinenti a specifiche questioni di fatto che possono emergere dalle domande di protezione internazionale.

L'Agenzia, inoltre, assiste la Commissione nel rivedere regolarmente la situazione dei Paesi terzi inclusi nell'elenco comune dell'Unione di Paesi di origine sicuri.

Il Capo 4 stabilisce che l'Agenzia, di propria iniziativa o su richiesta della Commissione, elabori norme operative, orientamenti e migliori prassi sull'attuazione degli strumenti di diritto dell'Unione in materia di asilo e indicatori per monitorare l'osservanza di tali norme.

Il Capo 5 prevede l'istituzione, a carico dell'Agenzia, di un meccanismo per monitorare e valutare tutti gli aspetti del sistema di asilo e di accoglienza, l'osservanza delle norme operative e degli orientamenti, nonché per verificare la capacità degli Stati membri di gestire efficacemente tali sistemi, soprattutto nei periodi di pressione sproporzionata.

Il Capo 6 amplia in modo significativo il ruolo e le funzioni dell'Agenzia per quanto riguarda l'assistenza operativa e tecnica agli Stati membri. Queste misure includono anche la possibilità, per l'Agenzia, di facilitare il trattamento delle domande di protezione internazionale esaminate dalle autorità nazionali competenti, eventualmente anche attraverso l'invio di squadre di sostegno in materia di asilo. Nei casi in cui, nonostante la pressione sproporzionata, non vi sia richiesta d'assistenza da parte dello Stato membro o l'offerta dell'Agenzia non sia accettata, oppure lo Stato membro interessato adotti misure insufficienti, al punto da compromettere il funzionamento del sistema europeo comune di asilo (CEAS), la Commissione potrà adottare una decisione mediante atto di esecuzione, in cui indicherà una o più misure operative e tecniche che l'Agenzia dovrà adottare per sostenere lo Stato membro interessato.

Il Capo 7 contiene disposizioni sulla protezione dei dati personali e conferisce all'Agenzia un mandato per il loro trattamento.

Il Capo 8 riguarda la cooperazione fra l'Agenzia e la Danimarca e i Paesi associati (Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera), la cooperazione con i Paesi terzi e con altri organismi dell'Unione nonché con le organizzazioni internazionali, in particolare l'UNHCR. Il principale elemento di novità riguarda la cooperazione con i Paesi terzi, che è ora più strutturata e prevede più chiare possibilità di collaborazione da parte dell'Agenzia.

Il Capo 9 riguarda l'organizzazione dell'Agenzia, mentre i Capi 10 e 11 recano rispettivamente le disposizioni finanziarie e generali.

Infine, il Capo 12 contiene le disposizioni finali, tra le quali si segnalano l'obbligo dell'Agenzia di presentare ogni anno una relazione sulle proprie attività e la valutazione e il riesame dei risultati dell'Agenzia da parte della Commissione.

Sottolinea che la proposta risulta conforme al principio di sussidiarietà, poiché gli obiettivi dell'iniziativa possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione europea, e a quello di proporzionalità, in quanto è limitata agli interventi necessari per conseguire gli scopi prefissati.

Pertanto, propone di formulare una risoluzione in senso favorevole.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di risoluzione favorevole, avanzata dal relatore, pubblicata in allegato.

La seduta termina alle ore 14,25.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 313

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

considerato che:

l'articolo 20 della legge n. 124 del 2015 reca una delega di riordino e di ridefinizione della disciplina processuale concernente tutte le tipologie di giudizi che si svolgono dinanzi alla Corte dei Conti, compresi i giudizi pensionistici, i giudizi di conto e i giudizi a istanza di parte;

lo schema in titolo, nel comporre le molteplici disposizioni vigenti in materia in un testo normativo unitario tale da configurarsi quale «codice della giustizia contabile», è coerente con i princìpi ed i criteri direttivi contenuti nella disposizione di delega;

lo schema appare altresì conforme ai princìpi costituzionali, con precipuo riguardo a quelli relativi alla Corte dei Conti e alla giurisprudenza costituzionale in materia. In particolare, la Corte Costituzionale ha affermato che alla Corte dei Conti è riservata la giurisdizione sulle materie di contabilità pubblica, da intendersi comprensiva sia dei giudizi di conto sia dei giudizi di responsabilità a carico degli impiegati e degli agenti contabili dello Stato e degli enti pubblici non economici, che hanno la disponibilità del pubblico denaro; che la materia della contabilità pubblica non è definibile oggettivamente, ma occorrono apposite qualificazioni legislative rispetto all'oggetto (natura pubblica del denaro e del bene oggetto della gestione) e rispetto ai soggetti (natura pubblica dell'ente); che – in applicazione dell'articolo 103, secondo comma, della Costituzione e nei limiti da esso imposti – spetta al legislatore la determinazione della sfera di giurisdizione della magistratura contabile rispetto alla magistratura ordinaria;

la giurisdizione contabile in senso stretto e la giurisdizione della Corte dei Conti sulle responsabilità dei pubblici dipendenti tendono a garantire l'interesse alla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale dell'ente, in ottemperanza al principio di imparzialità e di buon andamento dell'amministrazione, di cui all'articolo 97 della Costituzione;

l'intervento normativo mira ad attivare nel processo contabile i princìpi del «giusto processo» sanciti dall'articolo 111 della Costituzione,

visto il parere espresso dalla Corte dei Conti nella adunanza del 21 e 22 luglio 2016, nel quale non sono stati formulati rilievi di carattere sistematico sul disegno complessivo di riordino e di definizione della disciplina,

esprime parere favorevole, segnalando la necessità di procedere agli opportuni coordinamenti con la normativa vigente e con quella che entrerà in vigore a seguito dell'emanazione degli altri decreti legislativi previsti dalla legge n. 124 del 2015.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2016) 378 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETÀ (*Doc.* XVIII, n. 145)

La Commissione,

esaminata la proposta di direttiva in titolo,

premesso che:

la proposta si inserisce in una pluralità di iniziative dell'Unione europea volte a sviluppare una politica globale di gestione della migrazione, in particolare quella legale;

la proposta sostituisce la direttiva sulla Carta blu UE (2009/50/CE) relativa alle condizioni di ingresso e di soggiorno nel territorio degli Stati membri, per periodi superiori a tre mesi, dei cittadini di Paesi terzi che intendano esercitare un lavoro altamente specializzato,

valutato che:

l'obiettivo dell'intervento è accrescere la capacità dell'Unione europea di attrarre e trattenere cittadini di Paesi terzi altamente specializzati e rafforzare così la competitività dell'economia europea, ovviando alle carenze di competenze e alle conseguenze dell'invecchiamento demografico sul territorio dell'Unione,

rilevato, in particolare, che:

si fa riferimento al lavoro altamente specializzato, in luogo di quello qualificato, prevedendo l'obbligo per gli Stati membri di riconoscere la competenza suffragata da qualifiche professionali superiori, che possono essere attestate non solo da titoli d'istruzione superiore ma anche da competenze professionali superiori;

è allargato l'ambito di applicazione della Carta Blu UE anche agli imprenditori innovativi, ossia ai lavoratori autonomi, per i quali si crea una serie separata di condizioni di ammissione;

la proposta si applica ai beneficiari della protezione internazionale ai sensi della Direttiva 2011/95 UE (Direttiva qualifiche), i quali potranno richiedere la Carta Blu UE come qualsiasi altro cittadino di un Paese terzo, mantenendo tutti i diritti di cui godono come beneficiari di protezione;

i richiedenti nei confronti dei quali lo Stato membro interessato avrà preso una decisione positiva otterranno un permesso di soggiorno de-

nominato «Carta blu UE», che autorizza il titolare a entrare, rientrare e soggiornare nel territorio dello Stato membro interessato, e a godere dei diritti riconosciuti dalla direttiva stessa, per un periodo di almeno 24 mesi, rinnovabile, o comunque pari al contratto di lavoro più tre mesi, qualora la durata dell'impiego sia più breve;

è disciplinata la mobilità fra Stati membri: i titolari della Carta blu UE potranno entrare e soggiornare anche in altri Stati membri, senza ulteriori visti o autorizzazioni, per esercitarvi un'attività professionale, per un periodo di 90 giorni nell'arco di 180 giorni e si prevedono anche procedure semplificate e accelerate per i titolari della Carta blu UE che intendano richiederne un'altra in un secondo Stato membro, in base a un contratto di lavoro valido o a un'offerta di lavoro vincolante,

considerato altresì che:

la proposta è conforme al principio di sussidiarietà, in quanto gli obiettivi che questa si pone non possono essere realizzati in maniera sufficiente dagli Stati membri, soprattutto per quanto riguarda la questione della mobilità;

la direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi prefissati, in ottemperanza al principio di proporzionalità,

valutata la relazione del Governo, elaborata ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012,

si pronuncia in senso favorevole.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2016) 271 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETÀ (*Doc.* XVIII, n. 146)

La Commissione,

esaminata la proposta di Regolamento in titolo,

considerato che:

la proposta mira a potenziare il ruolo dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO), trasformandolo in una vera e propria agenzia, dotata dei necessari strumenti per rafforzare i sistemi di asilo e di accoglienza degli Stati membri, messi a dura prova dagli arrivi incontrollati e di massa di migranti e richiedenti asilo nell'Unione europea, in particolare nell'ultimo anno. È conseguentemente abrogato il precedente regolamento (UE) n. 439/2010, istitutivo dell'Ufficio,

rilevato, in particolare, che:

tra i compiti assegnati all'Agenzia, vi è l'intensificazione della cooperazione e dello scambio di informazioni fra gli Stati membri sui vari aspetti dell'asilo;

l'Agenzia provvede alla raccolta e alla gestione di informazioni sui paesi d'origine delle persone che fanno domanda di protezione internazionale, attraverso la creazione di apposite reti per lo scambio e l'aggiornamento delle relazioni nazionali;

essa assiste la Commissione nel rivedere regolarmente la situazione dei paesi terzi inclusi nell'elenco comune dell'Unione di paesi di origine sicuri ed elabora norme operative, orientamenti e migliori prassi sull'attuazione degli strumenti di diritto dell'Unione in materia di asilo e indicatori per monitorare l'osservanza di tali norme;

è prevista l'istituzione, a carico dell'Agenzia, di un meccanismo per monitorare e valutare tutti gli aspetti del sistema di asilo e di accoglienza, l'osservanza delle norme operative e degli orientamenti, nonché per verificare la capacità degli Stati membri di gestire efficacemente tali sistemi, soprattutto nei periodi di pressione sproporzionata;

sono ampliati in modo significativo il ruolo e le funzioni dell'Agenzia per quanto riguarda l'assistenza operativa e tecnica agli Stati membri e in materia di cooperazione, in particolare con i paesi terzi,

considerato altresì che:

la proposta è conforme al principio di sussidiarietà, poiché gli obiettivi dell'iniziativa non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione europea;

anche il principio di proporzionalità risulta soddisfatto poiché le disposizioni proposte si limitano a quanto è necessario per il raggiungimento dell'obbiettivo,

si pronuncia in senso favorevole.

GIUSTIZIA (2ª)

Mercoledì 3 agosto 2016

Plenaria

326ª Seduta

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/48/UE relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (n. 317)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Esame. Parere favorevole)

La relatrice GINETTI *(PD)* illustra lo schema di decreto legislativo in titolo che recepisce, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, e dell'allegato B, n. 5, della legge di delegazione europea 9 luglio 2015, n. 114, la direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, sul diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, sul diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e sul diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari.

Nel merito il provvedimento si compone di cinque articoli.

L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione: l'attuazione della direttiva 2013/48/UE.

L'articolo 2 dà espressa attuazione all'articolo 3, paragrafo 3, punto c), sub i), della direttiva, il quale, prevede che gli Stati membri garantiscono che gli indagati e gli imputati abbiano almeno diritto alla presenza del proprio difensore agli atti di ricognizione di persone, ove secondo il diritto nazionale sia richiesto o permesso all'indagato o all'imputato di essere presente. La disposizione dello schema di decreto a tal fine estende, modificando l'articolo 364, comma 1 del codice di rito, anche alla individuazione di persona di cui all'articolo 361 stesso codice, svolta dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini preliminari nei confronti di persona già indagata, le garanzie difensionali già previste in caso di interrogatorio, ispezione o confronto, cui deve partecipare la persona sottoposta alle indagini.

L'articolo 3 è volto a dare attuazione all'articolo 10 della direttiva, tenuto conto del considerando n. 46. La disposizione della direttiva impone infatti di prevedere che l'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione senza indebito ritardo, dopo essere stata informata che una persona ricercata desidera nominare un difensore nello Stato membro di emissione, fornisca informazioni alla persona ricercata per agevolarla nella nomina di un difensore in detto Stato membro. In questa prospettiva l'articolo 3 dello schema di decreto modifica l'articolo 29 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale recante la disciplina degli elenchi e tabelle dei difensori d'ufficio. La disposizione viene modificata così da prevedere espressamente la reperibilità, secondo turni curati dai competenti consigli dell'ordine degli avvocati, di difensori che tutelino detenuti o arrestati all'estero in esecuzione di MAE nell'ambito di procedura attiva di consegna, al fine di agevolare la tempestiva nomina di un difensore che assista quello officiato nello Stato di esecuzione.

Sempre in attuazione di quanto specificamente disposto dall'articolo 10 e del citato considerando, il successivo articolo 4 interviene sugli articoli 9 e 12 della legge 22 aprile 2005 n. 69, recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.

Più nel dettaglio la disposizione introduce un ulteriore comma 5-*bis*, all'articolo 9, il quale impone all'ufficio o all'agente di polizia giudiziaria l'obbligo di informare la persona della quale è richiesta la consegna che ha facoltà di nominare un difensore nello Stato di emissione. Il presidente della Corte d'appello, ricevuta notizia della nomina ovvero della volontà dell'interessato di nominare un difensore nello Stato di emissione, dà immediato avviso all'autorità competente dello stesso (comma 1, lettera *a)*). L'articolo, inoltre, introduce il richiamo alla nuova disposizione nell'articolo 12, relativo agli adempimenti conseguenti all'arresto ad iniziativa della polizia giudiziaria (comma 1, lettera *b)*).

L'articolo 5, prevede la clausola di invarianza finanziaria.

La relatrice propone, infine, di esprimere un parere favorevole.

Rispondendo ad una richiesta di chiarimenti del senatore CALIENDO *(FI-PdL XVII)*, la relatrice GINETTI *(PD)* ribadisce che la disposizione di cui all'articolo 3 dello schema di decreto legislativo in esame, modificando all'articolo 29 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, prevede espressamente dei difensori che tutelino i detenuti o gli arrestati all'estero in esecuzione di un mandato di arresto europeo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente D'ASCOLA mette in votazione la proposta di parere favorevole che, previa verifica del prescritto numero dei senatori, risulta infine approvata.

IN SEDE REFERENTE

(2284) ***Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile,*** approvato dalla Camera dei deputati

(148) ***DIVINA. – Disposizioni in materia di procedura partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato***

(740) ***STUCCHI. – Modifica all'articolo 490 del codice di procedura civile, concernente la pubblicità delle aste giudiziarie***

(836) ***D'ANNA ed altri. – Modifiche alla disciplina concernente l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 499 del codice di procedura civile, in materia di intervento dei creditori nell'esecuzione***

(1096) ***BUEMI ed altri. – Disposizioni per l'esecuzione delle sentenze definitive di condanna nei confronti dello Stato***

(1184) ***CASSON ed altri. – Modifiche all'articolo 83 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e all'articolo 7-*bis *dell'ordinamento giudiziario, nonché norme per la riduzione dei tempi processuali relativamente a infortuni sul lavoro e malattie professionali***

(1374) ***DI MAGGIO. – Modifiche all'articolo 152 del codice di procedura civile in materia di termini processuali***

(2135) ***BUEMI e Fausto Guilherme LONGO. – Disposizioni in materia di negoziazione assistita***

(Esame congiunto e rinvio)

La relatrice FILIPPIN *(PD)* riferisce sui disegni di legge in titolo soffermandosi sul disegno di legge n. 2284, già approvato dalla Camera dei deputati, il quale, oltre a prevedere un'ampia delega per la riforma della giustizia civile, reca disposizioni di immediata applicazione, che abrogano il cosiddetto rito Fornero per i licenziamenti illegittimi, modificano in parte la disciplina del procedimento di ingiunzione e definiscono le modalità per meglio programmare presso gli uffici giudiziari lo smaltimento dell'arretrato civile.

Il citato disegno di legge n. 2284, composto di 5 articoli, è collegato alla legge di bilancio per l'anno 2015. Al riguardo la sua relazione riguar-

derà i principi e criteri direttivi della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del predetto disegno di legge.

In particolare la citata lettera *a)* reca i principi e criteri direttivi di delega per la riforma della disciplina del tribunale delle imprese. In primo luogo nell'esercizio della delega il Governo deve procedere all'ampliamento e alla razionalizzazione delle materie di competenza delle sezioni. La delega prevede inoltre che, fermo restando l'attuale numero complessivo degli uffici, tali sezioni mutino la propria denominazione in «sezioni specializzate per l'impresa e il mercato». Per quanto concerne l'ampliamento delle competenze, la delega stabilisce che vengano attribuite alla competenza delle sezioni specializzate: le controversie in materia di concorrenza sleale (ancorché non interferenti con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale e intellettuale) e pubblicità ingannevole; le azioni di classe; le controversie sugli accordi di collaborazione nella produzione e nello scambio di beni o servizi relativi a società interamente possedute dai partecipanti ad un patto sociale; le controversie societarie, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 168 del 2003, relative a società di persone. L'ultimo principio di delega riguarda la necessità di adeguare gli organici dei tribunali e delle sezioni alle nuove competenze (comma 1, lettera *a)*, n. 3).

L'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, detta i principi e criteri direttivi di delega, volti alla istituzione di sezioni specializzate presso i tribunali ordinari e le corti d'appello, cui devolvere specifiche competenze in materia di persone, di famiglia e minori. La delega interviene sopprimendo i tribunali per i minorenni e attribuendo le competenze a sezioni specializzate, istituite presso i tribunali ordinari e le corti d'appello.

Si sofferma quindi sulle previsioni della lettera *b)* citata che recano la disciplina conseguente alla soppressione dei tribunali dei minorenni e delle relative procure.

Con riguardo alle competenze, alle sezioni specializzate circondariali in primo grado sono attribuiti i procedimenti attualmente attribuiti al tribunale civile ordinario in materia di stato e capacità della persona e di rapporti di famiglia, compresi i giudizi di separazione e divorzio, anche quando vi siano figli minori, nonché i procedimenti relativi alla filiazione fuori del matrimonio; i procedimenti attualmente attribuiti al tribunale per i minorenni dall'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile e dall'articolo 32 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, fatta eccezione per i procedimenti di cui agli articoli 330, 332 e 333 del codice civile, che sono devoluti alle sezioni specializzate distrettuali; i procedimenti attualmente di competenza del giudice tutelare, esclusi quelli attribuiti alla competenza delle sezioni specializzate distrettuali.

Alle sezioni distrettuali specializzate per la persona, la famiglia ed i minori, istituite presso il tribunale avente sede coincidente con la corte d'appello (articolo 1, comma 1, lettera *b)*, n. 8), sono attribuite le competenze sui: provvedimenti ai sensi degli articolo 330 (decadenza dalla responsabilità genitoriale), 332 (reintegrazione nella responsabilità genito-

riale), 333 (condotta pregiudizievole ai figli ed allontanamento del genitore); procedimenti di adozione ed affido (legge n. 184 del 1983); procedimenti relativi ai minori stranieri non accompagnati e richiedenti protezione internazionale; procedimento penale minorile ed ogni altro in materia penale, civile ed amministrativo attualmente attribuito al Tribunale per i minorenni.

Con riguardo ai vari procedimenti di competenza delle nuove sezioni la delega prevede che debba essere non solo assicurata l'adeguata e specifica considerazione dell'interesse del minore, effettuandone l'ascolto videoregistrato e diretto, con l'assistenza di un ausiliario specializzato in psicologia o psichiatria ove il giudice lo ritenga opportuno, ma anche garantito il rispetto delle convenzioni internazionali in materia di protezione dell'infanzia e delle linee guida del Consiglio d'Europa in materia di giustizia a misura di minore.

La delega reca, infine, una norma di chiusura per la quale il Governo è autorizzato ad emanare le necessarie norme transitorie, di attuazione, di esecuzione e di coordinamento con le leggi in materia di tutela morale, fisica ed economica dei minorenni, e di tutte le altre norme integrative che il nuovo ordinamento dovesse rendere necessarie.

Il relatore TORRISI *(AP (NCD-UDC))* si sofferma sulle disposizioni della delega di cui al citato disegno di legge n. 2284 che riguardano l'articolo 1, comma 2, per il riassetto della disciplina del codice processuale civile e della correlata legislazione speciale, con la finalità di improntare il processo civile (sia in primo grado che nelle fasi delle impugnazioni) ad obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione.

Con riguardo al processo di cognizione di primo grado, l'articolo 1, comma 2, lettera *a)*, detta 10 principi e criteri direttivi ai quali il legislatore nell'esercizio della delega deve attenersi: valorizzazione degli istituti del tentativo e della proposta di conciliazione del giudice di cui agli articoli 185 e 185-*bis* del codice di procedura civile, prevedendo che la mancata comparizione personale delle parti o il rifiuto della proposta transattiva o conciliativa del giudice, senza giustificato motivo, costituiscano comportamento valutabile ai fini del giudizio e che il processo verbale di conciliazione costituisca titolo idoneo alla trascrizione, ove contempli vicende traslative, costitutive o modificative di diritti reali immobiliari; assicurare la semplicità, concentrazione ed effettività della tutela e garantire la ragionevole durata del processo; modificare il catalogo di controversie per le quali il tribunale giudica in composizione collegiale e prevedere solo presso questo giudice l'applicazione del rito ordinario di cognizione, escludendo il potere del giudice di disporre il passaggio al rito semplificato di cognizione. Anche nelle cause di competenza del collegio dovrà essere possibile ricorrere alla decisione a seguito di trattazione orale della causa *ex* articolo 281-*sexies* del codice di procedura civile. Inoltre, sempre nelle controversie attribuite al collegio, il giudice istruttore dovrà poter rimettere la causa al collegio anche senza assumere le prove quando a seguito della prima udienza ritenga la causa matura per la decisione; collo-

care il procedimento sommario di cognizione, ridenominato «rito semplificato di cognizione di primo grado», nell'ambito del libro II del codice di procedura civile, dedicato al processo di cognizione, prevedendone l'obbligatorietà per le cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, con esclusione delle controversie di lavoro; riformare il decreto legislativo n. 150 del 2011, sulla riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, per ampliare l'applicazione del rito semplificato di cognizione; consentire la negoziazione assistita anche per le controversie individuali di lavoro di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile.

La lettera *b)* del comma 2 detta principi e criteri direttivi per la riforma del giudizio di appello. Il provvedimento delega il Governo a: prevedere che, per tutti i mezzi di impugnazione, i termini decorrano dalla comunicazione del testo integrale del provvedimento, da effettuare anche nei confronti delle parti non costituite, con contestuale abrogazione delle disposizioni che fanno decorrere dalla pubblicazione del provvedimento il termine di decadenza dall'impugnazione e con possibilità di modificare i termini attualmente vigenti in misura non superiore a novanta giorni dalla comunicazione medesima; consentire che a decidere dell'appello sia un giudice monocratico a fronte di materie dalla ridotta complessità giuridica o contenuta rilevanza economica sociale; prevedere che negli appelli di competenza del collegio, il consigliere relatore possa trattare e istruire la controversia, eventualmente ammettendo i nuovi mezzi di prova nel caso in cui la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile; prevedere che, se è appellato il provvedimento che definisce un procedimento sommario di cognizione, l'appello possa essere dichiarato inammissibile in base all'articolo 348-*bis* del codice di procedura civile e che, ove l'appello sia ammesso, nuovi mezzi di prova possano essere consentiti solo se la parte dimostra di non aver potuto produrli in primo grado per cause ad essa non imputabili; prevedere l'introduzione di criteri di maggior rigore nella disciplina dell'eccepibilità o rilevabilità delle questioni pregiudiziali di rito.

Il disegno di legge delega, ancora, il Governo a riformare il giudizio di cassazione (articolo 1, comma 2, lettera *c)*), individuando quattro principi e criteri direttivi, relativi: alla revisione del giudizio camerale; alla razionalizzazione della formazione dei ruoli per il rafforzamento della funzione nomofilattica della Cassazione; all'introduzione delle sentenze sinteticamente motivate; al diverso impiego dei magistrati dell'ufficio del ruolo e del massimario.

Il relatore FALANGA *(AL-A)* – nel soffermarsi sui principi e criteri direttivi della delega di cui al disegno di legge n. 2284 concernenti la disciplina dell'esecuzione forzata – richiama innanzi tutto l'attenzione su alcuni profili problematici.

In particolare il n. 4 della lettera *d)* del comma 2 dell'articolo 1 appare alquanto lacunoso sotto il profilo della disciplina della espropriazione presso il terzo nell'ambito delle procedure di esecuzione nei confronti

della pubblica amministrazione. Poi al n. 5 della lettera *d)* si prevede di ampliare l'ambito di applicazione dell'istituto delle misure coercitive indirette di cui all'articolo 614-*bis* del codice di procedura civile. La parte vittoriosa potrà chiedere al giudice la determinazione di una somma dovuta dalla parte soccombente per l'inadempimento. Ritiene al riguardo che sia necessario precisare se tale potere è attribuito al giudice dell'esecuzione o al giudice del merito. In ordine al n. 6 della lettera *d)* citata, che prefigura un nuovo ruolo dell'ufficiale giudiziario, osserva che il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati omette di disciplinare lo *status* giuridico dello stesso. Il n. 8 della lettera *d)* disciplina il ruolo del membro non debitore di una comunione su un bene immobile soggetto ad esecuzione. Il testo espressamente fa riferimento al coniuge non debitore, ma sarebbe opportuno ricomprendere anche i soggetti facenti parte dell'unione civile.

Il relatore ricorda quindi che, al n. 1 della lettera *e)*, viene potenziato l'istituto dell'arbitrato, mentre alla successiva lettera *f)* si conferisce delega al Governo al fine di introdurre nuovi criteri in ordine all'eccepibilità e alla rilevabilità d'ufficio delle questioni di giurisdizione. È chiaro che tali criteri dovrebbero interessare il processo civile di merito e sarebbe quindi opportuno inserire tale disposizione nell'ambito della riforma del processo di cognizione e non già di esecuzione.

Alla lettera *g)* si introducono principi di sinteticità degli atti sia delle parti che del giudice. Tale disposizione dovrebbe essere chiarita al fine di non limitare l'esercizio sia delle attività delle difese, sia dell'autorità giudiziaria.

Alla lettera *h)* n. 7, n. 8, n. 9, n. 10, n. 11, n. 12, n. 13, n. 14, n. 15 e al n. 16 sono introdotte nuove disposizioni che assicurano l'accelerazione dei procedimenti attraverso sistemi telematici. Sotto tale profilo i principi della delega dovrebbe essere coordinati con le norme di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, sul codice dell'amministrazione digitale, con particolare riferimento alle attività di notificazioni degli atti in via telematica.

Richiama infine l'attenzione sul n. 24 della lettera *l)*, che prevede la possibilità per il giudice di condannare d'ufficio la parte soccombente che ha agito o resistito in giudizio in malafede o colpa grave al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per l'introduzione del giudizio.

Dopo brevi interventi della senatrice GINETTI *(PD)*, del senatore BUCCARELLA *(M5S)*, nuovamente del relatore FALANGA *(AL-A)* e del presidente D'ASCOLA, il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente D'ASCOLA avverte che la seduta già convocata per domani, giovedì 4 agosto, alle ore 14, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 15,50.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 104

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA

Orario: dalle ore 14,40 alle ore 15

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

Mercoledì 3 agosto 2016

Plenaria

114ª Seduta

Presidenza del Presidente
CASINI

Interviene il vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Giro.

La seduta inizia alle ore 13,30.

IN SEDE REFERENTE

(2472) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Tagikistan sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Dushanbe il 22 maggio 2007***, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il relatore PETROCELLI *(M5S)* illustra il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e il Tagikistan sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica.

Ricorda che il Tagikistan dal 2013 ha una politica orientata ad una maggiore apertura alle organizzazioni internazionali e a un dialogo più strutturato sia con gli Stati Uniti con la Cina. Il Tagikistan vanta inoltre con il nostro Paese importanti collaborazioni a livello universitario, che hanno portato allo svolgimento di importanti missioni archeologiche.

L'Accordo in esame è finalizzato a promuovere i rispettivi patrimoni culturali attraverso lo scambio di dati e di esperienze tecnico-scientifiche, nonché ad agevolare la collaborazione culturale e artistica nel campo della conservazione, della tutela e della valorizzazione del patrimonio artistico ed archeologico, impedendo i trasferimenti illeciti di beni culturali ed assicurando la protezione dei diritti di proprietà intellettuale.

Il testo, che si compone di un preambolo e di 19 articoli, individua innanzitutto la finalità dell'Accordo nell'impegno delle Parti a favorire la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, su basi paritarie e di reciprocità, anche nell'ambito dei programmi promossi dalle Regioni italiane e dall'Unione europea (articolo 1), in particolare nei settori dell'arte e della cultura, dei musei, delle biblioteche e degli archivi, dell'istruzione e della cooperazione universitarie, della scienza e del turismo (articolo 2). I successivi articoli, dedicati all'istruzione universitaria e scolastica, impegnano le Parti a sviluppare scambi di esperienze e conoscenze attraverso seminari, scambi di docenti e corsi di perfezionamento (articoli 3 e 4).

Una particolare attenzione è prevista per la promozione, della diffusione e dell'insegnamento delle rispettive lingue e letterature (articolo 5), nonché per l'assegnazione di borse di studio a favore di studenti e docenti per la frequenza di corsi universitari o per lo svolgimento di periodi di formazione professionale e artigianale (articolo 6).

I successivi articoli sono dedicati alle forme di collaborazione fra le Parti negli ambiti culturale e artistico (articolo 7), sportivo e giovanile (articolo 9), in quello dei media (articolo 10) e per il contrasto al traffico illecito di opere d'arte (articolo 8). Per la collaborazione scientifica e tecnologica tra le università, i centri di ricerca e altri soggetti dei due Paesi, si prevede la realizzazione congiunta di studi, progetti, conferenze, e l'organizzazione di visite reciproche e attività scientifiche. Gli organi nazionali coordinatori dell'attuazione dell'Accordo bilaterale sono i due Ministeri per gli affari esteri (articolo 12), mentre ad una Commissione mista, destinata a riunirsi alternativamente nelle due capitali, sono affidati l'esame dei progressi della cooperazione culturale e scientifico-tecnologica e l'impegno a concretizzare programmi esecutivi triennali (articolo 14). Di rilievo è anche l'articolo 13 che impegna le Parti a favorire gli scambi di informazione tecnologica, attività congiunte di collaborazione scientifica finalizzate al trasferimento di tecnologie, facendo salvi i diritti afferenti alla proprietà intellettuale.

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo consta di quattro articoli che ineriscono, rispettivamente, all'autorizzazione alla ratifica, all'ordine di esecuzione, alla copertura finanziaria e all'entrata in vigore del testo.

Gli oneri sono valutati complessivamente in circa 172 mila euro annui.

L'analisi delle compatibilità dell'intervento non segnala criticità di ordine costituzionale, né di contrasto con le normative comunitaria ed internazionale cui l'Italia è vincolata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2470) ***Ratifica ed esecuzione della Decisione del Consiglio di sorveglianza recante modifiche all'Allegato IV della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana, il Governo della Repubblica francese, il Governo della Repubblica federale di Germania ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sull'istituzione dell'Or-***

ganizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti OCCAR del 9 settembre 1998, fatta a Roma il 10 giugno 2014, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore PEGORER *(PD)* illustra il disegno di legge in esame, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica della Decisione del giugno 2014 del Consiglio di sorveglianza sulle modifiche all'Allegato IV alla Convenzione istitutiva dell'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti (OCCAR).

Istituita con un accordo sottoscritto nel 1998 da Italia, Francia, Germania e Regno Unito, l'OCCAR è un organismo permanente di gestione comune dei programmi di acquisizione di armamenti. Ai Paesi originari si sono poi aggiunti il Belgio e la Spagna, rispettivamente nel 2003 e nel 2005. Il numero dei Paesi membri dell'Organizzazione è dunque salito a sei, cui devono essere aggiunti altri sei partner, la Finlandia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, la Svezia, la Polonia e la Turchia. Questi ultimi partecipano a singoli programmi dell'Organizzazione, senza tuttavia essere ufficialmente parte della sua struttura istituzionale. Attualmente l'OCCAR gestisce 11 programmi di acquisizione e sviluppo di strumenti militari, sei dei quali vedono la partecipazione italiana, fra cui l'LSS *(Logistic Support Ship)* per la realizzazione di una Task Force navale finalizzata a coadiuvare le operazioni di soccorso, a fornire supporto medico e a consentire il trasporto di merci.

Ricorda che l'articolo 39 della Convenzione riconosce piena personalità giuridica all'Organizzazione, conferendole l'autorità di stipulare contratti, di acquisire e cedere beni mobili ed immobili e di avviare procedimenti legali. L'OCCAR, che ha sede a Bonn, ha il suo organo decisionale nel Consiglio di sorveglianza, composto dai sei Ministri della Difesa degli Stati membri o dai loro delegati, che vi partecipano con diritto di voto, e presieduto da un Presidente eletto dal Consiglio fra i suoi membri. L'Organismo decisionale, che si riunisce almeno due volte l'anno, esercita la direzione e il controllo dell'Amministrazione esecutiva e di tutti i Comitati che il Consiglio stesso istituisce al proprio interno e decide su tutte le questioni che riguardano l'attuazione della Convenzione.

Obiettivo fondamentale dell'OCCAR è quello di coordinare, controllare e realizzare i programmi relativi agli armamenti che le vengono assegnati dagli Stati membri, nonché di coordinare e promuovere attività congiunte da realizzare in futuro, migliorando in tale modo l'efficacia della gestione dei progetti di cooperazione, in termini di costo, tempi e prestazioni.

Le modifiche previste dalla Decisione in esame riguardano le procedure decisionali del Consiglio di sorveglianza. La Convenzione prevede infatti in linea generale che tutte le decisioni siano prese dagli Stati membri all'unanimità, fatta eccezione per quelle relative alle materie indicate dall'allegato IV che sono adottate in alcuni casi a maggioranza qualificata rinforzata, in altri a maggioranza degli aventi diritto. Per le deliberazioni del Consiglio di sorveglianza e dei Comitati di programma relative a piani

di cooperazione ai quali non aderiscono tutti gli Stati membri dell'organizzazione, la Convenzione prevede che le relative decisioni siano assunte soltanto dai rappresentanti degli Stati partecipanti ai suddetti programmi.

La definizione di maggioranza qualificata rinforzata è contenuta nel paragrafo 1, lettera (a) dell'Allegato IV, ai sensi del quale «una maggioranza qualificata rinforzata significa che una decisione non può essere presa se vi sono 10 diritti di voto contrari». Attualmente dispongono di 10 diritti di voto solamente gli Stati membri fondatori dell'OCCAR, ossia Italia, Germania, Francia e Regno Unito; a loro volta, il Belgio e la Spagna, membri ma non fondatori, detengono rispettivamente 5 ed 8 diritti di voto.

La prima modifica proposta, introducendo un punto al richiamato paragrafo 1, dell'Allegato IV, include tra le decisioni prese da tutti gli Stati membri a maggioranza qualificata rinforzata anche l'»assegnazione all'OCCAR di un programma ed integrazione di programmi di collaborazione in atto tra gli Stati membri».

La seconda modifica include nel novero delle decisioni assunte a maggioranza qualificata rinforzata anche la «conclusione di qualsiasi accordo o intesa in conformità con gli articoli 37 e 38 della Convenzione», ovvero di quegli articoli che prevedono la possibilità della cooperazione con Stati non membri e con organizzazioni internazionali interessati a partecipare ad alcune attività dell'OCCAR o ad uno o più programmi. Le forme di cooperazione sono disciplinate da appositi accordi oggetto di delibera da parte del Consiglio di sorveglianza.

La terza modifica amplia il punto che prevede tale maggioranza per la nomina del direttore, richiedendo la maggioranza qualificata rinforzata anche per la nomina del Vicedirettore dell'Amministrazione esecutiva dell'Organizzazione, in considerazione del fatto che in assenza o impedimento del Direttore, è proprio il Vicedirettore ad essere chiamato a sostituirlo.

La quarta modifica, infine, dispone la sostituzione del paragrafo 5 dell'Allegato IV, prevedendo che l'Allegato stesso possa «essere rivisto previa decisione unanime del Consiglio di sorveglianza a livello ministeriale».

Lo scopo dell'Accordo di sui si discute è quello di incrementare la cooperazione multinazionale sui programmi di armamento, che è l'unica strada per mantenere e incrementare l'efficienza delle nostre Forze armate in tempi di ristrettezze economiche, favorendo anche l'adesione alla struttura istituzionale dell'OCCAR a nuovi Stati, soprattutto a quelli che già partecipano ai programmi dell'Organizzazione.

Ovviamente le attività di quest'organismo devono essere improntate a criteri di trasparenza, nel pieno rispetto delle norme interne in tema di commercio di armi (per noi, in particolare la legge n.?185 del 1990).

Il disegno di legge di ratifica si compone di 3 articoli che riguardano autorizzazione alla ratifica, ordine di esecuzione ed entrata in vigore.

Non sono previsti costi aggiuntivi o minori oneri. Nella relazione tecnica si evidenzia come l'adesione di nuovi Stati determinerebbe un rispar-

mio sulla partecipazione dei Paesi già membri alle spese di gestione degli uffici dell'Organizzazione (che ammontano, per ciascun stato membro, a circa 1,7 milioni di euro annui).

L'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento comunitario e con gli altri obblighi internazionali assunti dal nostro Paese.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2466) ***Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Santiago il 23 ottobre 2015***, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 14 luglio.

Il presidente CASINI comunica che la Commissione bilancio ha espresso parere non ostativo, nel presupposto che gli effetti finanziari derivanti dagli articoli 16, 18, 19 e 20 del testo della Convenzione siano di entità trascurabile.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente CASINI, verificata la presenza del numero legale, pone quindi in votazione il mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzato a svolgere la relazione in forma orale.

La Commissione approva.

(2036) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Slovenia sulla linea del confine di Stato nel tratto regimentato del torrente Barbucina/Čubnica nel settore V del confine, fatto a Trieste il 4 dicembre 2014***

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 settembre.

Il presidente CASINI comunica che sono pervenuti i prescritti pareri.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente CASINI, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(2498) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana e il Ministero degli affari interni della Repubblica di Azerbaijan, firmato a Roma il 5 novembre 2012***, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il relatore COMPAGNA *(CoR)* illustra il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, per la ratifica dell'Accordo, sottoscritto nel novembre 2012, fra l'Italia e l'Azerbaijan di cooperazione tra i rispettivi Ministeri degli interni.

L'Azerbaijan, membro del Partenariato Euro-Atlantico, occupa un'area di grande importanza strategica, che costituisce però anche un crocevia di traffici illeciti.

Dopo aver definito i rispettivi Ministeri degli interni quali autorità competenti responsabili dell'applicazione dell'Accordo, l'intesa individua e definisce le diverse tipologie di reati (dalla criminalità organizzata al terrorismo, fino al traffico di stupefacenti e di esseri umani) per cui si applica.

La cooperazione prevede lo scambio di informazioni e di esperienze, la ricerca di latitanti e di persone scomparse e l'identificazione di persone soggiornanti senza autorizzazione e l'applicazione di mezzi tecnologici moderni per il contrasto ai traffici di persone e di migranti.

Le richieste di assistenza possono essere respinte solo se è a rischio la sicurezza nazionale o se le richieste risultano in contrasto con la legislazione nazionale.

L'articolo 8 definisce i limiti e i livelli di protezione relativi all'utilizzo delle informazioni e dei documenti trasmessi nell'ambito della cooperazione bilaterale, disponendone un utilizzo per i soli fini dell'Accordo, salvo diverso consenso fra le Parti.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli che dispongono, rispettivamente, in merito all'autorizzazione alla ratifica (articolo 1), all'ordine di esecuzione (articolo 2), alla copertura finanziaria (articolo 3) ed all'entrata in vigore (articolo 4).

Gli oneri per l'Italia vengono quantificati complessivamente in circa 60 mila euro annui.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2499) ***Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'Intesa sulla lotta alla criminalità tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012***, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il relatore COMPAGNA *(CoR)* illustra il disegno di legge in esame, già approvato dalla Camera dei deputati, recante ratifica ed esecuzione Memorandum d'Intesa sulla lotta alla criminalità sottoscritto nell'aprile 2012 tra l'Italia e il Qatar.

Ricorda che l'emirato del Qatar, indipendente dal 1971 ed abitato da poco più di 2,3 milioni di abitanti, occupa una penisola di grande importanza strategica posta fra l'Arabia Saudita e il Golfo.

Il Memorandum d'Intesa in esame, in un contesto internazionale che richiede crescenti forme di collaborazione per il contrasto del crimine transnazionale e del terrorismo, disciplina un aspetto specifico e di grande rilevanza dei rapporti bilaterali, quello relativo alla collaborazione nella lotta alla criminalità organizzata. Il testo, che si compone di un preambolo e di 11 articoli, mira infatti a definire uno strumento giuridico per regolamentare la collaborazione di polizia bilaterale sotto il profilo strategico ed operativo, consentendo di intensificare i rapporti tra gli omologhi organismi dei due Paesi.

Nel definire gli obiettivi del Memorandum, l'articolo 1 menziona la collaborazione bilaterale nella lotta alla criminalità, in generale, e in tutti i casi in cui la prevenzione e la repressione dei reati, nonché l'individuazione dei criminali, richiedano un'azione comune tra le autorità dei due Paesi. L'Accordo è finalizzato, in particolare, a contrastare, attraverso la cooperazione di polizia, i traffici illeciti di sostanze stupefacenti e di armi, il terrorismo, la criminalità organizzata, l'immigrazione illegale e altri reati attinenti il crimine organizzato.

Ulteriori disposizioni definiscono le modalità della cooperazione, quali lo scambio delle informazioni, l'assistenza nei settori dello sviluppo scientifico e tecnico di polizia, delle indagini e delle attrezzature (articolo 2-4).

I successivi articoli disciplinano i casi in cui le richieste di assistenza possano essere rifiutate (articolo 5), lo scambio di riunioni e visite (articolo 6) e le misure di tutela per la protezione dei dati personali (articolo 7). Per l'esecuzione del Memorandum vengono individuate dall'articolo 9, quali autorità competenti, il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno per l'Italia e il Dipartimento per la cooperazione internazionale dell'omologo dicastero per il Qatar.

Il disegno di legge consta di quattro articoli che ineriscono, rispettivamente, all'autorizzazione alla ratifica, all'ordine di esecuzione, alla copertura finanziaria dei relativi oneri ed all'entrata in vigore del testo. L'articolo 3, in particolare, autorizza una spesa complessiva di circa 49 mila euro annui.

L'analisi delle compatibilità dell'intervento non segnala criticità di ordine costituzionale, né incompatibilità con le normative dell'Unione europea ed internazionali cui l'Italia è vincolata. Il testo, in particolare, tiene conto delle disposizioni contenute – fra le altre – nella Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, nella Convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971, nella Convenzione contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti del 1988 e nella Convenzione ONU sulla lotta contro la criminalità organizzata transnazionale del 2000.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,50.

DIFESA (4ª)

Mercoledì 3 agosto 2016

Plenaria

186ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
LATORRE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Rossi.

La seduta inizia alle ore 8,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

In apertura di seduta il presidente LATORRE informa la Commissione che, come preannunciato, domani mattina, in luogo della seduta della Commissione già convocata, avrà luogo l'audizione dei sottosegretari Amendola e Rossi in relazione ai recenti sviluppi in Libia, davanti alle Commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato.

Il senatore Mario MAURO *(GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*, pur riconoscendo la professionalità più volte mostrata dai sottosegretari Amendola e Rossi, stigmatizza l'atteggiamento tenuto dal Governo sulla crisi libica. Il circoscrivere le problematiche ad un'audizione di questo tipo sembrerebbe infatti attestare una politica di disimpegno assolutamente inopportuna, soprattutto tenendo conto delle gravi evoluzioni in corso in quel teatro.

Conclude invitando le forze politiche di opposizione a valutare attentamente la partecipazione alla seduta.

Il senatore GASPARRI *(FI-PdL XVII)* concorda con quanto osservato dal senatore Mario Mauro, auspicando quanto meno la presenza dei Ministri degli affari esteri e della difesa.

Si associa anche il senatore SANTANGELO *(M5S)*, osservando che il circoscrivere il dibattito alla sede decentrata apparirebbe già di per sé riduttivo e lamentando, del pari, l'assenza dei ministri.

Conclude sollecitando la Presidenza ad inoltrare al Governo quanto emerso nel dibattito.

Il PRESIDENTE assicura gli intervenuti che riporterà nelle sedi opportune le risultanze del dibattito poc'anzi svoltosi.

Informa altresì la Commissione che, in relazione al disegno di legge n. 1581 (d'iniziativa dei senatori Patrizia Bisinella e Compagnone e recante disposizioni per la concessione di una promozione per merito di lungo servizio agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto), è pervenuto il parere della Commissione bilancio anche sulle restanti proposte emendative. Sussistono pertanto nelle condizioni di procedere alle votazioni.

In ragione di ciò, propone di convocare la Commissione in un momento da concordare tra oggi e domani, per procedere all'approvazione, in sede deliberante, del predetto disegno di legge.

I Gruppi unanimemente convengono sulla proposta del Presidente.

AFFARI ASSEGNATI

Riordino delle carriere delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare (n. 804)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione di una risoluzione: *Doc.* XXIV, n. 64)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Interviene, per dichiarazione di voto di astensione a nome del Gruppo di appartenenza, il senatore DIVINA *(LN-Aut)*, il quale, pur apprezzando le finalità dell'atto in indirizzo, osserva che, in concreto, sarà quanto mai difficile pervenire ad un'effettiva armonizzazione delle carriere, considerato l'ampio ed eterogeneo spettro di compiti e di mansioni specifiche svolte dal personale del comparto difesa e sicurezza.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il presidente LATORRE, previa verifica del numero legale, pone in votazione lo schema di risoluzione presentato dal senatore Vattuone nella seduta di ieri, che risulta approvato (pubblicato in allegato).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 01/2015, relativo allo sviluppo, sperimentazione, industrializzazione e produzione di un nuovo velivolo da addestramento basico denominato *High Efficiency Trainer* (n. 314)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 luglio.

Il presidente LATORRE *(PD)* constata che non vi sono ulteriori iscritti a parlare in sede di discussione generale.

In qualità di relatore, dà quindi lettura di uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato), contenente osservazioni di carattere finanziario mutuate dai rilievi della Commissione bilancio della Camera.

Si apre un dibattito sull'ordine dei lavori.

Il senatore SANTANGELO *(M5S)* domanda di rinviare la votazione sullo schema di parere, onde poter procedere ad un'accurata disamina dei contenuti dello stesso.

Il PRESIDENTE, pur comprendendo le legittime motivazioni addotte dal senatore Santangelo, osserva che l'atto del Governo in questione è da tempo sottoposto alle valutazioni della Commissione. Inoltre, sia la scadenza il 16 agosto del termine per l'espressione del parere, sia le oggettive difficoltà a convocare un'ulteriore seduta, considerato il calendario dei lavori dell'Assemblea, con la necessità di raggiungere il *quorum* di 14 senatori, suggerirebbero di procedere alle votazioni nella presente seduta.

In ogni caso, qualora il senatore Santangelo concordasse con l'opportunità di votare nella presente seduta, si dichiara disponibile a mutare in condizioni le già stringenti osservazioni di natura finanziaria presenti nello schema di parere da lui presentato, al fine di renderle più vincolanti per il Governo.

Il senatore SANTANGELO *(M5S)* dissente da quanto poc'anzi rappresentato dal Presidente, insistendo sulla necessità di avere a disposizione un congruo lasso di tempo per esaminare nel merito i contenuti dello schema di parere e minacciando di non partecipare ai lavori qualora si decidesse di effettuare le votazioni nella presente seduta.

Alle osservazioni svolte dal senatore Santangelo si associa il senatore GUALDANI *(AP (NCD-UDC))*. Nell'invitare la Presidenza a non iscrivere all'ordine del giorno provvedimenti la cui documentazione non sia pervenuta per tempo ai commissari, rileva, a proprio avviso, mancanze da parte degli Uffici della Commissione in ordine alla tempestiva diffusione dei

documenti e degli atti relativi al presente e all'altro provvedimento in esame.

Il PRESIDENTE, nel precisare che non è da ascriversi alcuna mancanza al lavoro svolto dagli Uffici della Commissione, che hanno sempre operato con puntalità e competenza, rileva che le osservazioni contenute nello schema di parere sono mutuate dai rilievi della Commissione bilancio della Camera, dal momento che la Commissione bilancio del Senato non si è ancora espressa: aspetti, peraltro, non di stretta competenza della Commissione, ma sui quali gli Uffici hanno fornito ugualmente la debita assistenza. Tutta la documentazione relativa ai profili di merito, invece, era da tempo a disposizione dei Commissari.

Dissente il senatore GUALDANI *(AP (NCD-UDC))*, ipotizzando, per il futuro, il voto di astensione della sua parte politica qualora la documentazione e gli atti inerenti ai provvedimenti iscritti all'ordine del giorno della Commissione non gli siano tempestivamente inviati.

Il PRESIDENTE, nel rammentare che la Presidenza della Commissione ha sempre mostrato la massima attenzione per ogni esigenza manifestata dai Commissari in ordine alle metodologie di svolgimento dei lavori, ribadisce l'opportunità di procedere alle votazioni.

Il senatore PEGORER *(PD)* osserva che, a prescindere dalle considerazioni sin qui svolte sull'ordine dei lavori, il contenuto dello schema di parere è di sicura e positiva rilevanza politica ed attesta l'importante ruolo svolto dalla Commissione in relazione al programma contenuto nell'atto del Governo in titolo.

Il senatore ALICATA *(FI-PdL XVII)* concorda con la necessità di avere più tempo a disposizione per esaminare i contenuti dello schema di parere.

Il senatore DIVINA *(LN-Aut)*, nel rilevare il carattere eminentemente tecnico dello schema di parere proposto dal Presidente, rileva che potrebbe essere inserita al suo interno una specifica osservazione avente ad oggetto la cessione ad altri enti pubblici o privati dei velivoli dismessi ma ancora in grado di poter svolgere efficacemente i propri compiti addestrativi.

Nel concordare con il senatore Divina, il senatore MARTON *(M5S)* precisa che le richieste avanzate dal senatore Santangelo sono finalizzate proprio a consentire alla propria parte politica la possibilità di elaborare eventuali proposte di modifica dello schema di parere da sottoporre alle valutazioni della Commissione.

Il senatore BATTISTA *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)* osserva che, qualora si decidesse di rinviare la votazione, sarà necessario assicurare la presenza del prescritto numero legale.

La senatrice AMATI *(PD)*, dichiarandosi favorevole a un'eventuale riformulazione del parere nel senso di porre condizioni e non osservazioni, ipotizza di convocare sul punto una seduta per la giornata di domani, alle ore 8.

Il PRESIDENTE, preso atto delle risultanze emerse nel corso del dibattito, propone di convocare un'ulteriore seduta per la giornata odierna, alle ore 14,45, ove ciò sia compatibile con i lavori dell'Assemblea.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2016, relativo all'evoluzione B1 NT del programma FSAF/PAAMS (n. 315)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 luglio.

Il presidente LATORRE *(PD)*, in qualità di relatore, dà quindi lettura di uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato).

In ragione del dibattito svoltosi sul precedente atto propone quindi di rinviare, per le medesime ragioni, il seguito dell'esame alla seduta che avrà luogo oggi pomeriggio alle ore 14,45, ove ciò sia compatibile con i lavori dell'Assemblea.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente LATORRE rileva il consenso unanime dei Gruppi parlamentari ad integrare l'ordine del giorno dell'odierna seduta pomeridiana, con l'esame in sede deliberante del disegno di legge n. 1581.

L'ordine del giorno della predetta seduta risulterà pertanto integrato in tal senso.

La Commissione conviene.

CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente LATORRE avverte quindi che la Commissione tornerà a riunirsi nella giornata odierna alle ore 14,45, ove ciò sia compatibile con i lavori dell'Assemblea.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,10.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 804 (*Doc.* XXIV, n. 64)

La Commissione difesa, a conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare assegnato sul riordino delle carriere delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare,

premesso che:

a) l'articolo 3, comma 155 della legge n. 350 del 2003 già stanziava risorse economiche da destinare a provvedimenti normativi volti:

– al riallineamento delle posizioni di carriera del personale dell'Esercito, della Marina, ivi comprese le Capitanerie di porto, e dell'Aeronautica inquadrato nei ruoli dei marescialli con quelle del personale dell'Arma dei carabinieri inquadrato nel ruolo degli ispettori;

– al riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia;

– all'equiparazione, nell'articolazione delle qualifiche, nella progressione di carriera e nel trattamento giuridico ed economico, del personale direttivo del Corpo di polizia penitenziaria ai corrispondenti ruoli direttivi della Polizia di Stato;

b) l'articolo 8, comma 1, lettera *a)* della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante: «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», delegava il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge, agosto 2016, uno o più decreti legislativi per modificare la disciplina della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle agenzie governative nazionali e degli enti pubblici non economici nazionali;

c) tra i principi e criteri direttivi della predetta delega, con riferimento all'amministrazione centrale e a quella periferica, figurano le modificazioni agli ordinamenti del personale delle Forze di polizia, in aderenza al nuovo assetto funzionale e organizzativo, anche attraverso la revisione della disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e di progressione in carriera tenendo conto del merito e delle professionalità, nell'ottica della semplificazione delle relative procedure, prevedendo l'eventuale unificazione, soppressione ovvero istituzione di ruoli, gradi e qualifiche e la rideterminazione delle relative dotazioni organiche, comprese quelle complessive di ciascuna Forza di polizia, in ragione delle esigenze di funzionalità e della consistenza effettiva alla data di entrata in vigore della presente legge, ferme restando le facoltà assunzionali previste

alla medesima data, nonché assicurando il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze di polizia e dei connessi trattamenti economici, anche in relazione alle occorrenti disposizioni transitorie, ferme restando le peculiarità ordinamentali e funzionali del personale di ciascuna Forza di polizia;

d) l'articolo 7, comma 4-*bis*, del decreto-legge n. 185 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 del 2016, ha novellato l'articolo 1, comma 5, della legge delega per la revisione dello strumento militare (n. 244 del 2012), prevedendo che una quota parte non superiore al 50 per cento dei risparmi di spesa di parte corrente di natura permanente derivanti da tale revisione debba essere impiegato per adottare – entro il 1° luglio 2017 – ulteriori disposizioni integrative al fine di assicurare la sostanziale equiordinazione delle Forze armate e delle Forze di polizia;

e) l'articolo 1, comma 2, della legge n. 131 del 2016 (conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 67 del 2016, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia), ha prorogato da 12 a 18 mesi il termine per l'esercizio delle deleghe contenute nell'articolo 8 della legge n. 124 del 2015, con l'intento di avvicinare la scadenza della delega relativa al riordino delle carriere delle Forze di Polizia ivi prevista con i termini stabiliti dalla legge n. 244 del 2012 in ordine all'equiordinazione con le Forze armate;

f) la legge di stabilità 2016 ha opportunamente riconosciuto al personale appartenente ai corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alle Forze armate, non destinatario di un trattamento retributivo dirigenziale pari a 960 euro su base annua, da corrispondere in quote di pari importo a partire dalla prima retribuzione utile e in relazione al periodo di servizio prestato nel corso dell'anno 2016;

g) il principio di equiordinazione del personale delle Forze armate e di polizia e la conseguente visione unitaria del comparto difesa, riconosciuto anche nella sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 1991, informa la disciplina dei compiti e dei connessi trattamenti economici di tale personale, fermi restando i rispettivi compiti istituzionali;

h) il tema del riordino delle carriere e l'unitarietà delle relative discipline è particolarmente sentito dagli appartenenti alle forze del comparto sicurezza-difesa, oggi chiamate a uno sforzo ancora maggiore per la tutela del nostro Paese e dei suoi cittadini nei confronti di minacce interne ed esterne, in particolar modo quelle di natura terroristica, anche alla luce dei numerosi fatti che hanno colpito Paesi a noi vicini e causato la morte anche di cittadini italiani;

i) in data 28 luglio 2016 il Governo, sentiti i pareri delle Camere, ha adottato il decreto legislativo recante la razionalizzazione delle funzioni di polizia e l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato,

preso atto, altresì, delle risultanze dell'audizione, effettuata dalla Commissione il 27 luglio 2016, del personale dirigenziale della Ragioneria generale dello Stato competente in materia;

impegna il Governo:

– a pervenire ad una disciplina armonica delle carriere che valorizzi gli importanti ruoli svolti dalle Forze armate e di Polizia;

– a far sì che il processo di riordino veda garantito lo stanziamento di adeguate risorse finanziarie già attraverso il prossimo disegno di legge di bilancio.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 314

La Commissione difesa,

esaminato l'atto del Governo in titolo;

esprime parere favorevole

con le seguenti osservazioni:

a) si ravvisa la necessità di sopprimere il comma 2 della parte dispositiva dello schema di decreto, che identifica il programma come afferente al solo bilancio del Ministero dello sviluppo economico, in quanto non coerente con le premesse e con i paragrafi 5 e 6 dell'allegata relazione dello Stato maggiore della Difesa, parte integrante del decreto ai sensi del comma 1;

b) occorre altresì sostituire il paragrafo 5 dell'allegata relazione dello Stato maggiore della Difesa, relativo al costo, con una formulazione che specifichi che l'onere previsionale del programma è stimato in circa 546,8 milioni di euro (condizioni economiche 2015), che la spesa graverà sui capitoli di investimento del Ministero dello sviluppo economico (MISE) nell'ambito delle risorse recate dalla tabella E della legge n. 228 del 2012 (Legge di stabilità 2013), così come rimodulate dalla legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità 2016) per le finalità della legge n. 421 del 1996 e per un importo di 57 milioni di euro e che, per la restante parte, si provvederà a valere sulle risorse iscritte nella missione «Difesa e sicurezza del territorio» programma «Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari» dello stato di previsione del Ministero della difesa che si renderanno disponibili a seguito della preventiva rimodulazione/revisione di altre spese. Occorre inoltre specificare che, qualora ricorrano le condizioni programmatiche ed economico finanziarie, il programma potrà essere completato anche con le risorse che sarà possibile reperire da successivi provvedimenti normativi;

c) al paragrafo 6 dell'allegata relazione dello Stato maggiore della Difesa, relativo alla ripartizione del costo per esercizio finanziario, andrebbe specificato che nel 2016 vengono utilizzati 9 milioni di euro, di cui 8 milioni di euro provenienti dalla quota 2015 non ancora impegnata e che il riferimento alla copertura finanziaria del primo quadriennio andrebbe più correttamente indicato come copertura finanziaria degli esercizi fino all'anno 2020. Per quanto attiene alla copertura finanziaria oltre al 2020, si suggerisce di rinviare direttamente al precedente paragrafo 5 nella riformulazione proposta dal presente parere.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 315

La Commissione difesa,

esaminato l'atto del Governo in titolo;

esprime parere favorevole

con le seguenti osservazioni:

a) si ravvisa la necessità di sopprimere il comma 2 della parte dispositiva dello schema di decreto, che identifica il programma come afferente al solo bilancio del Ministero dello sviluppo economico, in quanto non coerente con le premesse e con i paragrafi 5 e 6 dell'allegata relazione dello Stato maggiore della Difesa, parte integrante del decreto ai sensi del comma 1;

b) è necessario sostituire il paragrafo 5 dell'allegata relazione dello Stato maggiore della Difesa, relativo al costo, con una formulazione che specifichi che l'onere previsionale del programma è stimato in circa 237,4 milioni di euro (condizioni economiche 2015), che la spesa graverà sui capitoli di investimento del Ministero dello sviluppo economico (MISE) nell'ambito delle risorse recate dalla tabella E della legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità 2016) per le finalità della legge n. 266 del 2005 e per un importo di 78,7 milioni di euro e che, per la restante parte, si provvederà a valere sulle risorse iscritte nella missione «Difesa e sicurezza del territorio», programma «Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari», dello stato di previsione del Ministero della difesa, che si renderanno disponibili a seguito della preventiva rimodulazione/revisione di altre spese. Occorre inoltre specificare che, qualora ricorrano le condizioni programmatiche ed economico finanziarie, il programma potrà essere completato anche con le risorse che sarà possibile reperire da successivi provvedimenti normativi;

c) al paragrafo 6 dell'allegata relazione dello Stato maggiore della Difesa, relativo alla ripartizione del costo per esercizio finanziario, occorre specificare, in fine, che gli importi di cui alla tabella soprastante relativi agli esercizi 2016, 2017 e 2018 sono finanziati nell'ambito delle risorse recate dalla tabella E della legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità 2016).

Plenaria

187ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
LATORRE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Rossi.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 01/2015, relativo allo sviluppo, sperimentazione, industrializzazione e produzione di un nuovo velivolo da addestramento basico denominato High Efficiency Trainer (n. 314)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il presidente LATORRE *(PD)*, in qualità di relatore, dà lettura di due proposte di integrazione allo schema di parere da lui presentato pervenute da parte dei senatori Santangelo e Marton, già inviate a tutti i commissari ed in distribuzione. In particolare, si chiede una riformulazione del comma 2 della parte dispositiva dello schema di decreto, specificando che il finanziamento relativo al programma in oggetto sia ripartito, come specificato ai paragrafi 5-6 della relazione dello Stato maggiore della Difesa, sul bilancio del Ministero dello sviluppo economico e su quello del Ministero della difesa.

Inoltre viene specificato che alla relazione dello Stato Maggiore della Difesa occorre allegare: il «requisito militare» emesso dall'aeronautica e da Armaereo; il pre-progetto di fattibilità, in relazione ad altre soluzioni che offre il mercato; il «Progetto di massima», con valutazione dettagliata degli elementi di costi, elaborato dall'industria sotto la direzione e controllo di Armaereo; lo sviluppo del dettaglio; lo studio logistico precedente alla fase di produzione; tutta la documentazione afferente una sorta di *business plan* o documento diversamente denominato in cui vengono indicati un rapporto analitico dei costi/benefici dell'operazione.

Il senatore MARTON *(M5S)* pone in particolare l'accento sulla necessità di integrare la relazione dello Stato maggiore della Difesa con

quanto specificato nelle proposte di cui è co-firmatario, che si pone in linea con le costanti richieste della sua parte politica in ordine alla completa conoscibilità di tutte le fasi progettuali del programma.

Il presidente LATORRE *(PD)* osserva innanzitutto che quanto proposto dai senatori Santangelo e Marton in ordine al comma 2 della parte dispositiva dello schema di decreto si pone sostanzialmente in linea con quanto già osservato al riguardo nello schema di parere da lui predisposto.

Per quanto attiene, poi, alle integrazioni alla relazione dello Stato maggiore della Difesa, osserva che esse potrebbero trovare spazio nel parere sotto forma di auspicio relativo ai programmi che saranno presentati in futuro alle Camere.

Il senatore MARTON *(M5S)*, nell'osservare che la proposta sottoscritta insieme al senatore Santangelo prende in considerazione una riformulazione che non cambia il senso di quanto previsto nello schema di parere proposto dal Presidente, insiste invece affinché le integrazioni proposte alla relazione dello Stato maggiore della Difesa vengano recepite non come semplici auspici ma come osservazioni.

Il sottosegretario ROSSI osserva che la natura estesa e particolareggiata dell'elenco di integrazioni proposte dai senatori Santangelo e Marton alla relazione dello Stato maggiore della Difesa si pone in contraddizione con il tenore favorevole dello schema di parere, concordando pertanto con la proposta del Presidente Latorre.

Il senatore SANTANGELO *(M5S)* osserva che sarebbe comunque opportuno acquisire la documentazione da lui sollecitata non solo in relazione ai programmi futuri ma anche in relazione a quelli attualmente iscritti all'ordine del giorno.

Il presidente LATORRE *(PD)*, preso atto delle risultanze del dibattito, propone di porre in votazione lo schema di parere da lui predisposto e illustrato nella seduta antimeridiana, impegnandosi a chiedere per iscritto al Ministro della difesa, le integrazioni richieste dai senatori Santangelo e Marton, sia in relazione all'atto del Governo in titolo, sia in relazione all'atto n. 315, del pari iscritto all'ordine del giorno, sia, ancora, in relazione ai futuri provvedimenti similari che saranno sottoposti all'esame delle Camere.

Il senatore COMPAGNONE *(AL-A)*, ricorda che già in passato era emersa la necessità di disporre di dati più puntuali in relazione ai programmi di armamento.

Il senatore MARTON *(M5S)* saluta positivamente l'iniziativa presidenziale di sollecito al ministro della Difesa.

Previa verifica del numero legale, viene infine posto in votazione lo schema di parere favorevole con osservazione proposto dal Presidente, in qualità di relatore, nell'odierna seduta antimeridiana, che risulta approvato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2016, relativo all'evoluzione B1 NT del programma FSAF/PAAMS (n. 315)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il presidente LATORRE *(PD)* dà lettura di due proposte di integrazione allo schema di parere da lui presentato pervenute da parte dei senatori Santangelo e Marton, già inviate a tutti i commissari ed in distribuzione, di identico tenore a quelle già formulate in relazione all'atto del Governo n. 314, poc'anzi esaminato.

Rinvia quindi, in relazione alle problematiche di merito sottese alle predette proposte, al dibattito già svoltosi in sede di esame dell'atto del Governo n. 314.

Dopo aver constatato che nessuno chiede di intervenire, pone infine in votazione, previa verifica del numero legale, lo schema di parere da lui illustrato nella seduta antimeridiana, che risulta approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

(1581) ***Patrizia BISINELLA e COMPAGNONE. – Disposizioni per la concessione di una promozione per merito di lungo servizio agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto***

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 9 giugno scorso.

Il presidente LATORRE, dà lettura del parere espresso il 2 agosto, dalla Commissione Bilancio, contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 01.1 (testo 2), e 2.0.100 (quest'ultimo già ritirato dal relatore nella seduta dello scorso 9 giugno), e non ostativo in ordine alla proposta 1.100.

Osserva quindi che si può procedere con le votazioni sul testo assunto a base dei lavori (di cui allo stampato 1581-A) e sugli emendamenti ad esso riferiti (pubblicati in allegato).

Previo parere contrario del relatore ASTORRE *(PD)* e del sottosegretario ROSSI, la Commissione respinge l'emendamento 01.1 (testo 2).

Si procede quindi all'esame dell'articolo 1 del provvedimento e dell'unico emendamento ad esso riferito.

Previo parere favorevole del sottosegretario ROSSI, la Commissione approva la proposta 1.100.

Successivamente, viene posto ai voti ed approvato l'articolo 1 nel suo complesso, come modificato dall'emendamento 1.100.

Si passa pertanto all'esame dell'articolo 2 e dell'unico emendamento soppressivo ad esso riferito.

Previo parere favorevole del sottosegretario ROSSI, viene posto ai voti ai sensi dell'articolo 102, comma 2, il mantenimento dell'articolo che risulta respinto.

Infine, la Commissione approva, all'unanimità dei votanti, il disegno di legge nel suo complesso, nel testo risultante dalle modificazioni approvate.

La seduta termina alle ore 15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 314

La Commissione difesa,

esaminato l'atto del Governo in titolo;

esprime parere favorevole

con le seguenti osservazioni:

a) si ravvisa la necessità di sopprimere il comma 2 della parte dispositiva dello schema di decreto, che identifica il programma come afferente al solo bilancio del Ministero dello sviluppo economico, in quanto non coerente con le premesse e con i paragrafi 5 e 6 dell'allegata relazione dello Stato maggiore della Difesa, parte integrante del decreto ai sensi del comma 1;

b) occorre altresì sostituire il paragrafo 5 dell'allegata relazione dello Stato maggiore della Difesa, relativo al costo, con una formulazione che specifichi che l'onere previsionale del programma è stimato in circa 546,8 milioni di euro (condizioni economiche 2015), che la spesa graverà sui capitoli di investimento del Ministero dello sviluppo economico (MISE) nell'ambito delle risorse recate dalla tabella E della legge n. 228 del 2012 (Legge di stabilità 2013), così come rimodulate dalla legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità 2016) per le finalità della legge n. 421 del 1996 e per un importo di 57 milioni di euro e che, per la restante parte, si provvederà a valere sulle risorse iscritte nella missione «Difesa e sicurezza del territorio» programma «Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari» dello stato di previsione del Ministero della difesa che si renderanno disponibili a seguito della preventiva rimodulazione/revisione di altre spese. Occorre inoltre specificare che, qualora ricorrano le condizioni programmatiche ed economico finanziarie, il programma potrà essere completato anche con le risorse che sarà possibile reperire da successivi provvedimenti normativi;

c) al paragrafo 6 dell'allegata relazione dello Stato maggiore della Difesa, relativo alla ripartizione del costo per esercizio finanziario, andrebbe specificato che nel 2016 vengono utilizzati 9 milioni di euro, di cui 8 milioni di euro provenienti dalla quota 2015 non ancora impegnata e che il riferimento alla copertura finanziaria del primo quadriennio andrebbe più correttamente indicato come copertura finanziaria degli esercizi fino all'anno 2020. Per quanto attiene alla copertura finanziaria oltre al 2020, si suggerisce di rinviare direttamente al precedente paragrafo 5 nella riformulazione proposta dal presente parere.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 315

La Commissione difesa,

esaminato l'atto del Governo in titolo;

esprime parere favorevole

con le seguenti osservazioni:

a) si ravvisa la necessità di sopprimere il comma 2 della parte dispositiva dello schema di decreto, che identifica il programma come afferente al solo bilancio del Ministero dello sviluppo economico, in quanto non coerente con le premesse e con i paragrafi 5 e 6 dell'allegata relazione dello Stato maggiore della Difesa, parte integrante del decreto ai sensi del comma 1;

b) è necessario sostituire il paragrafo 5 dell'allegata relazione dello Stato maggiore della Difesa, relativo al costo, con una formulazione che specifichi che l'onere previsionale del programma è stimato in circa 237,4 milioni di euro (condizioni economiche 2015), che la spesa graverà sui capitoli di investimento del Ministero dello sviluppo economico (MISE) nell'ambito delle risorse recate dalla tabella E della legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità 2016) per le finalità della legge n. 266 del 2005 e per un importo di 78,7 milioni di euro e che, per la restante parte, si provvederà a valere sulle risorse iscritte nella missione «Difesa e sicurezza del territorio», programma «Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari», dello stato di previsione del Ministero della difesa, che si renderanno disponibili a seguito della preventiva rimodulazione/revisione di altre spese. Occorre inoltre specificare che, qualora ricorrano le condizioni programmatiche ed economico finanziarie, il programma potrà essere completato anche con le risorse che sarà possibile reperire da successivi provvedimenti normativi;

c) al paragrafo 6 dell'allegata relazione dello Stato maggiore della Difesa, relativo alla ripartizione del costo per esercizio finanziario, occorre specificare, in fine, che gli importi di cui alla tabella soprastante relativi agli esercizi 2016, 2017 e 2018 sono finanziati nell'ambito delle risorse recate dalla tabella E della legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità 2016).

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1581

Art. 1.

01.1 (testo 2)

BONFRISCO, TARQUINIO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Avanzamenti di carriera a titolo onorifico)

1. Gli articoli 1076, 1077, 1082 e 1083 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, riacquistano efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2018 e si applicano esclusivamente al personale cessato dal servizio successivamente al 1º gennaio 2015 che ha maturato la medesima condizione di servizio e di carriera di coloro che, con pari grado e ruolo, sono cessati dal servizio antecedentemente alla stessa data. Con la medesima decorrenza, cessano di applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 258, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, riferite agli articoli 1076, 1077, 1082 e 1083 del citato codice.

2. Può presentare domanda per accedere ai benefici previsti dagli articoli 1076, 1077, 1082 e 1083 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, il personale di cui al comma 1, che non ha subito condanne con sentenze passate in giudicato per reati penali ed illeciti civili ed amministrativi connessi all'esercizio delle funzioni.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non producono effetti ai fini retributivi o pensionistici e dalla loro applicazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il personale di cui al comma 1, qualora richiamato in servizio ai sensi delle vigenti disposizioni, è impiegato senza assegni. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della difesa, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono adottate le norme attuative del presente articolo».

Conseguentemente, nel titolo del provvedimento, aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché per avanzamenti di carriera a titolo onorifico».

1.100
IL RELATORE

Al comma 1, capoverso articolo 1084-bis*, al comma 1, sostituire le parole:* «collocati in congedo assoluto» *con le seguenti:* «decorso il quinto anno dal raggiungimento del limite di età previsto per il grado».

Conseguentemente:

1) *al comma 1, capoverso* «art. 1084-*ter*»:

– *alla lettera* a)*, sostituire le parole* «siano stati collocati in congedo assoluto al termine del periodo di ausiliaria o della riserva» *con le seguenti:* «siano decorsi cinque anni dal raggiungimento del limite di età previsto per il grado posseduto all'atto del congedamento»;

– *alla lettera* b)*, dopo le parole* «titolo onorifico»*, inserire le seguenti:* «nè delle promozioni previste dagli articoli 1076, 1077 e 1082, nel periodo di relativa vigenza, e dall'articolo 1084 del presente codice»;

2) *al comma 1, sostituire il capoverso* «art. 1084-*quater*» *con il seguente:*

«Art. 1084-*quater*.

(Decorrenza)

1. Gli Ufficiali e i sottufficiali in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1084-*bis*, comma 2, conseguono la promozione dal giorno del collocamento in congedo assoluto. Gli Ufficiali ed i sottufficiali in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1084-*ter* conseguono la promozione di cui all'articolo 1084-*bis* con decorrenza dal giorno successivo al conseguimento del requisito di cui alla lettera *a)* del comma 1 del predetto articolo 1084-*ter*.»;

3) *al comma 1, capoverso* «art. 1084-*sexies*»:

al comma 1:

– *sostituire le parole* «1084-*bis* e 1084-*ter*» *con le seguenti:* «1084-*bis*, comma 2, o 1084-*ter*»;

– *dopo le parole* «della presente disposizione» *inserire le seguenti:* «ovvero del conseguimento del requisito di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 1084-*ter*»;

– *sopprimere il comma 2;*

4) *al comma 2, sostituire le parole* «Il Ministro della difesa provvede» *con le seguenti:* «I Ministeri interessati provvedono».

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, sopprimere la parola «assoluto».

Art. 2.

2.1
IL RELATORE

Sopprimere l'articolo.

BILANCIO (5ª)

Mercoledì 3 agosto 2016

Plenaria

621ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(2500) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il relatore LAI *(PD)* dichiara di ribadire il parere sul testo già reso alla 1ª Commissione nella seduta di ieri.

Illustra, poi, gli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che comportano maggiori oneri le proposte 1.9, 1.27, 1.28, 1.29 e 1.30. Occorre acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 2.0.1 e 2.0.2. Occorre altresì valutare le proposte 1.11, 1.12, 1.13 e 1.14. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO dichiara di concordare sulle valutazioni di onerosità effettuate dal relatore e sulla individuazione degli emendamenti che richiedono la previa redazione di una relazione tecnica. Quanto all'emendamento 1.11, ritiene che esso comporti maggiori oneri, mentre le proposte 1.12, 1.13 e 1.14 mantengono un carattere prettamente ordinamentale.

Il relatore LAI *(PD)*, nessun altro chiedendo di intervenire, propone l'approvazione di un parere così formulato: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo nella relazione tecnica aggiornata anche in relazione ai risparmi di spesa attesi, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

Esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.9, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 2.0.1, 2.0.2 e 1.11. Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti.».

Verificata la presenza del prescritto numero dei senatori, la Commissione approva.

(1892) ***Deputato Raffaella MARIANI ed altri. – Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e con presupposto. Esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte contrario)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 18 maggio.

Il presidente TONINI ricorda che l'esame del provvedimento era rimasto sospeso in relazione alla presenza di una relazione tecnica verificata negativamente.

Il vice ministro MORANDO conferma che era già stata trasmessa alla Commissione una nota del proprio Dicastero con la quale si faceva stato della circostanza che il testo poneva problemi di copertura finanziaria. Dagli approfondimenti svolti è stato possibile concludere che, tramite l'approvazione di alcuni emendamenti, tali difficoltà possono essere completamente superate. Si tratta delle proposte 1.100 (testo 2), 2.100, 2.200 e 2.300, già trasmesse alla Commissione bilancio dalla Commissione competente in sede referente. Quanto all'articolo 3 del testo, non ritiene vi siano difficoltà dal punto di vista della finanza pubblica.

Il PRESIDENTE ricorda, però, che la Commissione aveva sollevato la questione della possibile idoneità dell'articolo 3 a far venir meno risparmi già quantificati e derivanti dalla riforma strutturale degli atenei.

La senatrice COMAROLI *(LN-Aut)* ricorda che si era fatto riferimento anche all'eventuale effetto emulativo derivante da norme derogatorie, dettate per le sole scienze geologiche, rispetto ad altri settori disciplinari.

Il rappresentante del GOVERNO conferma che la deroga di carattere organizzativo disposta dall'articolo 3 ha carattere di eccezione ed è collegata alle particolari caratteristiche del settore delle scienze geologiche. La relazione tecnica predisposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca assicura che la deroga all'attuale sistema dipartimentale non comporta un minor risparmio per il sistema universitario nel suo complesso.

Il PRESIDENTE ritiene dunque che le rassicurazioni offerte dal Governo possano essere rese sotto forma di presupposto del parere.

Il relatore DEL BARBA *(PD)* illustra poi gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare in relazione al testo, per gli effetti finanziari, le proposte 1.100, 1.100 (testo 2), 1.1, 2.1, 2.2, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.200 e 2.300. Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte.

Il vice ministro MORANDO osserva che il riferimento al concetto di «neolaureati» nell'emendamento 1.1 ha carattere eccessivamente ampio e comporta, dunque, controindicazioni anche dal punto di vista finanziario e che l'emendamento 1.100 contenga una copertura non assentibile. Propone poi l'espressione di un parere di semplice contrarietà sulle proposte da 2.1 a 2.8, dal momento che appaiono avere talune controindicazioni dal punto di vista funzionale, ma impatti solo indiretti sulla finanza pubblica.

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore DEL BARBA *(PD)* propone l'approvazione di un parere così formulato: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, sul testo parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione degli emendamenti 1.100 (testo 2), 2.100, 2.200 e 2.300. Il parere è reso altresì nel presupposto che le norme di cui all'articolo 3 non facciano venire meno i risparmi determinati dalla riforma del sistema universitario. Sugli emendamenti il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1 e 1.100. Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 2.1, 2.2, 2.5, 2.6, 2.7 e 2.8. Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti.».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2342) ***Deputato Caterina PES ed altri. – Dichiarazione di monumento nazionale della Casa Museo Gramsci in Ghilarza***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore LAI *(PD)*, in sostituzione del relatore Sposetti, illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per

quanto di competenza, in relazione al testo, che non vi sono osservazioni da formulare.

Per quanto riguarda gli emendamenti, segnala che occorre valutare le proposte 1.1, 1.2 e 1.3.

Il vice ministro MORANDO dichiara di condividere la valutazione di neutralità finanziaria del testo del provvedimento. Quanto all'emendamento 1.1, osserva che la cella di detenzione di Antonio Gramsci è già attualmente conservata in modo adeguato all'interno del carcere di Turi e che pertanto la proposta emendativa non ha rilievo finanziario. Rispetto agli emendamenti 1.2 e 1.3 esprime, nel merito, il disaccordo del Governo per l'utilizzo dei fondi in questione, destinati ad altro tipo di attività, pur riconoscendo che la copertura si presenta corretta dal punto di vista contabile e di sufficienza dei fondi.

Il RELATORE, sentite le precisazioni del Governo, propone l'espressione di un parere di nulla osta su testo ed emendamenti.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2224) ***Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fucci; Fucci; Giulia Grillo ed altri; Calabrò ed altri; Vargiu ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri: Monchiero ed altri; Formisano

(Parere alla 12ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 luglio.

Il relatore LAI *(PD)* ricorda di aver illustrato una bozza di parere nell'ultima seduta di trattazione.

Il vice ministro MORANDO dichiara di condividere le osservazioni contenute nello schema di parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la proposta di parere è messa ai voti e, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, approvata.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

(2092) ***Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre disposizioni in materia di cittadinanza***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Di Lello ed altri; Vendola ed altri; Bressa; Bressa; Caterina Pes ed altri; Sandra Zampa;

Caparini ed altri; Bersani ed altri; Vaccaro; Marazziti ed altri; Fedi ed altri; Francesca La Marca ed altri; Caruso ed altri; Gozi; Renata Bueno ed altri; Caruso ed altri; Porta ed altri; Renata Polverini; Sorial ed altri; Merlo e Borghese; Elena Centemero; Bianconi; Dorina Bianchi; Fucsia Fitzgerald Nissoli ed altri; Marilena Fabbri ed altri

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 10 febbraio.

La relatrice ZANONI *(PD)*, preso atto delle argomentazioni esposte nella relazione tecnica pervenuta, illustra una bozza di parere così formulata: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con i seguenti presupposti: che le attività istruttorie connesse ai procedimenti di acquisizione della cittadinanza derivanti dall'applicazione delle nuove norme avvengano in condizione di invarianza finanziaria, tanto dal lato del gettito quanto da quello della capacità di far fronte al maggior carico di lavoro da parte delle amministrazioni competenti con le attuali dotazioni di bilancio; che l'aumento del numero di conferimenti della cittadinanza italiana non sia in grado di determinare un'espansione delle prestazioni sociali, assistenziali e sanitarie, stante l'attuale quadro normativo di tutela dei cittadini stranieri regolarmente soggiornanti.».

Il vice ministro MORANDO si esprime in senso favorevole alla proposta della relatrice.

La senatrice COMAROLI *(LN-Aut)* preannuncia il proprio voto contrario sul parere illustrato, evidenziando come sia poco realistico il presupposto di invarianza della spesa, sia in relazione alle nuove procedure amministrative connesse con i nuovi casi di cittadinanza, sia rispetto ai maggiori diritti conferiti ai residenti in Italia che acquisiscono più facilmente lo *status* di cittadino.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la proposta di parere è messa ai voti e, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, risulta approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (n. 307)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con condizione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore DEL BARBA *(PD)* illustra una proposta di parere, allegata al resoconto della seduta odierna.

La senatrice BULGARELLI *(M5S)* chiede al rappresentante del Governo se sia stata redatta una relazione tecnica.

Il vice ministro MORANDO fa rinvio alla relazione tecnica sul provvedimento di riferimento e alla nota della Ragioneria generale dello Stato del 25 luglio scorso che fornisce riscontri alle questioni di carattere finanziario sollevate dai servizi di documentazione del Senato.

In assenza di ulteriori interventi, la proposta di parere del relatore viene messa ai voti.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale (n. 308)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 16 e 19 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposti e osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore BROGLIA *(PD)* illustra una proposta di parere, pubblicata in allegato.

Il vice ministro MORANDO dichiara di condividere gli argomenti utilizzati dal relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante riordino e definizione della disciplina processuale concernente tutte le tipologie di giudizi che si svolgono innanzi la Corte dei Conti, compresi i giudizi pensionistici, i giudizi di conto e i giudizi a istanza di parte (n. 313)

(Osservazioni alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice ZANONI *(PD)* illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che la clausola di neutralità finanziaria disposta dall'articolo 219 del provvedimento in esame dovrebbe essere accompagnata, ai sensi dell'articolo 17, comma 7, quarto periodo, della legge di contabilità, da una dettagliata relazione tecnica che illustri l'impatto finanziario atteso da ogni misura, sia sul versante delle entrate che delle spese, alla luce di elementi e dati che dimostrino l'effettiva e piena sostenibilità degli oneri a carico delle sole risorse disponibili, e quindi siano in grado di suffragare l'ipotesi di invarianza dei saldi di finanza pubblica. Ciò appare particolarmente rilevante in relazione agli articoli 4, 5, 6, 23, 24, 25, 26, 27, 33, 34, 35, 55, 56, 61, 76, 97, 137, 138, 139 e 140. Con riferimento all'articolo 130, volto ad istituire il rito abbreviato al fine di deflazionare la giurisdizione e garantire l'incameramento immediato e certo di somme risarcitorie all'erario, si osserva che la relazione tecnica non fornisce gli elementi necessari a supportare l'asserita neutralità finanziaria delle disposizioni, né fornisce indicazioni in merito al presumibile impatto finanziario della riduzione, in caso di rito abbreviato, dei risarcimenti dovuti. A tal proposito, rammenta che un rito simile, seppure con massimali minori, era stato previsto dalla legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006), ai commi 231-233. Sarebbe pertanto opportuno acquisire i dati relativi all'effetto sul gettito di quelle disposizioni al fine di trarne valutazioni utili in merito alle norme in esame. Occorre infine valutare l'opportunità di inserire una clausola di monitoraggio degli effetti finanziari e dell'impatto in termini di efficacia ed efficienza della riforma, qualora questa non sia già espressamente prevista dalla legge delega.

Per ulteriori osservazioni si rinvia alla Nota di lettura n. 144 del Servizio del bilancio.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta di domani, già convocata per domani, giovedì 4 agosto, alle ore 8,30, è posticipata alle ore 9.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 9,15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 307

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo a condizione che sia inserita una clausola di neutralità finanziaria riferita all'intero provvedimento.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 308

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con i seguenti presupposti:

che le nuove attività previste dagli articoli 7, comma 5, 15 e 17 possano essere svolte nel pieno rispetto della clausola di neutralità finanziaria che assiste gli articoli in questione;

– che in relazione all'articolo 16 la provvista di cui al comma 3 sia sufficiente al funzionamento dell'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente;

– che in relazione all'articolo 22, comma 7, ove le tariffe non coprano i costi di gestione dei servizi a domanda individuale, un incremento della percentuale del costo di erogazione non debba essere finanziato dalla fiscalità generale dell'ente locale ma dalle imprese.

Si osserva inoltre che in relazione agli articoli 9 e 11 le conseguenze che potrebbero verificarsi con il cambio degli assetti proprietari delle reti dovrebbero essere attentamente monitorati da Governo e riferiti al Parlamento al fine della valutazione d'impatto di norme che incidono in modo non irrilevante su un settore cruciale per l'economia.

Si osserva altresì la genericità della norma contenuta nel comma 4 dell'articolo 26 in quanto la «messa a disposizione» degli enti locali di agenti e ufficiali da parte del Ministero dell'interno rende difficile valutare i possibili effetti onerosi che l'ente locale potrebbe dover sopportare in caso di effettivo utilizzo di tale personale.

Plenaria

622ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2271, 282, 453, 454 e 1236-A) ***Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Coscia ed altri; Annalisa Pannarale ed altri

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale sugli emendamenti)

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI *(PD)* illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione al testo, non vi sono osservazioni da formulare, atteso che tutte le condizioni poste, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio sono state recepite.

Per quanto riguarda gli emendamenti di nuova presentazione all'aula, comportano maggiori oneri le proposte 1.300, 1.302, 1.312, 1.313, 1.316, 2.318, 2.355, 2.358, 2.359, 2.370, 2.371, 2.372, 2.373, 2.0.300, 6-*bis*.300, 6-*bis*.311, 6-*bis*.312, 6-*bis*.313, 6-*bis*.316 e 6-*bis*.317. Appare necessario acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 3.300, 3.301, 3.302, 5.0.300, 6-*bis*.301, 6-*bis*.302, 6-*bis*.303, 6-*bis*.304 e 6-*bis*.0.300. Ritiene opportuno si ribadisca il parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti già presentati in Commissione di merito e ripresentati in Assemblea su cui la Commissione si era già espressa in tal senso.

Il vice ministro MORANDO dichiara di esprimere parere conforme al relatore sugli emendamenti segnalati come onerosi e su quelli che neces-

sitano di una relazione tecnica. Parimenti conviene con la necessità di ribadire i pareri già espressi alla sede referente per le proposte emendative ripresentate all'Assemblea.

La senatrice COMAROLI *(LN-Aut)* esprime dissenso rispetto alla valutazione dell'emendamento 5.0.300: esso è volto ad affrontare il problema della scelta delle agenzie di stampa di cui valersi da parte degli enti regionali e locali. Se infatti, fino a poco tempo fa era possibile una libera scelta del contraente, le recenti innovazioni legislative hanno portato a ritenere vi sia un obbligo di utilizzare sempre procedure di evidenza pubblica, con evidenti complicazioni per le amministrazioni e difficoltà per i contraenti che hanno forma di piccola o media impresa. Con l'emendamento si consente di concludere una convenzione per l'espletamento dei servizi di agenzia stampa come è permesso dalla legge alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il rappresentante del GOVERNO evidenzia che l'emendamento, nella sua attuale scrittura, permetterebbe la conclusione di un numero maggiore di convenzioni, senza prevedere una modalità di copertura dei relativi oneri. Per rendere l'emendamento neutro dal punto di vista finanziario è necessario, almeno, specificare che gli enti devono provvedere alla stipulazione di convenzioni nell'ambito delle risorse già destinate nel proprio bilancio a questi servizi.

La senatrice COMAROLI *(LN-Aut)* ritiene soddisfacente l'inserimento della specificazione illustrata dal vice ministro Morando sotto forma di condizione della Commissione bilancio.

Il senatore SPOSETTI *(PD)* interviene incidentalmente per evidenziare come il quadro normativo attualmente in discussione consenta alla categoria dei giornalisti un sistema previdenziale vistosamente derogatorio rispetto a quello di tutte le altre categorie di lavoratori.

Il PRESIDENTE sottolinea come l'articolo 2, commi 4 e 5 del disegno di legge in esame tenda ad allineare i requisiti previdenziali dei giornalisti, non a creare un regime derogatorio con maggiori costi.

Il vice ministro MORANDO concorda con quanto chiarito dal Presidente, puntualizzando che è possibile ritenere, come sostiene il senatore Sposetti, che non tutte le eccezioni stabilite per i giornalisti siano state riassorbite, ma tuttavia appare innegabile che la norma oggi all'esame del Senato tende ad un regime previdenziale più omogeneo con il resto delle categorie di lavoratori.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il relatore propone l'espressione di un parere così formulato: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emen-

damenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo.

In relazione agli emendamenti, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.300, 1.302, 1.312, 1.313, 1.316, 2.318, 2.355, 2.358, 2.359, 2.370, 2.371, 2.372, 2.373, 2.0.300, 6-*bis*.300, 6-*bis*.311, 6-*bis*.312, 6-*bis*.313, 6-*bis*.316, 6-*bis*.317, 3.300, 3.301, 3.302, 6-*bis*.301, 6-*bis*.302, 6-*bis*.303, 6-*bis*.304 e 6-*bis*.0.300.

Sulla proposta 5.0.300, il parere non è ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, in fine, delle parole: ", nell'ambito delle risorse già destinate a questo scopo nel bilancio degli enti interessati".

Ribadisce il parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti già presentati in Commissione di merito e ripresentati in Assemblea su cui la Commissione bilancio si era già espressa in tal senso.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, posta ai voti, la proposta di parere è approvata.

La seduta termina alle ore 15,20.

FINANZE E TESORO (6ª)

Mercoledì 3 agosto 2016

Plenaria

390ª Seduta

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 13,10.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante riordino e definizione della disciplina processuale concernente tutte le tipologie di giudizi che si svolgono innanzi la Corte dei Conti, compresi i giudizi pensionistici, i giudizi di conto e i giudizi a istanza di parte (n. 313)

(Osservazioni alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostative)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 luglio.

Il relatore SUSTA *(PD)* fa presente che il parere reso dalla Corte dei conti sul provvedimento in esame contiene in relazione alle parti di competenza della Commissione suggerimenti di carattere tecnico che non appaiono meritevoli di specifico approfondimento. Propone quindi di esprimere osservazioni non ostative.

La senatrice BOTTICI *(M5S)* considera incongruo non svolgere approfondimenti sugli aspetti di competenza alla luce dei rilievi espressi dalla Corte dei conti in particolare in merito al contenuto dell'articolo 172, giudicato restrittivo rispetto alla recente giurisprudenza della stessa Corte, escludendo le possibilità di pronuncia nelle fattispecie di accertamento negativo di responsabilità. Critica pertanto l'orientamento sbriga-

tivo e poco approfondito del relatore e della maggioranza. Preannuncia che il proprio Gruppo non parteciperà alla votazione.

Il presidente Mauro Maria MARINO si sofferma analiticamente sui rilievi formulati dalla Corte dei conti, con particolare riferimento all'articolo 172, richiamando in premessa i rapporti tra il principio della divisione dei poteri e il ruolo dei giudici nell'interpretazione delle leggi. In tale ottica, esprime l'opinione che la giurisprudenza non può sostituirsi a quanto disposto dal potere legislativo ai fini della definizione della disciplina processuale, pur essendo parte attiva nell'individuazione del diritto applicabile. Rimarca poi che le osservazioni sulle parti di competenza, non presentano aspetti tali da richiedere un'ulteriore analisi.

Il relatore SUSTA *(PD)* rileva che le perplessità sollevate nel parere della Corte dei conti, benché significative per taluni aspetti di merito, esulano dall'ambito di competenza della Commissione in sede consultiva, mentre deve essere rilevata positivamente la coerenza fra la volontà del legislatore delegante e il testo predisposto dal Governo. Conseguentemente non emerge alcuna necessità di conformare le disposizioni sul processo di cui agli articoli 172 e seguenti alla recente giurisprudenza della Corte dei conti. Si sofferma poi a commentare le previsioni in materia di recupero dei crediti di cui all'articolo 214, anch'esso oggetto di ulteriori rilievi da parte del giudice contabile, le quali, viceversa, appaiono adeguate allo scopo di tutelare l'amministrazione titolare di diritto di credito. Ribadisce infine la proposta di parere di nulla osta

La proposta di osservazioni formulata dal relatore viene quindi posta in votazione e, verificata la presenza del numero legale per deliberare, approvata dalla Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Mauro Maria MARINO riferisce che è stata richiesta al Ministro dell'economia e delle finanze la trasmissione dei rapporti del Fondo Monetario Internazionale e dell'OCSE concernenti il sistema delle Agenzie fiscali, al fine di programmarne l'esame ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento.

La Commissione prende atto.

La senatrice BOTTICI *(M5S)* chiede se il dottor Minenna, funzionario della Consob, sia stato contattato per essere audito dalla Commissione nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle condizioni del sistema bancario e finanziario italiano e la tutela del risparmio precedentemente alla sua nomina ad assessore di Roma Capitale.

Il presidente Mauro Maria MARINO fa presente che la circostanza non risulta alla Presidenza. Ricorda peraltro che nell'ambito della medesima indagine conoscitiva, si è svolta l'audizione del dottor Vegas, presidente della Consob.

La seduta termina alle ore 13,25.

ISTRUZIONE (7ª)

Mercoledì 3 agosto 2016

Plenaria

296ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
CONTE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.

La seduta inizia alle ore 8,55.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2016 (n. 319)

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Nel dibattito prende la parola il senatore BOCCHINO *(Misto-SI-SEL)*, il quale stigmatizza il taglio del Fondo ordinario per gli enti di ricerca (FOE) di circa 25 milioni di euro rispetto all'anno scorso, domandando come sia maturata detta decurtazione. Rileva poi che i 430 milioni precedentemente assegnati all'Agenzia spaziale italiana (ASI) per la partecipazione ad attività internazionali gestite dall'Agenzia spaziale europea (ESA) sono stati spostati dalle assegnazioni ordinarie alle attività di ricerca a valenza internazionale. L'effetto di tale spostamento è stata la riduzione dell'assegnazione ordinaria, su cui si calcola peraltro la quota premiale del 7 per cento. Ne è conseguita una diminuzione anche della predetta quota premiale, che passa da circa 99 milioni a 69 milioni di euro. In proposito, pur ipotizzando che tale finanziamento premiale venga azzerato, tenuto conto che esso dovrebbe valere piuttosto su fondi aggiuntivi, lamenta comunque la riduzione delle assegnazioni ordinarie e ritiene che

tali risorse potevano essere reimmesse nel sistema su altre progettualità. Del resto, prosegue, l'andamento del FOE dal 2011 al 2018, descritto nella relazione illustrativa, mostra proprio detto decremento che, per il 2016, se confrontato con la previsione inserita nel riparto FOE 2015, ha una consistenza addirittura maggiore, atteso che il Dicastero aveva inizialmente previsto di assegnare 1,7 miliardi di euro nel 2016 mentre per l'anno in corso risultano realmente assegnati 1,67 miliardi di euro. Ciò fa presumere pertanto a suo avviso che anche la somma ipotizzata per il 2017 potrebbe subire un ulteriore taglio, a dimostrazione della scarsa capacità di gestione a lungo termine dell'entità dei finanziamenti da parte del Dicastero.
Quanto alle novità dell'atto, riconosce che per la prima volta il FOE viene ripartito in presenza del Programma nazionale della ricerca (PNR) 2015-2020. Analizzando proprio il PNR, a livello di stanziamenti disaggregati, si nota che dei circa 2,5 miliardi destinati alla ricerca, 500 milioni di euro provengono dal Fondo di sviluppo e coesione e sono le uniche risorse nuove, mentre i restanti 2 miliardi sono stanziamenti già a bilancio. Di tali risorse, circa 339 milioni di euro sono previsti per il FOE nel triennio: si tratta perciò di circa 110 milioni all'anno, che rappresentano proprio la somma degli interventi descritti nella relazione illustrativa con riferimento agli obiettivi del PNR, quali l'internazionalizzazione, il capitale umano, il programma nazionale infrastrutture e la cooperazione pubblico-privato. In aggiunta a ciò, nella relazione si specifica che gli «enti sono sollecitati all'impiego delle risorse per implementare le azioni descritte»; in altre parole, nonostante non siano previsti fondi aggiuntivi, si impone un obbligo di destinazione a carico delle assegnazioni ordinarie, anche cofinanziando eventuali iniziative ministeriali. Ciò determina una situazione a suo giudizio assurda, nella quale gli enti, per poter accedere a risorse ulteriori, devono utilizzare delle risorse proprie in cofinanziamento.

Pur concordando che il PNR indirizzi la ricerca, reputa paradossale obbligare gli enti a perseguire determinati obiettivi con i fondi ordinari, rilevando come ciò – a risorse invariate – costituisca addirittura una presa in giro e il PNR si sostanzi in un limite. Ipotizza peraltro che una dinamica analoga venga utilizzata per il Fondo di finanziamento ordinario (FFO), parimenti citato nel PNR, per il quale le università dovranno utilizzare risorse già in bilancio con un vincolo di destinazione.

Deplora peraltro l'assenza del finanziamento a favore della ricerca di base nel PNR, tenuto conto che le 12 tematiche previste non fanno che ricalcare quelle di *Horizon* 2020. Si domanda quindi come alcuni enti di ricerca possano intraprendere attività ad esempio sul *Made in Italy* o sulla *Blue growth*, che nulla hanno a che fare a suo avviso con le attività proprie di tali organismi. Lamenta perciò che siano state assunte in maniera acritica le tematiche europee sulla ricerca applicata senza dare la possibilità agli enti di svolgere ricerca di base su ambiti nazionali. Nel sottolineare come gli enti debbano concorrere liberamente su progetti europei, stigmatizza la rinuncia di fatto alla ricerca di base, che dimostra a suo giudizio il fallimento del Ministero nell'elaborazione del proprio programma nazionale della ricerca.

Ravvisa inoltre alcune stranezze nello schema di decreto, nel quale non risultano citati gli 8 milioni di euro previsti dalla legge di stabilità 2016 per il piano di assunzioni che – precisa – non bilancia affatto il taglio operato sul Fondo. Mancano altresì a suo avviso i 15 milioni di euro che la legge di stabilità aveva previsto per il finanziamento dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) proprio a carico del FOE. Sollecita conclusivamente un chiarimento su tali questioni, anche per capire se l'atto in titolo risulta solo una parte di quello realmente previsto.

Il senatore TOCCI *(PD)* ricorda di aver osservato, durante l'audizione del ministro Stefania Giannini, che i presunti 2 miliardi di euro per la ricerca, citati nel PNR, non risultavano da nessun atto legislativo, non essendo perciò risorse nuove. Il decremento previsto dall'atto in titolo conferma quindi a suo avviso tali preoccupazioni, visto che non vi sono risorse aggiuntive ma si introducono vincoli su provvedimenti ordinari. Rileva infatti criticamente come venga imposto al FOE di rispondere alle finalità del PNR, vincolando le somme già nel bilancio degli enti. Tiene peraltro a precisare che le assegnazioni ordinarie riguardano essenzialmente le spese fisse e sono già state ridotte negli ultimi anni.

Reputa inoltre incredibile che tali vincoli non siano espressamente indicati nel testo del decreto ma solo nella relazione illustrativa, con una prosa a suo avviso poco giuridica. Altrettanto oscuro è il riferimento ad una direttiva del Ministro non reperibile in rete, così come risulta curioso che nelle norme non vengano esplicitati gli obiettivi di impiego delle risorse. In merito alla predetta direttiva ministeriale, si interroga sull'esistenza in capo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di competenze scientifiche tali da consentirgli indicazioni specifiche agli enti di ricerca. Ritiene infatti che qualora si voglia esercitare una funzione direttiva di tal genere dovrebbe esserci una struttura realmente competente, assimilabile ad una vera e propria Agenzia.

Ritiene pertanto che si sia verificato un completo stravolgimento della logica del Fondo ordinario, nato negli anni Novanta per porre fine alle numerose leggi di settore che creavano frammentazione. Nel tempo tuttavia il Dicastero, non avendo le risorse per sviluppare proprie iniziative, ha imposto al Fondo il perseguimento di obiettivi esterni, come ad esempio i progetti bandiera. Al contempo, prosegue, sono stati inseriti nel FOE enti diversi, con la conseguenza che la stessa composizione del Fondo risulta oggi opinabile.

Analoghe incongruenze si riscontrano peraltro sui finanziamenti premiali, che di fatto si riducono a meri progetti concordati tra il Dicastero e i presidenti degli enti. Afferma invece che la vera premialità consiste in una competizione scientifica su singoli progetti. Nel ricordare la validità del Fondo per gli Investimenti della Ricerca di Base (FIRB), lamenta che nel PNR si ripete un errore di impostazione perpetrato da oltre un decennio.

Riconosce comunque che, anche a causa dell'ennesimo ritardo nella trasmissione dell'atto, gli enti hanno bisogno di tali assegnazioni e dunque

risulta difficile un cambiamento di approccio. Sollecita conclusivamente il relatore a inserire quanto meno nel parere un richiamo ad evitare l'uso improprio del vincolo ministeriale nel Fondo ordinario, stigmatizzando che gli enti non possono essere vincolati da una direttiva ministeriale.

Il PRESIDENTE, non essendoci altri iscritti a parlare, dichiara chiuso il dibattito.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

Plenaria

297ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Cesaro e per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.

La seduta inizia alle ore 13,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2016 (n. 319)

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizione e osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – si era conclusa la discussione generale.

In sede di replica, il relatore CONTE *(AP (NCD-UDC))* illustra uno schema di parere favorevole con una condizione e con osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto, nel quale dichiara di aver recepito le considerazioni emerse nel dibattito nonché ulteriori spunti fatti pervenire per le vie brevi dal senatore Tocci.

Il senatore BOCCHINO *(Misto-SI-SEL)* ringrazia il relatore per aver accolto le indicazioni circa l'inopportunità di una sorta di eterodirezione

attraverso il Programma nazionale della ricerca (PNR). Chiede tuttavia di specificare, nell'osservazione n. 1, che il calo delle assegnazioni ordinarie causa anche un decremento del finanziamento premiale, non compensato da alcun altra voce di spesa, con il risultato di una riduzione complessiva del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE).

In merito all'osservazione n. 2, rileva criticamente che nello schema di decreto sul riparto dei finanziamenti premiali per il 2015 mancavano i riferimenti alla ricerca di base, presenti invece nell'analogo decreto per il 2014. Al riguardo, chiede di inserire una sollecitazione affinché per i finanziamenti premiali 2016 gli enti possano presentare domande per la ricerca di base a valere sulla quota del 30 per cento.

Il relatore CONTE *(AP (NCD-UDC))* si dichiara d'accordo con le precisazioni del senatore Bocchino e riformula conseguentemente lo schema di parere.

Il senatore BOCCHINO *(Misto-SI-SEL)*, nel ringraziare il relatore per tali ulteriori modifiche, si dichiara molto critico sul riparto del FOE in esame. Qualora l'Esecutivo dia seguito alle osservazioni e alla condizione contenute nello schema di parere, l'anno prossimo sarà possibile esprimere un orientamento diverso. Tuttavia, per l'anno corrente, ravvisa l'assoluta mancanza di capacità di programmazione strategica e dunque dichiara il voto di astensione del suo Gruppo.

Il senatore TOCCI *(PD)* dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo, ringraziando il relatore per la disponibilità manifestata a modificare lo schema di parere. Nel precisare che persistono ulteriori criticità sottese all'atto, ritiene comunque che esse possano essere affrontate in maniera sistematica in altra sede.

La senatrice MONTEVECCHI *(M5S)* dà atto al relatore di aver inserito importanti indicazioni. Concorda tuttavia con le ragioni del senatore Bocchino, ritenendo peraltro che alcune osservazioni potevano essere trasformate in condizioni. Dichiara pertanto il voto di astensione del suo schieramento.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere favorevole con condizione e osservazioni, come riformulato, pubblicato in allegato al resoconto.

IN SEDE REFERENTE

(1375) ***PAGLIARI ed altri. – Modifiche alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Festival Verdi di Parma e Busseto***

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 12 aprile, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – la relatrice ha presentato ulteriori

emendamenti, pubblicati in allegato a quella seduta. Comunica poi che è pervenuto il parere della Commissione bilancio sul testo e sugli emendamenti presentati. Fa presente inoltre che risultano ritirati gli emendamenti 1.1, 1.2 e 2.1.

Si passa indi all'espressione dei pareri sull'ordine del giorno e sulle proposte emendative presentate.

La relatrice PUGLISI *(PD)* esprime un parere positivo sull'ordine del giorno G/1375/1/7ª, raccomandando l'approvazione degli emendamenti a sua firma agli articoli 1 e 2, su cui peraltro è condizionato, ai sensi dell'articolo 81, della Costituzione, il parere non ostativo della Commissione bilancio. Ritira quindi l'1.0.1, in quanto le relative disposizioni sono già state inserite all'articolo 24, comma 3-*quinquies*, del disegno di legge n. 2495.

Il sottosegretario CESARO si esprime in senso conforme alla relatrice, accogliendo l'ordine del giorno G/1375/1/7ª.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti 1.1 (testo 2), 1.2 (testo 2) e 2.1 (testo 2).

Il PRESIDENTE registra con compiacimento che tali approvazioni sono avvenute all'unanimità.

Concluso l'esame degli emendamenti, la Commissione conferisce all'unanimità mandato alla relatrice a riferire favorevolmente in Assemblea sul testo, con le modifiche approvate, autorizzandola ad apportare gli eventuali coordinamenti di forma che si renderanno necessari.

(1892) ***Deputato Raffaella MARIANI ed altri. – Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche***, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 7 giugno.

Il PRESIDENTE comunica che è pervenuto il parere della Commissione bilancio tanto sul testo quanto sugli emendamenti. Segnala in particolare che il parere non ostativo sul testo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione degli emendamenti 1.100 (testo 2), 2.100, 2.200 e 2.300. Comunica altresì che l'emendamento 1.100 risulta ritirato.

In sede di articolo 1, la relatrice DI GIORGI *(PD)* raccomanda l'approvazione dell'1.100 (testo 2), esprimendo un parere contrario sull'1.1.

Il sottosegretario CESARO si esprime in senso conforme alla relatrice.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva l'emendamento 1.100 (testo 2).

Posto ai voti, l'emendamento 1.1 è invece respinto.

In sede di articolo 2, la relatrice DI GIORGI *(PD)* raccomanda l'approvazione del 2.100, 2.200 e 2.300. Esprime poi un parere favorevole sul 2.1, limitatamente alle lettere b) e c), invitando i firmatari a ritirare gli emendamenti 2.5, 2.6 e 2.8, in quanto analoghi. Il parere è invece contrario sul 2.1, lettera a) (identico al 2.2), nonché 2.3, 2.4 e 2.7.

Il sottosegretario CESARO si esprime in senso conforme alla relatrice.

Il senatore BOCCHINO *(Misto-SI-SEL)*, alla luce del parere favorevole espresso dalla relatrice sul 2.1, lettere b) e c), ritira gli emendamenti 2.5, 2.6 e 2.8.

Posto ai voti, l'emendamento 2.100 è approvato.

Il PRESIDENTE avverte che l'emendamento 2.1 sarà posto ai voti per parti separate.

Vengono dunque posti ai voti congiuntamente gli identici emendamenti 2.1, lettera a), e 2.2, che risultano respinti.

La Commissione approva invece il 2.1, lettere b) e c).

Gli emendamenti 2.3, 2.4 e 2.7 risultano decaduti per assenza del proponente.

Con separate votazioni, la Commissione approva gli emendamenti 2.200 e 2.300.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, la Commissione conferisce infine mandato alla relatrice a riferire favorevolmente in Assemblea sul testo, con le modifiche approvate, autorizzandola ad apportare eventuali coordinamenti di forma necessari.

La seduta termina alle ore 13,45.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 319

La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, il decreto ministeriale per il riparto in titolo,

premesso che la ripartizione del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) è effettuata sulla base della programmazione strategica preventiva, nonché tenendo conto (per la ripartizione di una quota non inferiore al 7 per cento del Fondo, soggetta ad incrementi annuali) dei risultati della valutazione della qualità della ricerca scientifica (VQR) condotta dall'Agenzia nazionale di valutazione della ricerca (ANVUR) e di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti;

osservato che in base ad altre disposizioni normative intervenute fra il 2010 e il 2015, parte delle risorse del FOE è stata destinata anche ad ANVUR, INDIRE e INVALSI e che sono state effettuate – da ultimo, con la legge di stabilità 2016 – alcune riduzioni di risorse, contemperate però da stanziamenti ulteriori per l'assunzione di ricercatori;

preso atto che l'importo totale, pari a 1,672 miliardi di euro è suddiviso fra assegnazioni ordinarie e straordinarie: le prime ammontano a euro 993,3 milioni di euro, mentre le seconde ammontano a 579,2 milioni di euro e sono costituite dalle somme per attività di ricerca a valenza internazionale (euro 515,8 milioni), dalle somme per il finanziamento di particolari progettualità di carattere straordinario (euro 32,3 milioni), dalle somme per progetti bandiera e progetti di interesse (euro 27 milioni), dalle somme autorizzate dal decreto-legge n.?104 del 2013 per l'assunzione di personale da parte dell'INGV;

considerato inoltre che la residua somma di 99,8 milioni di euro è destinata al finanziamento di iniziative fissate per legge;

osservato che 430 milioni di euro, in precedenza inclusi tra le assegnazioni ordinarie dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), sono stati trasferiti tra le attività di ricerca a valenza internazionale, con l'effetto di ridurre il finanziamento ordinario su cui si calcola peraltro la quota premiale, passata da circa 99 milioni di euro a 69 milioni di euro;

rilevato tuttavia criticamente che, ancora una volta, le disponibilità complessive del bilancio 2016 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca non hanno consentito di assicurare risorse aggiuntive per la quota premiale;

valutato inoltre che lo schema individua i primi criteri da utilizzare per il riparto della quota premiale, secondo cui il 70 per cento è ripartito

in base ai risultati della VQR 2004-2010, basata su prodotti attesi, indicatori di qualità della ricerca di area e di struttura, valutazione complessiva di ogni ente, tenendo conto del valore medio delle quote premiali erogate negli anni 2014 e 2015, mentre il 30 per cento della quota è ripartita sulla base di specifici programmi e progetti proposti anche in collaborazione fra gli enti;

tenuto conto che con successivo decreto ministeriale, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, sono fissati i criteri di assegnazione del 30 per cento della quota premiale, i termini e le modalità della procedura;

tenuto conto che il provvedimento si relaziona per la prima volta anche al Programma nazionale di ricerca (PNR) 2015-2020, approvato con delibera CIPE n. 2/2016 del 1º maggio 2016, che tra l'altro si pone come un piano in grado di coordinare ed integrare le diverse risorse esistenti, sia nazionali che regionali, agganciandole con le risorse messe a disposizione dall'Europa;

manifestate perplessità sul fatto che le assegnazioni ordinarie vengano di fatto vincolate ad obiettivi esterni, quali quelli indicati nel PNR, non sempre rispondenti alle attività proprie degli enti di ricerca e alle caratteristiche della ricerca di base;

ritenuto necessario chiarire il valore prescrittivo della sollecitazione, contenuta nella relazione illustrativa che accompagna lo schema di decreto, affinchè gli enti impieghino le risorse programmate per implementare le azioni richiamate nel PNR e riconducibili al Programma quadro *Horizon* 2020;

considerato che per l'elaborazione dei bilanci di previsione 2017 e 2018, gli enti potranno utilizzare come riferimento il 100 per cento dell'assegnazione ordinaria stabilita per il 2016, fatte salve eventuali riduzioni derivanti da disposizioni di contenimento della spesa pubblica;

rilevato che, in occasione dell'affare assegnato su *Horizon* 2020, la Commissione ha approvato una risoluzione *(Doc*. XXIV, n. 61) nella quale si impegnava il Governo ad «avviare un percorso di progressivo incremento degli investimenti nella ricerca, onde raggiungere quanto meno il livello medio europeo di finanziamento»;

esprime parere favorevole con la seguente condizione:

si ritiene inopportuno e illegittimo vincolare le assegnazioni ordinarie ad obiettivi di fatto estranei alle attività proprie degli enti, peraltro attraverso un mero rinvio ad una direttiva ministeriale, citata nelle premesse, ma i cui contenuti non sono esplicitati nelle norme dello schema di decreto né nella legislazione di settore;

e con le seguenti osservazioni:

1. si rileva criticamente un calo delle assegnazioni ordinarie anche in conseguenza dello spostamento di una quota del contributo dell'ASI, correlato ad attività internazionali, all'interno delle attività di ricerca a valenza internazionale;

2. per l'assegnazione della quota premiale di cui all'articolo 2, tenuto conto che è in fase di svolgimento la VQR 2011-2014 i cui risultati saranno disponibili entro il 31 ottobre 2016, si invita a valutare l'opportunità di far riferimento ai risultati della predetta VQR 2011-2014;

3. si reputa necessario, per il 2017, che il Governo rispetti le tempistiche previste per la trasmissione dello schema di decreto di riparto, tanto più che secondo l'articolo 3 il predetto decreto dovrà essere trasmesso alle Camere entro il 30 aprile 2017.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 319

La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, il decreto ministeriale per il riparto in titolo,

premesso che la ripartizione del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) è effettuata sulla base della programmazione strategica preventiva, nonché tenendo conto (per la ripartizione di una quota non inferiore al 7 per cento del Fondo, soggetta ad incrementi annuali) dei risultati della valutazione della qualità della ricerca scientifica (VQR) condotta dall'Agenzia nazionale di valutazione della ricerca (ANVUR) e di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti;

osservato che in base ad altre disposizioni normative intervenute fra il 2010 e il 2015, parte delle risorse del FOE è stata destinata anche ad ANVUR, INDIRE e INVALSI e che sono state effettuate – da ultimo, con la legge di stabilità 2016 – alcune riduzioni di risorse, contemperate però da stanziamenti ulteriori per l'assunzione di ricercatori;

preso atto che l'importo totale, pari a 1,672 miliardi di euro è suddiviso fra assegnazioni ordinarie e straordinarie: le prime ammontano a euro 993,3 milioni di euro, mentre le seconde ammontano a 579,2 milioni di euro e sono costituite dalle somme per attività di ricerca a valenza internazionale (euro 515,8 milioni), dalle somme per il finanziamento di particolari progettualità di carattere straordinario (euro 32,3 milioni), dalle somme per progetti bandiera e progetti di interesse (euro 27 milioni), dalle somme autorizzate dal decreto-legge n.?104 del 2013 per l'assunzione di personale da parte dell'INGV;

considerato inoltre che la residua somma di 99,8 milioni di euro è destinata al finanziamento di iniziative fissate per legge;

osservato che 430 milioni di euro, in precedenza inclusi tra le assegnazioni ordinarie dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), sono stati trasferiti tra le attività di ricerca a valenza internazionale, con l'effetto di ridurre il finanziamento ordinario su cui si calcola peraltro la quota premiale, passata da circa 99 milioni di euro a 69 milioni di euro;

rilevato tuttavia criticamente che, ancora una volta, le disponibilità complessive del bilancio 2016 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca non hanno consentito di assicurare risorse aggiuntive per la quota premiale;

valutato inoltre che lo schema individua i primi criteri da utilizzare per il riparto della quota premiale, secondo cui il 70 per cento è ripartito

in base ai risultati della VQR 2004-2010, basata su prodotti attesi, indicatori di qualità della ricerca di area e di struttura, valutazione complessiva di ogni ente, tenendo conto del valore medio delle quote premiali erogate negli anni 2014 e 2015, mentre il 30 per cento della quota è ripartita sulla base di specifici programmi e progetti proposti anche in collaborazione fra gli enti;

tenuto conto che con successivo decreto ministeriale, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, sono fissati i criteri di assegnazione del 30 per cento della quota premiale, i termini e le modalità della procedura;

tenuto conto che il provvedimento si relaziona per la prima volta anche al Programma nazionale di ricerca (PNR) 2015-2020, approvato con delibera CIPE n. 2/2016 del 1º maggio 2016, che tra l'altro si pone come un piano in grado di coordinare ed integrare le diverse risorse esistenti, sia nazionali che regionali, agganciandole con le risorse messe a disposizione dall'Europa;

manifestate perplessità sul fatto che le assegnazioni ordinarie vengano di fatto vincolate ad obiettivi esterni, quali quelli indicati nel PNR, non sempre rispondenti alle attività proprie degli enti di ricerca e alle caratteristiche della ricerca di base;

ritenuto necessario chiarire il valore prescrittivo della sollecitazione, contenuta nella relazione illustrativa che accompagna lo schema di decreto, affinchè gli enti impieghino le risorse programmate per implementare le azioni richiamate nel PNR e riconducibili al Programma quadro *Horizon* 2020;

considerato che per l'elaborazione dei bilanci di previsione 2017 e 2018, gli enti potranno utilizzare come riferimento il 100 per cento dell'assegnazione ordinaria stabilita per il 2016, fatte salve eventuali riduzioni derivanti da disposizioni di contenimento della spesa pubblica;

rilevato che, in occasione dell'affare assegnato su *Horizon* 2020, la Commissione ha approvato una risoluzione *(Doc*. XXIV, n. 61) nella quale si impegnava il Governo ad «avviare un percorso di progressivo incremento degli investimenti nella ricerca, onde raggiungere quanto meno il livello medio europeo di finanziamento»;

esprime parere favorevole con la seguente condizione:

A. si ritiene inopportuno e illegittimo vincolare le assegnazioni ordinarie ad obiettivi di fatto estranei alle attività proprie degli enti, peraltro attraverso un mero rinvio ad una direttiva ministeriale, citata nelle premesse, ma i cui contenuti non sono esplicitati nelle norme dello schema di decreto né nella legislazione di settore;

e con le seguenti osservazioni:

1. si rileva criticamente un calo delle assegnazioni ordinarie anche in conseguenza dello spostamento di una quota del contributo dell'ASI, correlato ad attività internazionali, all'interno delle attività di ricerca a valenza internazionale; tale riduzione comporta un ridimensionamento com-

plessivo del Fondo, su cui peraltro si calcola la quota premiale, parimenti ridotta di circa 30 milioni di euro, che non è compensato in altre voci di spesa;

2. per l'assegnazione della quota premiale di cui all'articolo 2, tenuto conto che è in fase di svolgimento la VQR 2011-2014 i cui risultati saranno disponibili entro il 31 ottobre 2016, si invita a valutare l'opportunità di far riferimento ai risultati della predetta VQR 2011-2014. A ciò si aggiunge la necessità di reinserire, per il riparto della quota premiale 2016, la possibilità di presentare domande per la ricerca di base, a valere sul 30 per cento ripartito a base a specifici programmi e progetti;

3. si reputa necessario, per il 2017, che il Governo rispetti le tempistiche previste per la trasmissione dello schema di decreto di riparto, tanto più che secondo l'articolo 3 il predetto decreto dovrà essere trasmesso alle Camere entro il 30 aprile 2017.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 279

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Orario: dalle ore 13,50 alle ore 14,10

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

Mercoledì 3 agosto 2016

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 130

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

Orario: dalle ore 14,40 alle ore 15

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

IGIENE E SANITÀ (12ª)

Mercoledì 3 agosto 2016

Plenaria

372ª Seduta

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza del Sindacato nazionale autonomo medici italiani (SNAMI), il dottor Angelo Testa, presidente nazionale, il dottor Salvatore Cauchi, vice segretario organizzativo nazionale, e il dottor Antonino Grillo, addetto stampa nazionale

La seduta inizia alle ore 8,35.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale con particolare riferimento alla garanzia dei principi di universalità, solidarietà ed equità: audizione di rappresentanti del Sindacato nazionale autonomo medici italiani (SNAMI)

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta di ieri.

La PRESIDENTE rivolge un saluto di benvenuto agli ospiti ed introduce i temi dell'audizione all'ordine del giorno.

Il dottor TESTA, dopo aver inquadrato il ruolo e le funzioni del medico di medicina generale all'interno del Servizio sanitario nazionale, osserva che la riforma introdotta dalla legge n. 189 del 2012 è inadeguata e peraltro non supportata da risorse idonee a consentirne l'attuazione. È dell'avviso che il Servizio sanitario nazionale debba essere migliorato senza tuttavia addivenire a stravolgimenti.

Rileva come la diminuzione dei posti letto ospedalieri non sia stata accompagnata da una idonea ristrutturazione della medicina del territorio:

ciò fa sì che molti pazienti anziani, dopo essere stati dimessi dall'ospedale, tornino ad un domicilio dove non trovano assistenza strutturata, rischiando così una nuova ospedalizzazione.

Soggiunge che andrebbe rivisto il sistema di accesso ai pronto soccorso, attraverso una responsabilizzazione degli utenti circa il corretto utilizzo dei dipartimenti d'emergenza, e attraverso un dimensionamento flessibile delle strutture, che consenta di adeguare le dotazioni ed il personale ai momenti stagionali di alta concentrazione di patologie.

Sottolinea come sia prioritario, per lo SNAMI, che ogni modello innovativo sia configurato in maniera tale da scongiurare la perdita di ore lavorative o di posti di lavoro.

Passa quindi a trattare delle tematiche relative al progressivo invecchiamento della classe medica e alla tendenza ai pensionamenti anticipati, e di quelle correlate della programmazione e della formazione dei nuovi professionisti della medicina generale.

Evidenzia l'importanza dell'implementazione del fascicolo sanitario elettronico e della cartella condivisa tra ospedale, pronto soccorso, medici specialisti convenzionati e medici del territorio, auspicando la definitiva eliminazione della documentazione cartacea grazie alla cosiddetta ricetta dematerializzata.

Quanto al ruolo unico della medicina generale, reputa necessaria una regolamentazione chiara degli aspetti legati ai ruoli e alle mansioni, onde evitare incertezze e sovrapposizioni.

In tema di continuità assistenziale, osserva che occorrerebbero misure diversificate a seconda del contesto territoriale: dai dati a disposizione, ad esempio, risulta che nelle grandi città potrebbe essere opportuno assicurare una maggiore copertura nelle ore diurne, fermo restando che ogni soluzione dovrebbe essere tale da contemperare il mantenimento delle ore lavorative dei medici e la qualità del servizio agli utenti.

In conclusione, si sofferma sul ruolo dei medici di medicina generale nell'educazione al corretto utilizzo dei servizi sanitari e alla prevenzione, e sottolinea come per il miglioramento delle cure territoriali siano necessarie misure di tipo strutturale e organizzativo, come ad esempio la realizzazione di RSA e di altre strutture utili a favorire la rapida deospedalizzazione.

Considerata la necessità di passare alla trattazione di altri argomenti all'ordine del giorno, la PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell'audizione.

Conviene la Commissione.

Ringraziati gli ospiti e acquisito il loro assenso alla pubblicazione della documentazione consegnata, la PRESIDENTE rinvia quindi il seguito dell'indagine conoscitiva.

IN SEDE REFERENTE

(998-B) ***Paola TAVERNA ed altri. – Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie,*** approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La PRESIDENTE comunica che nella giornata odierna potrebbe pervenire l'assenso formale del Governo al trasferimento in sede deliberante; pertanto, nella mattinata di domani potrebbe avere luogo la discussione del disegno di legge nella nuova sede, ove la Presidenza del Senato abbia avuto modo di disporre la richiesta riassegnazione.

Avverte che l'esame del disegno di legge in titolo nella nuova sede, nella giornata di domani, sarà svolto in una seconda seduta antimeridiana, convocata appositamente per la quale è richiesta la verifica del numero legale.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(2224) ***Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fucci; Fucci; Giulia Grillo ed altri; Calabrò ed altri; Vargiu ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Monchiero ed altri; Formisano

(1134) ***BIANCO ed altri. – Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e di responsabilità in ambito medico e sanitario***

(1648) ***ROMANO ed altri. – Norme per la tutela della salute, per la disciplina del rischio e della responsabilità professionale medica***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 26 luglio.

La PRESIDENTE comunica che il Relatore ha presentato diversi nuovi emendamenti, riferiti al titolo del provvedimento e agli articoli 1, 2, 4, 8, 10 e 15; egli ha altresì riformulato in testi 2 gli emendamenti 5.14, 9.21, 11.1 e 15.10; sono stati riformulati in testi 2, rispettivamente dalla senatrice Padua e dalla senatrice Granaiola, anche gli emendamenti 9.42 e 10.35, pubblicati in allegato.

La Commissione prende atto.

La PRESIDENTE propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti, da riferire ai nuovi emendamenti del Relatore, alle ore 10 di martedì 6 settembre.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(447) ***Maria RIZZOTTI. – Disciplina delle attività nel settore funerario e disposizioni in materia di dispersione e conservazione delle ceneri***

(1611) ***VACCARI ed altri. – Disciplina delle attività funerarie***

(2492) ***MANDELLI ed altri. – Disciplina delle attività nel settore funerario e disposizioni in materia di dispersione e conservazione delle ceneri***

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 447 e 1611, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 2492 e rinvio. Adozione di un testo unificato)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta 27 luglio.

La PRESIDENTE comunica che è stato assegnato alla Commissione, in sede referente, il disegno di legge n. 2492, del senatore Mandelli e altri.

La Commissione prende atto.

La Presidente, poiché il succitato disegno di legge mira a introdurre una nuova disciplina del settore funerario, stante l'identità di materia trattata, propone di congiungerne l'esame a quello dei disegni di legge 1611 e 447, dando il testo per illustrato.

Conviene la Commissione.

La relatrice MATURANI *(PD)* illustra lo schema di testo unificato da ella predisposto per i tre disegni di legge oggetto di esame congiunto, pubblicato in allegato, proponendone l'adozione quale testo base per il seguito dell'esame.

Conviene la Commissione.

In risposta a una richiesta di delucidazioni del senatore GAETTI *(M5S)*, la PRESIDENTE fa rilevare che deve ancora essere svolta la discussone generale, ragione per cui è ipotizzabile che si giunga alla fase emendativa nel prossimo mese di ottobre, fermo restando che la programmazione dei lavori verrà definita in sede di Ufficio di Presidenza alla ripresa dell'attività parlamentare.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2224

Art. 1.

1.100
IL RELATORE

Al comma 3, sostituire le parole: «aziende sanitarie pubbliche» *con le seguenti:* «strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private,».

Art. 2.

2.100
IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «, che preveda la rappresentanza delle associazioni dei pazienti».

Art. 4.

4.100
IL RELATORE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La direzione sanitaria della struttura pubblica e privata, entro sette giorni dalla presentazione della richiesta da parte degli interessati aventi diritto - in conformità alla disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi e a quanto previsto al riguardo dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - fornisce la documentazione sanitaria disponibile relativa al paziente, preferibilmente in formato elettronico; le eventuali integrazioni sono fornite, in ogni caso, entro il termine massimo di trenta giorni dalla presentazione della suddetta richiesta. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le strutture sanitarie pubbliche e pri-

vate adeguano i regolamenti interni adottati in attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni alle disposizioni del presente comma».

Art. 5.

5.14 (testo 2)
IL RELATORE

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo:*

1. dopo le parole «linee guida» inserire le seguenti: «pubblicate ai sensi del comma 1-*ter* ed»;

2. sostituire le parole: «dalle società scientifiche» con le seguenti: «da enti e istituzioni pubbliche e private nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie»;

3. aggiungere in fine le seguenti parole: «e da aggiornare con cadenza biennale»;

b) *sopprimere l'ultimo periodo.*

Conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere in fine i seguenti commi:

«1-*bis.* Ai fini della presente legge, nel regolamentare l'iscrizione in apposito elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche di cui al comma 1, il decreto del Ministro della Salute stabilisce:

a) i requisiti minimi di rappresentatività sul territorio nazionale;

b) la costituzione mediante atto pubblico e le garanzie da prevedere nello statuto in riferimento al libero accesso dei professionisti aventi titolo e alla loro partecipazione alle decisioni, all'autonomia e all'indipendenza, all'assenza di scopo di lucro, alla pubblicazione sul sito istituzionale dei bilanci preventivi, dei consuntivi e degli incarichi retribuiti, alla dichiarazione e regolazione dei conflitti di interesse e all'individuazione di sistemi di verifica e controllo della qualità della produzione tecnico-scientifica;

c) le procedure di iscrizione all'elenco nonché le verifiche sul mantenimento dei requisiti e le modalità di sospensione o cancellazione dallo stesso.

1-*ter*. Le linee guida e gli aggiornamenti delle stesse elaborati dai soggetti di cui al comma 1 sono integrati nel Sistema nazionale per le linee guida (SNLG), il quale il quale è disciplinato nei compiti e nelle fun-

zioni, con decreto del Ministro della salute, da emanarsi, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con la procedura di cui all'articolo 1, comma 28, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'Istituto superiore di sanità pubblica sul proprio sito *internet* le linee guida e gli aggiornamenti delle stesse indicati dal SNLG, previa verifica della conformità del rigore metodologico adottato a *standard* definiti e resi pubblici dallo stesso Istituto, nonché della rilevanza delle evidenze scientifiche dichiarate a supporto delle raccomandazioni.

1-*quater*. Per le attività svolte ai sensi dei precedenti commi, possono essere destinate risorse finanziarie aggiuntive, mediante specifico vincolo a valere sulle risorse finalizzate all'attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

Art. 8.

8.100
IL RELATORE

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «e per tutta la durata del procedimento», *con le seguenti:* «che hanno l'obbligo di formulare l'offerta di risarcimento del danno ovvero comunicare i motivi per cui ritengono di non formularla. In caso di sentenza a favore del danneggiato, quando la compagnia assicuratrice non ha formulato l'offerta di risarcimento nell'ambito del procedimento di consulenza tecnica preventiva di cui ai commi precedenti, il giudice trasmette copia della sentenza all'IVASS per gli adempimenti di propria competenza».

Art. 9.

9.21 (testo 2)
IL RELATORE

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. In caso di accoglimento della domanda di risarcimento proposta dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 7, o dell'esercente la professione sanitaria, ai sensi del comma 3 del citato articolo 7, l'azione di responsabilità amministrativa, per dolo o colpa grave, nei confronti dell'e-

sercente la professione sanitaria è esercitata dal Pubblico Ministero presso la Corte dei conti ed è preclusa l'azione di rivalsa da parte della struttura. Ai fini della quantificazione del danno, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1-*bis*, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e dall'articolo 52, comma 2, del Regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, si tiene conto delle situazioni di fatto di particolare difficoltà, anche di natura organizzativa della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica, in cui l'esercente la professione sanitaria ha operato. L'importo dell'azione di responsabilità amministrativa e della surrogazione di cui all'articolo 1916, primo comma, del codice civile, per singolo evento, in caso di colpa grave, non può superare complessivamente una somma pari al valore maggiore della retribuzione lorda o del corrispettivo convenzionale conseguiti nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo, moltiplicato per il triplo. Per i tre anni successivi al passaggio in giudicato della decisione di accoglimento della domanda di risarcimento, l'esercente la professione sanitaria, nell'ambito delle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche, non può essere preposto a incarichi professionali superiori rispetto a quelli ricoperti e il giudicato costituisce oggetto di specifica valutazione da parte dei commissari nei pubblici concorsi per incarichi superiori».

Conseguentemente:

a) *al comma 7, dopo le parole:* «di rivalsa», *inserire le seguenti:* «e in quello di responsabilità amministrativa»;

b) *nella rubrica dell'articolo, dopo le parole:* «Azione di rivalsa», *aggiungere in fine le seguenti:* «o di responsabilità amministrativa»;

c) *all'articolo 10, comma 3, sostituire le parole:* «all'azione di rivalsa» *con le seguenti:* «alle azioni».

9.42 (testo 2)

PADUA, DE BIASI, GRANAIOLA, DIRINDIN, MATTESINI, MATURANI, SILVESTRO

*Al comma 6, dopo le parole: «*misura della rivalsa*», inserire le seguenti: «,* ivi compresa quella richiesta dall'impresa di assicurazione, ai sensi dell'articolo 1916, primo comma, del codice civile, per singolo evento*» e sostituire le parole: «*al triplo della retribuzione lorda annua*» con le seguenti: «*al valore maggiore del reddito professionale, ivi compresa la retribuzione lorda, conseguito nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo, moltiplicato per il triplo».

Art. 10.

10.100
IL RELATORE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, dopo le parole:* «ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114», *inserire la seguente:* «anche»;

b) *al secondo periodo, dopo le parole:* «libera professione intramuraria», *inserire le seguenti:* «ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale»;

c) *aggiungere in fine il seguente periodo:* «Le strutture di cui al primo periodo stipulano, altresì, polizze assicurative o adottano altre analoghe misure per la copertura della responsabilità civile verso terzi degli esercenti le professioni sanitarie anche ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 7, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9».

10.200
IL RELATORE

Al comma 3, dopo le parole: «articolo 9», *inserire le seguenti:* «e 12, comma 3».

10.35 (testo 2)
GRANAIOLA, DE BIASI, DIRINDIN, MATTESINI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO

Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo:

1. *dopo le parole:* «del Ministro dello sviluppo economico» *inserire le seguenti:* «, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,»;

2. *dopo le parole:* «Ministro dell'economia e delle finanze», *inserire le seguenti:* «previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,»;

3. *dopo le parole:* «di tutela», *inserire le seguenti:* «dei cittadini e»;

4. *aggiungere in fine le seguenti parole:* «, prevedendo l'individuazione di classi di rischio a cui far corrispondere massimali differenziati». *b) al secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:* «nonché la previsione nel bilancio delle strutture diun fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunziati. A tali fondi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 5 e 5-bis, del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito con modificazioni dalla legge 18 marzo 1993, n. 67.».

10.300

IL RELATORE

Dopo il comma 6 aggiungere in fine il seguente:

«6-*bis.* Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare, di concerto con il Ministro della salute e sentita l'IVASS, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i dati relativi alle polizze di assicurazione stipulate ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2, e alle altre analoghe misure adottate ai sensi dei commi 1 e 6 del citato articolo 10, e sono stabiliti, altresì, le modalità e i termini per la comunicazione di tali dati da parte delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e degli esercenti le professioni sanitarie all'Osservatorio di cui all'articolo 3. Il medesimo decreto stabilisce le modalità e i termini per l'accesso a tali dati».

Art. 11.

11.1 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire il primo e il secondo periodo con il seguente: «Le garanzie assicurative di cui all'articolo 10 - tanto nei contratti in cui l'evento assicurato sia la richiesta di risarcimento presentata per la prima volta nel periodo di operatività degli stessi quanto in quelli nei quali l'evento assicurato sia il fatto generatore della responsabilità - sono estese in ogni caso anche ai fatti generatori della responsabilità accaduti nel periodo di retroattività temporale minimo di 10 anni antecedenti la prima data di decorrenza della polizza.».

Art. 15.

15.10 (testo 2)
IL RELATORE

Al comma 1, sostituire la parola: «nominati» *con le seguenti:* «da nominare» *e aggiungere in fine le seguenti parole:* «scelti tra gli iscritti negli albi di cui ai successivi commi 2 e 3».

15.100
IL RELATORE

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «e che i consulenti tecnici d'ufficio nominati nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 8, comma 1, siano in possesso di adeguate e comprovate competenze nell'ambito della conciliazione acquisite anche mediante specifici percorsi formativi.».

15.200
IL RELATORE

Dopo il comma 3, aggiungere in fine il seguente:

«3-*bis.* Nei casi di cui al comma 1, l'incarico è conferito al collegio e, nella determinazione del compenso globale, non si applica l'aumento del 40 per cento per ciascuno degli altri componenti del collegio previsto dall'articolo 53 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.».

Tit.100
IL RELATORE

Nel titolo, sostituire le parole: «del personale sanitario», *con le seguenti:* «degli esercenti le professioni sanitarie».

TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 447, 1611, 2492

NT

La Commissione

Capo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

(Finalità e ambito di applicazione)

1. La presente legge, in conformità all'articolo 117, secondo comma, lettere i) ed m), della Costituzione, stabilisce i principi fondamentali in materia di disciplina delle attività funerarie, intese come il complesso dei servizi e delle funzioni attinenti al trattamento e alla sepoltura ovvero alla cremazione dei defunti e alla polizia mortuaria.

2. In particolare, la presente legge:

a) definisce le funzioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali, individuando gli specifici compiti dei comuni, delle città metropolitane e delle aziende sanitarie locali (ASL) nonché le relative modalità di svolgimento;

b) uniforma il trattamento dei resti mortali, delle ceneri cremate e delle ossa umane sul territorio nazionale, a garanzia dei diritti fondamentali dei cittadini e a fini di tutela igienico-sanitaria;

c) armonizza le attività autorizzatorie, di vigilanza e di controllo da parte dei soggetti competenti;

d) regolamenta le condizioni e i requisiti per assicurare che l'esercizio delle attività funebri, da parte di soggetti pubblici e privati, sia svolto nel rispetto delle finalità e delle garanzie di cui alla presente legge;

e) garantisce il rispetto della dignità della persona e il diritto di ogni individuo di scegliere liberamente le modalità di sepoltura o di cremazione.

3. I servizi necroscopici e cimiteriali rientrano tra le funzioni fondamentali dei comuni in materia di predisposizione e gestione del sistema

locale dei servizi sociali. Il sindaco, nello svolgimento di tali funzioni, si avvale, per i profili igienico-sanitari, della ASL territorialmente competente e, per i compiti di polizia mortuaria, del personale comunale espressamente incaricato. I cimiteri, anche in considerazione della loro appartenenza alla memoria storica della collettività di riferimento, sono inclusi nella nozione di servizio pubblico essenziale e sono assoggettati al regime dei beni demaniali.

4. Nella nozione di servizio pubblico essenziale dei cimiteri è ricompreso l'insieme delle attività inerenti la disponibilità, la custodia, il mantenimento o l'ampliamento del demanio cimiteriale, l'accettazione dei defunti nel cimitero o crematorio, la concessione di spazi per sepolture nonché le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, cremazione, esumazione, estumulazione, traslazione di defunti o la dispersione delle loro ceneri all'interno delle strutture, ivi comprese le procedure amministrative connesse alle predette attività.

5. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in quanto compatibili con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. Per le province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge:

a) per «salma» si intende il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali fino a ventiquattro ore dalla constatazione di decesso o prima dell'accertamento di morte;

b) per «cadavere» si intende la salma, dopo ventiquattro ore dalla constatazione di decesso o una volta eseguito l'accertamento di morte secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

c) per «resto mortale» si intende un cadavere, in qualunque stato di trasformazione, decorsi almeno dieci anni di inumazione o tumulazione aerata, ovvero venti anni di tumulazione stagna. Qualora sia stato stabilito un periodo di inumazione ordinaria inferiore, il predetto termine di dieci anni è da considerare corrispondentemente abbreviato;

d) per «dolenti» si intendono coloro che, estranei alle attività funebri, al circuito sanitario e a quello giudiziario, prendono vista della salma o del cadavere;

e) per attività di «polizia mortuaria» si intendono le attività autorizzatorie, di vigilanza e di controllo da parte dei soggetti individuati dalla presente legge;

f) per «attività funebri» si intendono le attività, esercitate in forma di impresa, volte a fornire, congiuntamente, le seguenti prestazioni e servizi:

1) disbrigo, in nome e per conto dei familiari o di altri aventi titolo, di pratiche amministrative conseguenti al decesso di una persona;

2) vendita e fornitura di casse mortuarie ed eventuali articoli funebri, in occasione del funerale;

3) ricomposizione del cadavere, sua vestizione e tanatocosmesi;

4) trasporto, con idoneo mezzo speciale, del cadavere o della salma dal luogo di rinvenimento, di decesso o di deposizione, al cimitero o all'impianto di cremazione;

5) ove effettuato in modo disgiunto dall'impresa funebre, il solo trasporto di salma o di cadavere;

g) per «attività necroscopiche» si intendono quelle poste in essere in via obbligatoria da parte:

1) del comune, in forma singola o associata, che provvede, direttamente o con le modalità previste per i servizi pubblici locali ovvero mediante affidamento, con procedure ad evidenza pubblica previste dal codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a terzi in possesso delle prescritte autorizzazioni all'esercizio di impresa funebre:

1.1) quando il defunto e la famiglia di appartenenza sia indigente o quando vi sia il disinteresse da parte dei familiari fino al sesto grado e non vi siano altri soggetti disponibili a provvedere e sia necessario eseguire il trasporto e la sepoltura ovvero la semplice fornitura della bara da inumazione ovvero la cremazione. Per «disinteresse» si intende unicamente la condizione della persona defunta per la quale non vi siano, o non siano noti, coniuge o familiari, e al cui trasporto non provvedano terzi, anche per atto di liberalità, entro sei giorni dal decesso; ricorrendo particolari circostanze, il comune può disporre l'eventuale differimento del predetto termine;

1.2) su disposizione dell'autorità giudiziaria, ovvero dell'autorità sanitaria per esigenze igienico-sanitarie, quando si debba provvedere al prelevamento e al trasporto di una salma o di un cadavere in deposito di osservazione, obitorio, servizio mortuario, avvalendosi del Servizio sanitario regionale;

2) del Servizio sanitario regionale per le operazioni concernenti il deposito di osservazione, l'obitorio, il servizio mortuario sanitario, nonché per le attività di medicina necroscopica. Gli istituti universitari di medicina legale possono svolgere funzioni obitoriali nel territorio dell'ASL di riferimento;

h) per «necroforo» si intende il personale alle dirette dipendenze dell'impresa, incaricato della cura, del trasporto e della movimentazione di defunti e comunque all'espletamento delle attività funebri di cui alla lettera *f*);

i) per «attività cerimoniale funebri» si intendono le attività finalizzate a manifestazioni di cordoglio e di commemorazione del defunto svolte in ambito civile e religioso, ivi compresi l'accoglimento e la tem-

poranea permanenza di feretri o di urne cinerarie in luoghi cerimoniali predisposti per lo svolgimento dei riti del commiato. Sono luoghi cerimoniali le chiese e gli altri luoghi di culto, le case funerarie, le sale del commiato e le strutture di accoglienza in cimitero o crematorio, nonché le camere ardenti allestite presso enti pubblici per defunti ritenuti degni di particolari onoranze. In particolare:

1) per «casa funeraria» si intende una struttura, collocata fuori dalle strutture sanitarie di ricovero e cura, pubbliche o accreditate, dalle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali e dai cimiteri, e deputata alla custodia, anche al fine del compimento del periodo di osservazione, e alla esposizione delle salme e dei feretri, anche a cassa aperta, per lo svolgimento delle cerimonie funebri;

2) per «sala del commiato» si intende una struttura collocata fuori dalle strutture sanitarie pubbliche o accreditate, anche in cimitero o crematorio, adibita all'esposizione a fini cerimoniali del defunto posto in feretro chiuso;

l) per «trasporto funebre» si intende il trasporto di salma o di cadavere dal luogo di decesso o di deposizione ad ogni altra destinazione prevista dalla presente legge. Sono esclusi dalla nozione di trasporto funebre:

1) il trasferimento del defunto nell'ambito di strutture cimiteriali, svolto dal personale alle dipendenze delle ASL o delle strutture cimiteriali;

2) il trasporto di urne cinerarie e di cassette di resti ossei, che può essere svolto da chiunque sia in possesso della autorizzazione comunale al singolo trasporto;

3) il trasporto di resti mortali, anche plurimo, nonché di contenitori di resti mortali, svolto da qualunque soggetto incaricato che sia in possesso della autorizzazione comunale al trasporto singolo o cumulativo;

m) per «tanatoprassi» si intende un processo conservativo del cadavere, limitato nel tempo e comunque tale da non dare luogo alla sua imbalsamazione, unito ai trattamenti di «tanatocosmesi», intesi come attività di preparazione del corpo del defunto per la sua esposizione.

Capo II

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ FUNEBRI

Art. 3.

(Attività funebri)

1. Le attività funebri sono attività economiche che si esercitano secondo princìpi di concorrenza nel mercato con modalità che tutelino l'effettiva libertà di scelta del defunto e dei suoi familiari.

2. L'esercizio delle attività funebri è riservato alle imprese funebri e ai centri di servizio funebre, come disciplinati dagli articoli 4, 5 e 6.

3. Gli agenti funebri esercitano attività di rappresentanza in nome e per conto delle imprese funebri, secondo quanto previsto dall'articolo 7.

4. I comuni, singoli o associati, possono costituire imprese funebri, nei casi, nelle forme e nei modi stabiliti dalla legislazione in materia di servizi pubblici locali.

Art. 4.

(Impresa funebre)

1. Le imprese funebri, per l'esercizio delle attività funebri, devono essere in possesso delle seguenti dotazioni umane e strumentali:

a) sede adeguata per la trattazione degli affari, comprendente sala di esposizione per gli articoli funebri;

b) titolo ad esercitare la vendita di beni in sede fissa, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

c) disponibilità di una o più auto funebri per il trasporto funebre, con annessa rimessa;

d) previsione della figura del direttore tecnico dell'impresa, che può coincidere anche con il titolare o legale rappresentante della stessa, legittimato alla trattazione degli affari e dei rapporti con i familiari committenti, che sia presente per almeno venticinque ore alla settimana presso ogni sede operativa o punto vendita o comunque presso ogni locale di contatto con il pubblico;

e) disponibilità di un numero di dipendenti, con funzioni di necroforo, non inferiore alle unità a tempo pieno necessarie in relazione all'entità numerica media annua di funerali, secondo quanto previsto dalla tabella 1 allegata alla presente legge, valutata e verificata a consuntivo da ciascun comune, con una tolleranza non superiore al 20 per cento. Le imprese possono dotarsi di ulteriore personale in funzione degli ulteriori servizi offerti.

2. Fermo quanto previsto al comma 1, per l'esercizio dell'attività l'impresa funebre deve disporre almeno di un auto funebre, un direttore tecnico e tre necrofori. La prestazione dei servizi funebri deve essere corredata dell'attestazione relativa alle risorse umane impiegate e alla conformità del loro impiego alle prescrizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

3. L'avvio dell'esercizio dell'attività di impresa funebre è comunicato al comune territorialmente competente tramite segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, corredata delle dichiarazioni sostitutive attestanti i requisiti dell'impresa e del relativo personale nonché dell'indicazione degli eventuali contratti stipulati con centri di servizio funebre o agenzie monomandatarie di cui rispettivamente agli articoli 6 e 7. La SCIA e la relativa documentazione entro trenta giorni dalla ricezione sono trasmessi dal comune all'ASL competente territorialmente per le verifiche igienico-sanitarie di competenza, da effettuare entro i successivi trenta giorni. Il comune e l'ASL territorialmente competente, con cadenza almeno biennale, procedono alle verifiche concernenti, rispettivamente, la sussistenza dei requisiti relativi alla disponibilità delle risorse strumentali ed umane e il rispetto della normativa in materia igienico-sanitaria.

4. Al fine di assicurare la piena e regolare prestazione dei servizi ad essa commissionati, l'impresa funebre può avvalersi dei centri di servizi funebri, di cui all'articolo 6, attraverso formali contratti di appalto di servizi, di durata non inferiore ad un anno. Tali contratti devono essere posti in visione ai committenti che ne facciano richiesta in sede di formazione del preventivo per la fornitura di un servizio funebre, nonché trasmessi alle amministrazioni pubbliche in allegato alla SCIA, ai sensi del comma 3, e comunque a seguito di richiesta da parte degli organi di vigilanza.

5. L'esercizio, in qualsiasi forma, delle attività funebri è precluso alle persone dichiarate fallite o destinatarie di alcuno dei provvedimenti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, salvo che sia intervenuta riabilitazione, nonché a chi abbia riportato:

a) condanna definitiva per uno dei reati considerati al libro secondo, titolo VIII, capo II, del codice penale;

b) condanna definitiva a pena detentiva superiore a tre anni per reati non colposi;

c) condanna definitiva per reati contro la fede pubblica, contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio;

d) condanna alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;

e) sottoposizione alle misure previste dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

f) contravvenzioni accertate e definitive per violazioni di norme del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

g) contravvenzioni accertate per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza, di assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, non conciliabili in via amministrativa.

6. Le condizioni ostative di cui al comma 5 si applicano al titolare, al legale rappresentante, al direttore tecnico, ai prestatori d'opera nonché a tutto il personale dell'impresa, anche di nuova assunzione.

7. Ogni impresa funebre stabilisce autonomamente i corrispettivi per le prestazioni inerenti le forniture e i servizi erogati.

8. Alle imprese funebri è vietata la prestazione dei servizi ricompresi tra le attività necroscopiche, come definite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g).

9. Le imprese funebri sono tenute a dotarsi della certificazione UNI EN 15017:2006, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Per le imprese funebri, i centri di servizio funebre e gli agenti funebri stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea si applicano le disposizioni della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, e le relative disposizioni nazionali di recepimento.

Art. 5.

(Requisiti del personale dell'impresa funebre e dei soggetti ad essa collegati)

1. Il personale che, a qualsiasi titolo, svolga attività funebri deve essere in possesso di adeguati requisiti formativi, e dei relativi titoli abilitanti, validi per l'intero territorio nazionale, da determinare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro della salute, sentite le federazioni di settore operanti su scala nazionale e firmatarie di contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore funebre.

2. Con il decreto ministeriale di cui al comma 1 sono altresì disciplinati i tempi e le modalità della formazione professionale continua del personale di cui al medesimo comma, con preferenza per sistemi di formazione a distanza attraverso specifiche piattaforme telematiche che garantiscano la tracciabilità della effettiva partecipazione dei soggetti destinatari.

3. In via transitoria, nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 1, le federazioni di settore operanti su scala nazionale e firmatarie di contratto nazionale collettivo di lavoro per il settore funebre possono attivare corsi abilitanti della durata di non meno di sessanta ore per ciascun addetto, da svolgere anche con sistemi di formazione a distanza. L'abilitazione transitoria di cui al presente comma è valida per i tre anni suc-

cessivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di cui al comma 1.

4. Il personale che svolga attività funebri, in possesso di titoli abilitanti rilasciati in altri Stati membri dell'Unione europea, può esercitare la propria attività nel territorio nazionale a condizione che i programmi di formazione e le relative procedure abilitanti siano equipollenti a quelli previsti con il decreto di cui al comma 1 ovvero siano corrispondentemente integrati mediante appositi corsi di formazione. I criteri di valutazione dell'equipollenza e le caratteristiche dei corsi integrativi sono stabiliti con il medesimo decreto di cui al comma 1.

5. La durata minima dei corsi per l'abilitazione transitoria di cui al comma 3, qualora attivati da imprese funebri in possesso di certificazione ISO 9001:2008 e UNI EN 15017:2006, è ridotta a trenta ore per il personale dipendente dalle predette imprese.

Art. 6.

(Centri di servizio funebre)

1. I centri di servizio funebre operano a supporto delle imprese funebri nell'esercizio della loro attività, mediante la stipula di formali contratti di appalto di servizi, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di lavoro e sicurezza. I centri di servizio funebre devono disporre delle dotazioni umane e strumentali minime di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge.

2. È consentito alle imprese funebri di svolgere anche attività di centro di servizio funebre, a condizione che ciò sia espressamente previsto nel proprio oggetto sociale.

3. I centri di servizio funebre sono tenuti a dotarsi delle certificazioni ISO 9001:2008 e UNI EN 15017:2006, entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Fermo quanto previsto dall'articolo 22, comma 2, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), i rapporti contrattuali tra i centri di servizio funebre e le imprese funebri non costituiscono servizi propri di pompe funebri.

Art. 7.

(Mandato)

1. Le imprese funebri effettuano le loro prestazioni a seguito del conferimento di un mandato scritto. Il conferimento del mandato ha luogo nella sede, legale o secondaria, dell'impresa cui esso è conferito ovvero, su richiesta dei familiari, in altro luogo purché al di fuori di strutture socio-sanitarie di ricovero e cura, pubbliche o private.

2. Per l'organizzazione di un funerale l'impresa funebre può avvalersi di un'agenzia funebre monomandataria, previa stipula di un contratto scritto di agenzia ai sensi degli articoli 1742 e seguenti del codice civile. L'agenzia funebre deve disporre di sede idonea e propria, o messa disposizione dall'impresa commissionaria, per la trattazione degli affari.

3. I centri di servizio funebre e le imprese funebri esercenti anche attività di centro di servizio funebre non possono avvalersi delle agenzie funebri ai sensi del comma 2. In ogni caso, i contratti di cui al medesimo comma 2 non possono essere stipulati per più di un mandato.

4. Il mandato conferito all'agente funebre ai sensi dei commi precedenti deve recare, a pena di nullità, l'indicazione dell'impresa funebre con cui è stato stipulato il contratto di agenzia.

5. I soggetti esercenti l'attività di impresa funebre utilizzano nei loro rapporti all'esterno la qualificazione di «impresa funebre». I soggetti esercenti l'attività di agenzia funebre utilizzano nei loro rapporti all'esterno la qualificazione di «agente dell'impresa funebre», seguita dall'indicazione dell'impresa funebre con cui è stato stipulato il contratto di agenzia.

6. Non sono ammessi agenti plurimandatari e i contratti di agenzia funebre con centri di servizio funebre e con impresa funebre esercente anche attività di centro di servizio funebre.

Art. 8.

(Trasporti funebri)

1. Costituisce trasporto di salma il suo trasferimento, eseguito in modo da non impedire eventuali manifestazioni di vita, dal luogo di decesso ai locali di osservazione, intendendosi come tali il servizio mortuario sanitario, il deposito di osservazione comunale e l'obitorio, ovvero alla casa funeraria, alla struttura per il commiato o all'abitazione del defunto, indipendentemente dalla circostanza che sia o meno intervenuto l'accertamento di morte.

2. Costituisce trasporto di cadavere il trasferimento del defunto eseguito a feretro chiuso, operato da impresa funebre o centro di servizi funebre dal luogo in cui è avvenuto il periodo di osservazione al cimitero o al crematorio di destinazione ovvero ad altro Stato, nel caso di trasporto verso l'estero.

3. Qualora il decesso sia avvenuto in una struttura sanitaria, non costituisce trasporto di salma o di cadavere il suo trasferimento all'interno della struttura predetta.

4. Fatti salvi i poteri dell'autorità giudiziaria, qualora il decesso sia avvenuto in un'abitazione ritenuta inadatta dal medico dell'ASL intervenuto per la constatazione del decesso, e in difetto di scelta da parte dei familiari o conviventi del defunto, il medico dispone che la salma sia trasportata per l'osservazione presso il più vicino deposito di osservazione o

servizio mortuario da soggetti accreditati per lo svolgimento del servizio di trasporto funebre.

5. Il medico intervenuto per la constatazione del decesso, qualora non sussistano pericoli per l'igiene pubblica e sia escluso il sospetto di morte conseguente a reato, certifica preventivamente la possibilità del trasferimento della salma presso altro comune, nell'eventualità che i familiari o loro delegati ne facciano richiesta. La suddetta certificazione è comunicata dall'impresa funebre, anche per telefax o con modalità telematica:

a) al comune in cui è avvenuto il decesso ed al comune ove è destinata la salma;

b) all'ASL competente per il luogo di destinazione della salma;

c) al responsabile della struttura ricevente.

6. Il responsabile della struttura ricevente, o un suo delegato, registra l'accettazione della salma con l'indicazione del luogo di partenza, dell'orario di arrivo e dell'addetto al trasporto e trasmette tali informazioni, anche per telefax o con modalità telematica, ai soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 5. Qualora la constatazione di morte non sia stata effettuata presso il comune in cui è avvenuto il decesso, il comune di destinazione della salma avvisa il medico necroscopo per l'effettuazione del relativo accertamento, da inviare, anche per telefax o con modalità telematica, al comune in cui è avvenuto il decesso per il rilascio della relativa documentazione.

7. Nei casi in cui non sia escluso il sospetto di morte conseguente ad ipotesi di reato, l'autorità giudiziaria o quella di pubblica sicurezza intervenute autorizzano il trasporto della salma o del cadavere all'obitorio.

8. In deroga a quanto disposto dal comma 1, il trasferimento della salma può essere effettuato successivamente al termine di 48 ore di cui al medesimo comma nei casi di prelievo di organi o di riscontro diagnostico disposto dall'autorità giudiziaria o dal medico dipendente o convenzionato con il Servizio sanitario nazionale intervenuto in occasione del decesso. Al fine di consentire lo svolgimento delle onoranze funebri, il trasferimento deve comunque essere effettuato entro 24 ore dal rilascio della certificazione attestante il termine delle operazioni di prelievo di organi o di riscontro diagnostico, ovvero dal rilascio del nulla osta al seppellimento o alla cremazione da parte dell'autorità giudiziaria.

9. Nei casi previsti dai commi precedenti, l'accertamento della morte, ove non sia stato eseguito prima del trasferimento, è effettuato nel luogo in cui la salma è stata trasportata.

10. Gli addetti al trasporto di salma o di cadavere rivestono le funzioni di incaricato di pubblico servizio. L'addetto al trasporto verifica prima della partenza l'identità del cadavere e che il feretro, in relazione alla distanza da percorrere, sia stato confezionato nel rispetto delle disposizioni vigenti. Per i trasporti verso l'estero la verifica è effettuata dalla competente ASL del luogo dove avviene la partenza.

11. L'addetto al trasporto di cadavere appone su una delle viti di chiusura del coperchio del cofano funebre un sigillo sul quale sono im-

pressi la denominazione dell'impresa funebre e il numero di autorizzazione all'esercizio delle attività funebri. L'addetto al trasporto redige altresì il verbale di verifica, recante le medesime informazioni del sigillo, in tre copie, una delle quali accompagna il feretro a destinazione, una è trasmessa al comune di decesso, una è conservata dal medesimo addetto al trasporto.

12. Su disposizione dell'Autorità giudiziaria, di pubblica sicurezza o sanitaria, si procede al trasporto funebre obbligatorio, consistente nella raccolta della salma sulla pubblica via, ovvero da luogo privato o pubblico, e nel suo trasferimento all'obitorio, con costi a carico del comune nel cui territorio è raccolta la salma. Quando il defunto e la famiglia di appartenenza siano in stato di indigenza, o in caso di disinteresse dei familiari, il comune provvede al trasporto del cadavere direttamente, ovvero attraverso una delle forme di gestione dei servizi pubblici locali o tramite affidamento a un'impresa funebre, nei modi consentiti dalla legge. Il comune, mantenendone la titolarità, può altresì affidare il servizio, mediante specifica convenzione, a rotazione alle imprese funebri operanti sul proprio territorio.

13. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di trasporto dei cadaveri, di cui al capo IV del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 9.

(Case funerarie, sale del commiato e servizi mortuari)

1. La realizzazione e l'esercizio di case funerarie e di sale del commiato, come definite all'articolo 2, comma 1, lettera i), numeri 1) e 2), sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata dal comune territorialmente competente.

2. L'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di una casa funeraria è concessa all'impresa funebre che presenti apposita richiesta, previa verifica della conformità delle dotazioni strutturali ed impiantistiche della casa funeraria alle caratteristiche igienico-sanitarie previste per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, come specificate nell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997, nonché previa verifica della sussistenza dei seguenti requisiti minimi strutturali:

a) locale di osservazione o sosta delle salme;

b) camera ardente o sala di esposizione;

c) locale di preparazione delle salme;

d) servizi igienici per il personale;
e) servizi igienici per i dolenti;
f) sala per onoranze funebri al feretro;
g) almeno una cella frigorifera;
h) deposito materiale.

3. Le case funerarie non possono essere convenzionate con strutture sanitarie pubbliche e private per lo svolgimento dei servizi mortuari. I servizi mortuari sanitari e gli altri servizi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *g)*, numero 2), sono gestiti dalle competenti strutture del Servizio sanitario regionale, direttamente o mediante affidamento, con procedure ad evidenza pubblica, a terzi che non siano in alcun modo collegati ad attività di impresa funebre, centro di servizio funebre o agente funebre.

4. Le sale del commiato sono strutture, pubbliche o private, realizzate e gestite per ricevere, su richiesta dei familiari del defunto, e tenere in custodia il feretro chiuso, ai fini dell'esposizione ai dolenti e della celebrazione di riti di commemorazione. Le imprese funebri possono richiedere l'autorizzazione all'esercizio di sale del commiato, che non siano ubicate nei cimiteri o nei crematori o in locali a questi attigui.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, non è consentito realizzare nuove case funerarie all'interno dei cimiteri. Resta salva la localizzazione delle case funerarie e di ogni altra struttura di accoglienza di defunti, già esistenti nei cimiteri o nelle loro adiacenze alla predetta data.

Art. 10.

(Cremazione e dispersione delle ceneri)

1. Le disposizioni del presente articolo sono volte a garantire parità di trattamento ai cittadini italiani in materia di cremazione, indipendentemente dal luogo di residenza, decesso o destinazione finale.

2. L'autorizzazione alla cremazione di cadavere, prevista dall'articolo 74, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, è rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, previa acquisizione di un certificato in carta libera rilasciato dal medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte conseguente a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o nel caso in cui non sia escluso il sospetto di morte conseguente a reato, del nulla osta della autorità giudiziaria competente, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato. In caso di cadavere derivante da esumazioni o estumulazioni straordinarie, la cremazione è autorizzata dall'ufficiale dello stato civile del luogo in cui si trova il cimitero.

3. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto, o da soggetto diverso avente titolo, con una delle seguenti modalità:

a) disposizione testamentaria del defunto risultante da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, avente data certa e successiva a quella della disposizione testamentaria;

b) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale e indipendentemente dall'eventuale contrarietà dei familiari, ad associazioni che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei loro associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, avente data certa e successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. Per le associazioni che abbiano ottenuto il riconoscimento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, la predetta certificazione è valida sull'intero territorio nazionale;

c) in mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà scritta e avente data certa da parte del defunto, la volontà propria del coniuge o della persona, anche dello stesso sesso, con cui il defunto abbia avuto stabile convivenza in via continuativa non a scopo di collaborazione domestica da almeno tre anni ovvero, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza del defunto o del dichiarante. Per l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e all'articolo 13, comma 1, lettera *b)*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile di comune diverso da quello del decesso, questi inoltra tempestivamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso;

d) la volontà manifestata dai legali rappresentanti, per i minori e per le persone interdette;

e) in difetto di coniuge, di parenti o di persone di cui al comma 2, lettera *c)*, la dichiarazione resa dall'amministratore di sostegno sulla volontà espressa, anche quando tale attribuzione non risulti indicata nel relativo decreto di nomina.

4. Nel caso di cittadini italiani deceduti all'estero e trasportati in Italia, le funzioni di stato civile di cui ai commi 1 e 2 sono assolte nel comune di destinazione ai sensi degli articoli 27, 28 e 29 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. In tali casi, qualora non sia escluso il sospetto che la morte sia conseguente a reato, il richiedente la cremazione è tenuto a presentare la documentazione attestante l'assenza di elementi cautelativamente ostativi, ai sensi del comma 2.

5. La dispersione delle ceneri e l'affidamento delle stesse sono consentiti unicamente nel rispetto della volontà del defunto, espressa con le modalità di cui al comma 3, e previa autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile del comune competente.

6. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro. La dispersione può avvenire esclusivamente con il conferimento dell'interno contenuto dell'urna:

a) nel cinerario comune;

b) in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri;

c) in aree private, all'aperto e con il consenso dei proprietari;

d) in mare, nei laghi, nei fiumi e in altri spazi aperti, purché non interferisca con attività umane.

7. La dispersione delle ceneri è eseguita dal soggetto avente titolo ai sensi del presente articolo o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune. La dispersione è effettuata entro trenta giorni dal rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 5; il soggetto che la esegue, nei successivi trenta giorni, trasmette la relativa attestazione all'ufficiale dello stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione.

8. Qualora il defunto abbia espresso la volontà alla dispersione delle sue ceneri, all'atto della chiusura dell'urna dopo la cremazione è consentito il prelievo, da parte del coniuge e di altri aventi diritto, di una simbolica porzione di ceneri di dimensione non superiore a 20 centimetri cubici e comunque per un prelievo di dimensione complessiva non superiore a 100 centimetri cubici. Le porzioni di ceneri prelevate sono inserite, a cura dell'addetto che provvede alla consegna dell'urna, in contenitori infrangibili e adeguatamente sigillati in modo da prevenire lo spargimento del contenuto. Ai predetti contenitori si applicano le medesime disposizioni di cui al presente articolo.

9. Fermo restando l'obbligo di sigillare l'urna, le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e la loro destinazione, alternativamente, alla tumulazione, all'inumazione o all'affidamento ai familiari, nel rispetto della volontà espressa del defunto con le modalità di cui al comma 3.

10. La tumulazione e l'inumazione dell'urna cineraria sono effettuate con materiali e modalità diversi, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.

11. L'avente titolo all'affidamento dell'urna cineraria è individuato per iscritto dal defunto, con le modalità di cui al comma 3. In caso di rifiuto da parte dell'affidatario, ovvero qualora l'affidatario medesimo non intenda più conservare l'urna cineraria, l'urna è sepolta in cimitero o le ceneri sono disperse secondo le modalità di cui al presente articolo.

12. Il comune autorizza la cremazione dei resti mortali provenienti da esumazione o estumulazione dopo che siano decorsi almeno dieci anni dall'inumazione e venti anni dalla tumulazione, quale sia lo stato di tra-

sformazione, previo assenso dei soggetti legittimati ai sensi del comma 3. Qualora i predetti soggetti non provvedano ad esprimere l'assenso al gestore del cimitero, la cremazione può essere comunque eseguita previa pubblicazione nell'albo pretorio del comune, per un periodo di novanta giorni, di uno specifico avviso circa il trattamento previsto per i resti mortali da parte del comune.

13. Per la realizzazione di nuovi crematori si applicano le disposizioni in materia di piani regolatori cimiteriali di cui all'articolo 16.

14. Per l'affidamento in gestione dei crematori si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18. I crematori esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, realizzati con finanza di progetto o di proprietà di associazioni senza scopo di lucro che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei loro associati, sono mantenuti in esercizio con le medesime modalità previste alla predetta data e il loro esercizio è equiparato ad affidamento di servizio pubblico locale.

15. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le norme tecniche per la realizzazione e l'esercizio dei crematori, con specifico riferimento ai limiti di emissione, agli impianti e agli ambienti tecnologici, nonché per la tracciabilità delle cremazioni.

16. Nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, istituita dall'articolo 62 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, è inserito, su richiesta dell'interessato, un carattere alfanumerico idoneo a identificare il soggetto che intenda indicare la sua volontà di procedere alla cremazione, alla dispersione delle ceneri, all'affidamento dell'urna cineraria a un familiare con corrispettiva indicazione dell'accettazione da parte di quest'ultimo, al prelievo di organi a fini di trapianto terapeutico o ad altre destinazioni future del corpo. La richiesta è sempre modificabile o revocabile, è presentata al comune di residenza e ha ad oggetto unicamente l'indicazione della volontà del richiedente, con esclusione di ogni indicazione sulla motivazione, al solo fine di far risultare tale volontà all'atto del rilascio di una delle autorizzazioni previste dall'articolo 74 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e successive modificazioni, e dal presente articolo.

Art. 11.

(Tanatoprassi)

1. I trattamenti di tanatoprassi, come definita all'articolo 2, comma 1, lettera *m)*, sono consentiti qualora il defunto sia destinato a cremazione o a tumulazione stagna in loculo e possono essere eseguiti da operatori abilitati solo successivamente all'accertamento di morte e al prescritto periodo di osservazione. Qualora il defunto sia destinato a inumazione o a

tumulazione aerata in loculo, sono consentiti i trattamenti di tanatocosmesi, come definita al medesimo articolo 2, comma 1, lettera *m*).

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti minimi per la pratica della tanatoprassi, valevoli su tutto il territorio nazionale, in base ai seguenti criteri:

a) individuazione del profilo professionale dell'operatore di tanatoprassi;

b) indicazione dei luoghi idonei all'effettuazione dei trattamenti di tanatoprassi;

c) definizione delle metodiche e delle sostanze da utilizzare nei trattamenti di tanatoprassi, anche in riferimento alla loro compatibilità con le diverse pratiche funebri e con i diversi sistemi di sepoltura e prevedendo le garanzie atte ad assicurare che le suddette metodiche e sostanze non pregiudichino la salute dell'operatore.

Art. 12.

(Tutela del dolente. Divieto di pubblicità e di procacciamento)

1. Al fine di garantire la libertà dei familiari del defunto nella scelta dell'impresa funebre di cui avvalersi:

a) è vietata l'esposizione di materiali pubblicitari di singole imprese funebri negli obitori, all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, pubbliche o private accreditate, e nei cimiteri;

b) è vietato il procacciamento ai fini del conferimento dell'incarico per lo svolgimento dell'attività funebre negli obitori, all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, pubbliche o private accreditate, nonché nei locali di osservazione delle salme e nei cimiteri.

Art. 13.

(Obblighi di trasparenza)

1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

a) le modalità di formulazione, secondo criteri di chiarezza commerciale e di comparabilità, dei corrispettivi dell'impresa funebre e dell'agenzia funebre;

b) lo schema di riferimento valido per l'intero territorio nazionale, con l'indicazione analitica delle prestazioni minime di beni e di servizi da prevedere in preventivo e fatturazione;

c) l'obbligo, per ogni singola impresa o agenzia funebre, di pubblicazione e di aggiornamento del listino all'interno della sede in cui tratta gli affari col pubblico;

d) schemi uniformi, validi per l'intero territorio nazionale, delle autorizzazioni previste dalla presente legge e dai relativi provvedimenti attuativi.

Art. 14.

(Attività collaterali, aggiuntive e integrative delle attività funebri)

1. Le imprese funebri e le agenzie funebri, qualora effettuino prestazioni di servizio o cessioni di beni ulteriori rispetto a quelle indicate nel presente capo, devono disporre dei titoli per l'esercizio delle attività relative alle singole prestazioni di servizio o cessioni di beni.

2. Le attività funebri non rientrano tra le prestazioni di servizio disciplinate dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni. La validità delle autorizzazioni di cui all'articolo 115 del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, rilasciate prima della data di entrata in vigore della presente legge, cessa alla scadenza del termine previsto dall'articolo 24, comma 1, della presente legge.

Art. 15.

(Vigilanza e sanzioni)

1. I comuni e le ASL, secondo le rispettive attribuzioni, verificano l'osservanza delle norme inerenti l'attività funebre nell'ambito territoriale di rispettiva competenza, avvalendosi di personale specificamente individuato e con formazione abilitante almeno pari a quella prevista per i direttori tecnici di impresa funebre, che provvede all'accertamento delle violazioni, alla loro notificazione e all'irrogazione delle relative sanzioni. A fini di maggiore efficienza ed economicità, più ASL di una stessa regione possono costituire un unico sistema di vigilanza e controllo.

2. Agli oneri derivanti dall'attività di vigilanza e controllo di cui al comma 1 si provvede avvalendosi delle risorse proprie dei comuni e delle ASL disponibili a legislazione vigente, dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo nonché di un contributo fisso da corrispondere per ogni funerale, stabilito nell'importo di 30 euro, da aggiornare annualmente in base al tasso di rivalutazione monetaria rispetto all'anno precedente, elaborato dall'ISTAT.

3. Le imprese funebri e gli altri soggetti esercenti le attività funerarie inviano mensilmente le somme percepite a titolo di contributo ai sensi del comma 2 alla ASL competente per territorio.

4. Salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando quanto previsto dai commi 5 e 6, la violazione delle disposizioni di cui alla presente legge da parte dei soggetti esercenti l'attività di impresa funebre, di agente funebre o di centro di servizio funebre è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro,

5. La falsa attestazione dei requisiti di cui all'articolo 4 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000.

6. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 10 e 12 da parte dei soggetti esercenti l'attività di impresa funebre e di agente funebre è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 60.000.

7. La violazione delle disposizioni richiamate ai commi 5 e 6 comporta altresì la sospensione dell'attività per tre mesi decorrenti dalla notificazione dell'accertamento definitivo e non impugnabile dell'infrazione, elevati a dodici mesi nei casi di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 10.

Capo III

DISCIPLINA CIMITERIALE

Art. 16.

(Piani regolatori cimiteriali)

1. Le città metropolitane e gli enti di area vasta, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano un piano regolatore cimiteriale territoriale (PRCT), che può prevedere specifiche indicazioni concernenti le funzioni e le attività dei comuni compresi nel rispettivo territorio, che ne recepiscono i contenuti mediante i necessari adeguamenti del rispettivo piano regolatore cimiteriale locale (PRCL).

2. Il PRCT reca le previsioni necessarie al fine di disciplinare:

a) la presenza equilibrata di cimiteri nel territorio di riferimento, tenuto conto delle diverse modalità di sepoltura in relazione alla domanda;

b) soluzioni tecnico-costruttive idonee a favorire modalità gestionali dei cimiteri «a rotazione» piuttosto che «ad accumulo», favorendo la tumulazione aerata e la cremazione;

c) la presenza di almeno un crematorio nell'ambito territoriale di ciascuna ASL. Tale standard può essere ridotto fino alla metà nelle aree metropolitane, garantendo in ogni caso una distanza non superiore a 30 chilometri in linea d'aria tra un crematorio e un altro;

d) la costituzione di un ispettorato per la vigilanza e il controllo della gestione dei servizi cimiteriali. La funzione di vigilanza e controllo può essere delegata alla ASL di riferimento, che la esercita secondo quanto previsto dall'articolo 15.

e) l'eventuale presenza di cimiteri per animali d'affezione, di cui all'articolo 17.

3. I PRCT sono adottati, nel rispetto delle norme vigenti in materia cimiteriale, tenendo conto dei seguenti fattori:

a) andamento medio della mortalità nell'area di rispettiva competenza territoriale, sulla base dei dati statistici relativi all'ultimo decennio e di adeguate proiezioni locali;

b) ricettività delle strutture esistenti, distinguendo i posti per sepolture a sistema di inumazione e di tumulazione, stagna ed aerata, in rapporto anche alla durata delle concessioni;

c) evoluzione attesa della domanda delle diverse tipologie di sepoltura e di pratica funebre, e relativi fabbisogni, considerando la opportunità di riduzione della durata delle concessioni;

d) razionalizzazione delle aree e dei manufatti, anche tramite il recupero di tombe abbandonate ovvero mediante nuove costruzioni con loculi areati;

e) conservazione e restauro dei monumenti funerari di pregio;

f) abbattimento delle barriere architettoniche e miglioramento della sicurezza dei visitatori.

4. I cimiteri particolari esistenti prima della data di entrata in vigore del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono sottoposti a vigilanza secondo quanto previsto dal comma 2, lettera d), del presente articolo.

5. Il PRCT ha durata minima di venti anni e massima di quaranta anni, ed è oggetto di revisione ogni dieci anni. Il termine per la revisione può essere ridotto qualora il soggetto preposto alla vigilanza ai sensi del comma 2, lettera d), rilevi scostamenti capaci di influire negativamente sulle condizioni di erogazione del servizio.

6. Le città metropolitane e gli enti di area vasta svolgono altresì le seguenti funzioni:

a) definizione della carta della qualità dei servizi di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, compresa la previsione dei casi e delle misure per i ristorni all'utenza;

b) contrattazione e stipula del contratto di servizio con il soggetto gestore;

c) accertamento della sussistenza del diritto d'uso dei sepolcri privati ovunque ubicati, nel rispetto delle garanzie previste dal codice civile e da eventuali clausole contenute in atti privati opportunamente depositati;

d) gestione delle modalità di subentro nella concessione di sepolture private;

e) rilascio delle specifiche autorizzazioni in occasione di ogni operazione nei sepolcri privati;

f) determinazione degli oneri e dei diritti da applicare per la realizzazione e l'uso dei sepolcri privati;

g) promozione di iniziative di catalogazione e valorizzazione dei patrimoni storico-artistici esistenti nei cimiteri, d'intesa con gli enti competenti.

7. Le città metropolitane e gli enti di area vasta possono delegare le funzioni di cui al comma 6, lettere d) ed e), ai comuni territorialmente competenti.

8. All'articolo 228 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1264, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, la parola: «cimiteri,» è soppressa;

b) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

«I progetti di ampliamento o costruzione di cimiteri e di crematori, nel rispetto del piano regolatore cimiteriale, sono approvati dal comune territorialmente competente, previa verifica dei requisiti tecnico-costruttivi e sanitari definiti dalla normativa vigente e dalle eventuali disposizioni adottate in materia dalla città metropolitana o dall'ente di area vasta competente. I progetti di cui al periodo precedente prevedono comunque che nel loculo, sia o meno presente il feretro, è permessa la collocazione di una o più cassette per ossa, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in relazione alla capienza. Le estumulazioni si considerano ordinarie decorsi venti anni dalla prima tumulazione stagna o decorsi dieci anni da quella areata».

9. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dalla presente legge, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, si provvede ad apportare al regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, le modifiche necessarie per stabilire i requisiti tecnico-costruttivi che devono possedere i loculi areati.

10. Agli oneri derivanti dalle attività di cui al presente articolo, ivi comprese le funzioni di vigilanza e controllo di cui al comma 2, lettera d), si provvede a valere sulle risorse proprie dei comuni competenti in relazione all'area di riferimento, nonché mediante quota parte dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 15 e del contributo fisso di cui al medesimo articolo 15, comma 2.

Art. 17.

(Cimiteri per animali d'affezione)

1. I cimiteri per animali d'affezione sono realizzati da soggetti pubblici o privati. In ogni caso, in deroga all'articolo 824, secondo comma, del codice civile, non sono soggetti al regime del demanio pubblico.

2. I cimiteri per animali d'affezione sono localizzati secondo le previsioni del PRCT di cui all'articolo 16, previo parere dell'ASL competente per i profili attinenti l'igiene e la sanità pubblica, da esprimere entro due mesi dalla relativa richiesta. Decorso inutilmente il predetto termine, il parere si ritiene espresso favorevolmente.

3. Il trasporto delle spoglie animali è eseguito a cura dei proprietari nel rispetto dei princìpi fondamentali previsti dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, previa autorizzazione di un medico veterinario che escluda qualsiasi pregiudizio per la salute pubblica.

4. Il proprietario può procedere alla cremazione delle spoglie animali nei centri abilitati, previa autorizzazione di un medico veterinario che escluda qualsiasi pregiudizio per la salute pubblica. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla presente legge.

5. Ai cimiteri per animali d'affezione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come integrate ai sensi della presente legge, e del regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, tenuto conto delle differenti esigenze dimensionali, dei diversi tempi di scheletrizzazione e delle relative peculiarità, nelle more dell'emanazione di specifici provvedimenti regionali in materia.

Art. 18.

(Affidamento della gestione dei servizi cimiteriali)

1. I servizi cimiteriali sono servizi locali di interesse economico generale, disciplinati dalla presente legge e, in quanto compatibile, dalla legislazione in materia di servizi pubblici essenziali. L'organizzazione e gestione dei servizi cimiteriali è di competenza dei comuni, singoli o associati.

2. Entro un anno dalla adozione del PRCT di cui all'articolo 16 e della carta della qualità dei servizi di cui al medesimo articolo 16, comma 6, lettera *a)*, i comuni, nel rispetto delle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, provvedono all'affidamento dei servizi cimiteriali nel proprio ambito territoriale con le seguenti modalità:

a) affidamento del servizio previa procedura ad evidenza pubblica ad impresa cimiteriale pubblica o privata;

b) affidamento del servizio a società a partecipazione pubblica, in cui la scelta del socio operativo-gestionale sia svolta ad evidenza pubblica;

c) affidamento *in house providing* a società cimiteriale pubblica o ad azienda speciale.

3. La durata degli affidamenti disposti ai sensi del comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, è stabilita dal comune in funzione delle prestazioni richieste, in misura proporzionata all'entità e alla durata degli investimenti e comunque non superiore al periodo necessario ad ammortizzare gli investimenti.

4. Entro un anno dal termine di scadenza dell'affidamento, di cui al comma 3, il comune attiva le procedure per il nuovo affidamento dei servizi cimiteriali ai sensi del comma 2.

5. I soggetti che intendono partecipare alle procedure per l'affidamento in gestione dei servizi cimiteriali devono comprovare il possesso di idonee garanzie sulla propria solidità economica e finanziaria tramite la sottoscrizione di apposita garanzia in favore dell'ente competente per territorio, nei modi stabiliti dall'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, e successive modificazioni. I medesimi soggetti devono altresì presentare il piano industriale relativo all'intera durata prevista per l'affidamento, espresso al potere d'acquisto del primo esercizio.

6. In caso di liquidazione o di fallimento dell'affidatario, il comune subentra nella gestione dei servizi cimiteriali utilizzando le garanzie finanziarie di cui al comma 5 e assume la qualità di creditore privilegiato nelle procedure concorsuali, con titolarità all'esecuzione su ogni cespite riferibile al soggetto affidatario o ad esso collegabile, anche in deroga alle disposizioni sulla responsabilità delle persone giuridiche.

7. La gestione dei servizi cimiteriali è incompatibile con l'esercizio delle attività funebri nello stesso ambito territoriale, nonché con l'esercizio dell'attività commerciale marmorea e lapidea interna al cimitero, salvo che siano attivate le procedure di separazione societaria ai sensi dell'articolo 8, commi da 2 a 2-sexies, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, da completare, per i soggetti titolari della gestione alla data di entrata in vigore della presente legge, entro un anno dalla predetta data.

Art. 19.

(Servizio di illuminazione votiva)

1. Per illuminazione elettrica votiva si intende l'erogazione del servizio di illuminazione delle tombe e delle altre sepolture, comprensivo delle attività di fatturazione, riscossione, recupero crediti e rendicontazione, nonché di attività di allaccio e distacco, di relazioni con l'utenza di natura commerciale e di assistenza, l'esecuzione degli interventi di ordinaria manutenzione degli impianti esistenti, l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria, la progettazione e la realizzazione di nuovi impianti ovvero la ristrutturazione, la sostituzione o l'ammodernamento degli stessi. Entro il 31 dicembre 2017, l'ISTAT aggiorna i codici ATECO

per la classificazione delle attività economiche, rilasciando uno specifico codice per l'attività di cui al presente comma.

2. Il servizio di illuminazione votiva è di competenza dei comuni, anche per le strutture costruite da terzi in concessione, ed è unitario su base comunale. I comuni possono affidare il servizio, nel rispetto delle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, valorizzando le esperienze maturate nello specifico settore, con le seguenti modalità:

a) affidamento mediante concessione;

b) affidamento, congiunto alla costruzione dell'impianto ovvero alla sua ristrutturazione o sostituzione, attraverso finanza di progetto;

c) affidamento con appalto misto, nell'ambito del servizio cimiteriale.

3. Qualora non sia possibile ricorrere alle forme di affidamento di cui al comma 2 e previa verifica che le attività di cui al comma 1 non siano già fornite e non possano essere fornite da imprese operanti secondo le normali regole di mercato, in modo soddisfacente e a condizioni coerenti con il pubblico interesse come definito dall'amministrazione in termini di prezzo, caratteristiche obiettive di qualità e sicurezza, continuità e accesso al servizio, i comuni possono affidare il servizio secondo la modalità *in house providing* a società interamente pubblica, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea. Qualora anche tale ultima modalità di affidamento non sia praticabile, i comuni possono gestire direttamente il servizio in economia, a condizione che la tariffa praticata sia definita secondo il principio *full recovery costs*.

4. Gli impianti destinati all'illuminazione elettrica votiva sono di proprietà comunale. Entro la data di cessazione del contratto di concessione, i comuni sono tenuti a verificare la proprietà degli impianti, ed eventualmente procedere al riscatto oneroso degli stessi al termine della concessione qualora risultino di proprietà del gestore o di terzi.

5. Le concessioni di illuminazione elettrica votiva in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, affidate in maniera non conforme alla normativa dell'Unione europea, cessano alla data di scadenza indicata nel contratto e non possono essere ulteriormente prorogate.

6. Il comma 26 dell'articolo 34 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato.

Art. 20.

(Segnalazioni all'Agenzia delle entrate e rilevazioni statistiche)

1. I soggetti competenti per il rilascio delle autorizzazioni di cui alla presente legge trasmettono annualmente, in modalità telematica, all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente i dati sulle autoriz-

zazioni rilasciate concernenti il trasporto di salme, di cadaveri, di ossa umane, di urne cinerarie o di resti mortali nonché la loro inumazione, tumulazione o cremazione, indicando i soggetti a cui sono state rilasciate e quelli che le hanno eseguite. Analoga comunicazione è effettuata per le autorizzazioni rilasciate per lavori edilizi, lapidei e marmorei nei cimiteri, con l'indicazione delle ditte autorizzate alla loro messa in opera.

2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, la tipologia di dati, le modalità e i termini di trasmissione sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

3. L'ISTAT attiva all'interno della programmazione statistica nazionale, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una rilevazione con obbligo di risposta concernente, per ogni comune, il numero annuo di:

a) autorizzazioni concernenti il trasporto di salme, di cadaveri, di ossa umane, di urne cinerarie o di resti mortali;

b) autorizzazioni all'inumazione, alla tumulazione stagna o aerata di feretri;

c) autorizzazioni all'affidamento di urne cinerarie agli aventi diritto;

*d)*autorizzazioni alla dispersione di ceneri dentro e fuori del cimitero;

e) concessioni cimiteriali all'utenza sorte nell'anno, distinte per tipologia e durata;

f) autorizzazioni per lavori edilizi, lapidei e marmorei nei cimiteri;

g) impianti di cremazione operanti, nonché numero delle cremazioni effettuate, distinte per tipologie, con facoltà di predisporre elaborazioni sull'andamento, se del caso anche utilizzando dati rilevati da altri soggetti prima dell'inizio della rilevazione prevista dal presente comma, al solo fine di costruire serie storiche sull'accesso alla cremazione.

4. I dati di cui al comma 3, raccolti ed elaborati per regione e per comune, sono diffusi con periodicità annuale, anche al fine di consentire le valutazioni su possibili programmazioni di nuovi impianti di cremazione o cimiteri in ogni città metropolitana o ente di area vasta.

Capo IV

PREVIDENZA FUNERARIA E MISURE FISCALI

Art. 21.

(Previdenza funeraria e cimiteriale)

1. Al fine di contribuire ad una scelta libera da condizionamenti, sia in ambito funebre che in ambito cimiteriale, è consentito avvalersi di strumenti previdenziali sottoscritti, anche in forma disgiunta, da una società assicuratrice e:

a) in vita, dalla persona beneficiaria;

b) da parte di un familiare del defunto;

c) dal componente di un nucleo di stabile convivenza, costituito da almeno due anni, di cui sia parte il defunto.

2. Per previdenza funebre si intende il contratto di assicurazione, con l'obbligo del fare, teso alla garanzia di copertura economica della fornitura di servizi e beni in occasione di un funerale, da parte di soggetti titolati a fornirli che possono essere predeterminati dal beneficiario.

3. Per previdenza cimiteriale si intende il contratto di assicurazione, con l'obbligo del fare, teso alla garanzia di copertura economica della sepoltura di un defunto e del suo mantenimento nel tempo, da parte di soggetti titolati a fornirli che possono essere predeterminati dal beneficiario.

4. La verifica che le prestazioni e le forniture comprese nella previdenza funebre e nella previdenza cimiteriale siano state effettivamente prestate nei tempi e modi prefissati è di competenza della società assicuratrice, che provvede altresì al pagamento direttamente al soggetto esecutore delle prestazioni e dei servizi previsti dai relativi contratti di assicurazione,

Art. 22.

(Misure fiscali)

1. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

«d) le spese funebri, per le opere lapidee cimiteriali e per la relativa accessoristica funebre sostenute in dipendenza della morte di persone, per una cifra complessiva pari al 75 per cento delle spese sostenute e documentate, fino a un totale di 7.500 euro»;

b) dopo la lettera *d)* sono inserite le seguenti:

«*d-bis*) i premi, rateali o in unica soluzione, corrisposti ad una società di assicurazioni per la previdenza funebre, nella misura pari al 75 per cento della spesa sostenuta e fino all'importo massimo di 7.500 euro nell'esercizio in cui sono corrisposti. La detrazione di cui alla presente lettera non è cumulabile con quella di cui alla lettera *d)*;

d-ter) i premi, rateali o in unica soluzione, corrisposti a una società di assicurazioni per la previdenza cimiteriale, nella misura massima pari al 75 per cento della spesa sostenuta e fino all'importo massimo di di 7.500 euro nell'esercizio in cui sono corrisposti».

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, primo comma, il numero 27) è abrogato;

b) alla tabella A, parte III, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«127-*vicies*) prestazioni proprie di pompe funebri, servizi necroscopici, servizi cimiteriali e per la cremazione e di forniture di beni ad essi connessi, nonché lavori di edilizia cimiteriale, opere lapidee cimiteriali e relativa accessoristica funebre».

3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano, nella misura del 40 per cento dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2016 e nella misura del 50 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2017, anche alle spese sostenute per lavori di ristrutturazione o restauro di tombe, cappelle, sepolcri e manufatti cimiteriali in genere.

4. La detrazione spettante ai sensi del comma 3 è ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23.

(Adeguamento delle normative regionali e regolamento di attuazione)

1. Con appositi regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della salute, di concerto col Ministro dell'interno e col Ministro della giustizia, sono adottate, rispettivamente, le disposizioni

attuative della presente legge per le materie rientranti nella competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, ivi comprese le disposizioni volte a definire la relativa modulistica uniforme valida in tutto il territorio nazionale, e le disposizioni concernenti profili non specificatamente disciplinati dalla presente legge, secondo i seguenti criteri:

a) previsione della denuncia di morte ed accertamento dei decessi;

b) accertamento e certificazione della morte;

c) individuazione di locali di osservazione ed obitori, garanzie per l'autorità giudiziaria, presenza territoriale di celle refrigerate o di camere refrigerate;

d) definizione dei trasporti internazionali di cadaveri, ceneri ed ossa umane;

e) definizione di autopsie, riscontri diagnostici e trattamenti per la conservazione dei cadaveri;

f) previsione di disposizioni generali sui cimiteri, ivi comprese le norme costruttive, sui piani regolatori cimiteriali, sulle modalità per la sepoltura e per la cremazione;

g) previsione di prescrizioni tecniche per la casa funeraria, la sala del commiato, il crematorio, l'ossario comune, il cinerario comune e i luoghi di dispersione delle ceneri;

h) individuazione di procedure e criteri di intervento in caso di calamità naturali o artificiali che determinino un numero elevato di decessi.

2. Sugli schemi di regolamento di cui al comma 1 è acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 della legge 28 agosto 1997, n. 281, del Consiglio di Stato, del Consiglio superiore di sanità e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono espressi entro sessanta giorni dalla ricezione. Decorso tale termine, i regolamenti sono comunque emanati. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 1 sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse incompatibili, alla cui ricognizione si procede in sede di emanazione delle medesime norme regolamentari.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria normativa alle disposizioni della presente legge e alle relative disposizioni attuative entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 1. Decorso il predetto termine, il Governo esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, con le procedure di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini della tutela dell'unità giuridica e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

4. Tutti gli atti, i provvedimenti, le comunicazioni e le pubblicazioni previsti dalla presente legge e dai regolamenti di cui al comma 1, per quanto possibile, sono formati, trasmessi ed archiviati nell'osservanza delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 24.

(Norme transitorie)

1. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono titolari di autorizzazioni all'esercizio delle attività funerarie rilasciate in applicazione di disposizioni regionali delle quali si rende necessaria la modifica o l'abrogazione ai sensi dell'articolo 23, possono continuare ad esercitare le medesime attività fino al termine massimo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Fino alla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui all'articolo 23, comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. In virtù della loro eccezionale valenza storico-sociale, ai Cimiteri appartenenti a confraternite e associazioni di volontariato iscritte ai registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle rispettive federazioni regionali a cui aderiscono almeno trenta organismi di volontariato possessori di cimiteri, non si applicano le disposizioni di cui alla presente legge.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i feretri da utilizzare per i funerali devono possedere le caratteristiche definite dalla norma UNI 11519 «cofani funebri - casse di legno - cofani non conformi senza prove (CSP) - metodi di prova e criteri di verifica per l'idoneità all'impiego», ovvero dalla norma UNI 11520 «cofani funebri - casse di legno - terminologia, componenti, tipologie costruttive, requisiti, etichettatura». Al fine di consentire l'utilizzo delle giacenze, fino al termine massimo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge è consentito l'utilizzo per i funerali di feretri conformi alle previsioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

TABELLA 1

(Articoli 4, comma 1, lettera e), *e 6, comma 1)*

Funerali/anno	Mezzi funebri	Necrofori	Direttore tecnico
da 301 a 1.000	3	6	1
oltre 1.000	4	12	1

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Mercoledì 3 agosto 2016

Plenaria

249ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARINELLO

La seduta inizia alle ore 9.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente MARINELLO invita i rappresentanti dei Gruppi ad una riflessione sulle problematiche che attengono alla gestione dei rifiuti nella Capitale, in Sicilia e in Puglia. In quest'ultima Regione, ad esempio, ventimila tonnellate di rifiuti sono state esportate per lo smaltimento in Emilia Romagna. Il tema della gestione dei rifiuti conferma ulteriormente la sua attualità. Esso è stato infatti affrontato in recenti audizioni in Commissione di inchiesta sul ciclo dei rifiuti, per quanto riguarda la situazione di Roma, e in Commissione di inchiesta sul fenomeno delle mafie, per quanto riguarda la situazione siciliana. Ritiene infine opportuno procedere ad un approfondimento, nell'ambito delle competenze e delle prerogative della Commissione, al fine di ricercare le soluzioni idonee a far fronte a tali complesse problematiche.

La senatrice MORONESE *(M5S)* osserva che le difficoltà nella gestione dei rifiuti nella Capitale sono risalenti. È importante che la Commissione sia aggiornata sulla evoluzione più recente. La situazione della raccolta differenziata in Sicilia è particolarmente lacunosa, come attestato da alcuni dati che dimostrano l'assenza di una efficace raccolta differenziata. La Commissione potrebbe svolgere una istruttoria partendo dagli elementi informativi già contenuti nella relazione recentemente approvata dalla Commissione di inchiesta sul ciclo dei rifiuti.

Il senatore IURLARO *(AL-A)* comunica l'intenzione di presentare una interrogazione in merito all'incendio che ha interessato una discarica

sotto sequestro in Puglia. Reputa necessario affrontare tempestivamente il tema della gestione dei rifiuti in tale Regione, prima che la situazione possa degenerare.

Il senatore VACCARI *(PD)* esprime, a nome del Gruppo del Partito Democratico, condivisione per la proposta del Presidente. Occorre ragionare sulle criticità e sull'impatto sociale ed economico derivante dalle problematiche in parola. Concorda sulla esigenza di svolgere approfondimenti istruttori che non si sovrappongano a quelli di altre Commissioni, procedendo ad acquisire in tempi brevi elementi informativi dalle società di gestione della raccolta dei rifiuti e dalle amministrazioni locali e regionali competenti.

Il presidente MARINELLO si associa alla proposta del senatore Vaccari, suggerendo la preventiva audizione del Ministro dell'ambiente sul tema in parola.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 9,20.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

Mercoledì 3 agosto 2016

Plenaria

210ª Seduta

Presidenza del Presidente
CHITI

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(2068) ***Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile,*** approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1ª e 13ª riunite. Esame. Parere non ostativo con osservazioni su testo ed emendamenti)

Il senatore MIRABELLI *(PD)*, relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, che riguarda alcuni ambiti di competenza della Commissione.

L'articolo 1, comma 1, specifica che la delega per il riassetto della normativa sulla protezione civile è vincolata al rispetto dei principi e delle norme dell'ordinamento dell'Unione europea. Lo stesso comma 1 dell'articolo 1 stabilisce che il Presidente del Consiglio dei ministri svolge la funzione di indirizzo e coordinamento, avvalendosi del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche per assicurare l'unitaria rappresentanza nazionale in materia presso l'Unione europea. La lettera *e)* del comma 1 individua, nell'ambito della delega, anche la disciplina della partecipazione degli enti di ricerca, con il fine di integrare, nelle attività di protezione civile, le conoscenze e i prodotti derivanti anche da attività di ricerca e innovazione promosse dall'Unione europea. La lettera *g)* del comma 1 prevede, nell'ambito della delega, la disciplina dello stato di emergenza, in cui è previsto il potere di ordinanza in deroga alle norme vigenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e della normativa dell'Unione europea. La lettera *h)* del comma 1, in relazione al reperimento delle forniture di beni, servizi e materiali necessari nelle diverse fasi dell'emergenza, richiama la normativa dell'U-

nione europea e i principi vigenti in materia di disciplina della concorrenza e dei mercati. Il comma 2 dell'articolo 1 reca i principi e criteri direttivi della delega, ove alla lettera *i)* si prevede l'integrazione della disciplina del Servizio nazionale della protezione civile con la normativa in materia di protezione civile dell'Unione europea. Il comma 3 dell'articolo 1 detta i principi e criteri direttivi relativi agli aspetti di semplificazione della normativa oggetto della delega, prevedendo alle lettere *c)* e *d)* la verifica del rispetto dei principi contenuti nelle direttive dell'Unione europea in materia e l'adeguamento alla giurisprudenza costituzionale e dell'Unione europea.

In relazione all'ordinamento europeo, va ricordato che la competenza dell'Unione in materia di protezione civile è una competenza di sostegno, coordinamento e completamento dell'azione degli Stati membri, a livello nazionale, regionale e locale, per la prevenzione dei rischi, la preparazione degli attori della protezione civile negli Stati membri e l'intervento in caso di calamità naturali o provocate dall'uomo all'interno dell'Unione, ai sensi degli articoli 2, paragrafo 5, e 196 del TFUE. Tra gli atti legislativi europei nel settore della protezione civile figurano due direttive, le quali rientrano nell'ambito della prevenzione e gestione di particolari eventi catastrofici, che sono la cosiddetta direttiva Seveso sui grandi rischi industriali (direttiva 2012/18/UE, recepita con il decreto legislativo n. 105 del 2015) e la cosiddetta direttiva alluvioni (direttiva 2007/60/UE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, recepita con il decreto legislativo n. 49 del 2010). Ulteriore normazione europea riguarda gli aspetti di coordinamento e finanziamento degli interventi di protezione civile, disciplinati con decisione o regolamento. In particolare, la decisione 2001/792/CE/Euratom ha istituito il Meccanismo comunitario di protezione civile, ora sostituito, con la decisione n. 1313/2013/UE, dal Meccanismo unionale di protezione civile, strumento finalizzato a rispondere tempestivamente alle emergenze, attraverso la condivisione volontaria delle risorse degli Stati membri, coordinata dal Centro di coordinamento di risposta all'emergenza (ERCC) della Direzione generale per gli aiuti umanitari e protezione civile della Commissione europea. Inoltre, a partire dal 2002, l'Unione europea si è dotata di uno specifico canale di finanziamento, il Fondo di solidarietà dell'Unione europea, istituito con il regolamento (CE) n. 2012/2002. In aggiunta, da ultimo, il regolamento (CE) n. 2016/369, del 15 marzo 2016, ha istituito un sostegno di emergenza all'interno dell'Unione, per far fronte alle esigenze umanitarie derivanti da catastrofi naturali o provocate dall'uomo.

Dopo aver riscontrato come i contenuti del provvedimento non sollevino questioni di rilievo in ordine alla compatibilità con il diritto dell'Unione europea, il relatore illustra quindi un conferente schema di parere non ostativo sul testo del disegno di legge e sui relativi emendamenti, con alcune osservazioni. In riferimento alla lettera *d)* del comma 2 dell'articolo 1, si invitano le Commissioni di merito a valutare l'opportunità di prevedere la conformità delle modalità di comunicazione che saranno stabilite con il decreto delegato con quelle previste nell'ambito del sistema

comune di comunicazione e informazione in caso di emergenza (CECIS), ora disciplinato dalla decisione n. 1313/2013/UE e dalla decisione di esecuzione n. 2014/726/UE. In riferimento alla lettera *c)* del comma 3 dell'articolo 1, che prevede la verifica del rispetto dei principi contenuti nelle sole «direttive» dell'Unione europea in materia, si invitano le Commissioni di merito a valutare l'opportunità di estendere tale riferimento alla «legislazione» dell'Unione europea in materia.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere non ostativo sul testo, con osservazioni, e sugli emendamenti presentato dal relatore, e pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Proposta di regolamento del Consiglio concernente la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e la sottrazione internazionale di minori (rifusione) (n. COM (2016) 411 definitivo)

(Osservazioni alla 2ª Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

La senatrice GINETTI *(PD)*, relatrice, introduce l'esame dell'atto in titolo, il quale costituisce una «rifusione» del regolamento (CE) n. 2201/2003 (cosiddetto «regolamento Bruxelles II bis), che costituisce il principale strumento normativo della cooperazione giudiziaria sulle questioni del diritto di famiglia. Esso stabilisce norme uniformi sulla competenza in materia di divorzio, separazione personale e annullamento del matrimonio, nonché sulle controversie riguardanti la responsabilità genitoriale (affidamento, visita, protezione del minore) nei casi transfrontalieri. Facilità la libera circolazione delle decisioni e degli altri atti in materia.

La proposta è stata adottata a seguito della valutazione di efficacia compiuta dalla Commissione europea in base al programma REFIT (COM(2014) 225) e a seguito di 24 pronunciamenti della Corte di giustizia sull'interpretazione del regolamento (CE) n. 2201/2003. Le criticità concernenti l'applicazione del regolamento n. 2201/2003 riguardano: 1) la procedura per il ritorno del minore nel caso di sottrazione di minori; 2) il collocamento del minore in un altro Stato membro; 3) il procedimento per dichiarare esecutiva una decisione emessa in un altro Stato membro («exequatur»); 4) l'esistenza di norme divergenti tra gli Stati membri per quanto riguarda l'audizione del minore; 5) l'effettiva esecuzione delle decisioni sulla responsabilità genitoriali; 6) la cooperazione tra le autorità centrali che devono fornire assistenza.

Con la proposta in esame si recano disposizioni per ovviare a queste criticità. Sono previste invero procedure più efficienti in caso di sottrazione transfrontaliera di minore da parte di uno dei genitori, maggiori garanzie di ascolto per il minore; un'esecuzione più rapida delle decisioni

negli altri Stati membri; una migliore cooperazione tra le autorità degli Stati membri.

La relatrice illustra quindi un conferente schema di osservazioni favorevoli con alcuni rilievi. La base giuridica è costituita dall'articolo 81, paragrafo 3, del TFUE, relativo alla cooperazione giudiziaria per quanto riguarda *«le misure relative al diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali»*. Queste misure, diversamente dalle altre materie riguardanti la cooperazione giudiziaria in materia civile, sono deliberate con procedura legislativa speciale, che prevede la mera consultazione del Parlamento europeo e la decisione all'unanimità del Consiglio. Il rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di proporzionalità sono sufficientemente motivati nella relazione della Commissione europea e non si rilevano pertanto profili di manifesta inattendibilità delle valutazioni effettuate. Nel merito, posto che la proposta sarà decisa all'unanimità dal Consiglio, si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di un'interlocuzione con il Governo sulla sostanza dei singoli aspetti disciplinati prima che su di essi si prenda posizione formale in seno ai competenti organi legislativi delle istituzioni europee.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di osservazioni favorevoli con rilievi presentato dalla relatrice, e pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/89/UE che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo (n. 318)

(Osservazioni alle Commissioni 8ª e 13ª riunite. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

La senatrice CARDINALI *(PD)*, relatrice, introduce l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, predisposto in attuazione della delega stabilita dalla legge di delegazione europea per il 2014 (legge n. 114 del 2015) per il recepimento della direttiva 2014/89/UE, in scadenza al 18 settembre 2016.

La direttiva 2014/89/UE istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo con l'intento di promuovere la crescita sostenibile delle economie marittime (cosiddetta economia blu), lo sviluppo sostenibile delle zone marine e l'uso sostenibile delle risorse marine, nell'ambito della politica marittima integrata dell'Unione europea (PMI). Essa prevede, al fine di favorire la coesistenza sostenibile delle attività e degli usi marittimi attraverso un'idonea ripartizione dello spazio marittimo, che ogni Stato membro elabori una pianificazione, applicando l'approccio eco-sistemico di cui alla direttiva 2008/56/CE, elaborando appositi piani di gestione dello spazio marittimo entro il 31 marzo 2021. Stabilisce anche

ulteriori obblighi per gli Stati membri concernenti il coinvolgimento della popolazione e dei soggetti interessati, l'aggiornamento almeno decennale dei piani, l'utilizzo dei migliori dati disponibili e la condivisione degli stessi, e la collaborazione transfrontaliera e con i Paesi terzi.

Lo schema di decreto legislativo si compone di 12 articoli che ricalcano sostanzialmente l'articolato della direttiva 2014/89/UE e, in particolare, stabilisce: all'articolo 2, che esso si applica alla regione del Mare Mediterraneo; all'articolo 5, comma 5, che i piani di gestione, per ogni area marittima, saranno elaborati dal Comitato tecnico di cui all'articolo 7, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; che i piani di gestione sono elaborati sulla base delle linee guida stabilite dal Tavolo interministeriale di coordinamento di cui all'articolo 6 e poi approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro il 31 dicembre 2020; agli articoli 9, 10 e 11, che l'Autorità competente assicura la partecipazione del pubblico all'elaborazione dei piani di gestione, l'utilizzo e condivisione dei dati e la cooperazione con gli Stati membri e i Paesi terzi.

Dopo aver valutato la congruità delle disposizioni dello schema di decreto legislativo, rispetto alla direttiva 2014/89/UE di cui provvede a dare attuazione, la relatrice illustra quindi un conferente schema di osservazioni favorevoli.

Il senatore URAS *(Misto)*, nell'evidenziare l'importanza del provvedimento in esame per le economie che vivono della ricchezza del mare, si sofferma sulle possibili implicazioni di esso per le aree marittime al confine tra gli Stati membri e per gli interventi di interruzione della pesca. Lamenta inoltre uno scarso coinvolgimento della dimensione regionale, che andrebbe adeguatamente rafforzata. Non è invero sufficiente il disposto dell'articolo 7, comma 2, lettera f), dello schema, che, nel fare riferimento alla presenza, nel Comitato tecnico, di rappresentanti delle Regioni *«per ciascuna area marittima di riferimento»*, rischia di determinare la penalizzazione della rappresentanza di alcune aree marittime italiane.

Il senatore AMIDEI *(FI-PdL XVII)* esprime le proprie perplessità sulla non celere tempistica di redazione dei piani di gestione dello spazio marittimo, da effettuare al più tardi entro il 31 marzo 2021, e sull'ampia discrezionalità attribuita ai suddetti piani nell'individuazione degli impianti e delle infrastrutture per la prospezione, lo sfruttamento e l'estrazione di gas.

Il senatore CIOFFI *(M5S)* afferma come la finalizzazione della pianificazione dello spazio marittimo anche allo sviluppo sostenibile del settore della pesca non emerga chiaramente dal testo del provvedimento. Così come non risulta chiara, dal tenore dell'articolo 5 dello schema, l'incidenza della pianificazione sulle attività di estrazione del gas e delle materie prime. Si sofferma inoltre sulle responsabilità degli Stati che si affacciano sul Mediterraneo, per le loro attività che possono impattare sull'am-

biente marino e per la non corretta attuazione della normativa europea in materia ambientale, richiamando altresì le criticità italiane per quanto concerne i sistemi di depurazione delle acque.

Il senatore MOLINARI *(Misto-Idv)* ritiene che, al fine di rispettare maggiormente i principi di proporzionalità e sussidiarietà, proprio per l'impatto del provvedimento in esame sui territori degli Stati membri, sia necessario prevedere un maggiore coinvolgimento del sistema delle Regioni.

Il senatore FLORIS *(FI-PdL XVII)* evidenzia le diverse competenze sul sistema delle coste e dello spazio marittimo, auspicando sul punto una maggiore interlocuzione con il Governo. Ritiene inoltre necessaria una maggiore attenzione sul tema delle estrazioni. Preannuncia il voto di astensione del suo Gruppo.

Il senatore CALEO *(PD)*, nel sottolineare il progresso che, con la direttiva in recepimento, si realizza per una gestione più moderna e sostenibile degli aspetti connessi alla pianificazione della spazio marittimo, auspica una rapida approvazione dell'atto in titolo, prospettando peraltro la necessità di un maggiore coinvolgimento di rappresentanti delle Regioni negli organi tecnici previsti dallo schema.

Il senatore CANDIANI *(LN-Aut)* evidenzia come la valutazione ambientale strategica e la valutazione di incidenza potranno essere previste nei piani di gestione dello spazio marittimo. Tuttavia, la loro connessione con i piani ne implica, come previsto dall'articolo 5 dello schema, il possibile slittamento al 31 dicembre 2020. Al riguardo, sarebbe invece auspicabile effettuare queste valutazioni, ove si rendano necessarie, al più tardi entro i prossimi dodici mesi. Ritiene inoltre necessario dare una maggiore rappresentanza negli organi tecnici ai rappresentanti delle Regioni.

Il PRESIDENTE, nel condividere le osservazioni dei colleghi su un ruolo rafforzato delle Regioni, ritiene necessario che il parere della Conferenza Stato-Regioni sullo schema, una volta acquisito, sia adeguatamente considerato.

La relatrice CARDINALI *(PD)* replica ricordando come lo schema in esame si riferisca alla pianificazione dello spazio marittimo, mentre altri temi, pur rilevanti di per sé, sono laterali rispetto al mero recepimento della direttiva. Dopo aver ricordato che il termine del 31 marzo 2021 per la redazione dei piani di gestione è fissato dalla direttiva, ritiene necessario incorporare nello schema di parere, che di conseguenza riformula, la maggiore valorizzazione del ruolo delle Regioni, la finalizzazione della pianificazione marittima allo sviluppo sostenibile dei settori interessati e senza ostacoli aggiuntivi o cambiamenti nelle politiche relative ai singoli

settori economici, l'adeguata considerazione del parere della Conferenza Stato-Regioni.

Il PRESIDENTE, quindi, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di osservazioni favorevoli con rilievi come riformulato dalla relatrice, e pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE informa di aver concordato lo svolgimento, presso il Senato, di una audizione del Sottosegretario maltese per gli affari europei, Ian Borg, per mercoledì 28 settembre, alle ore 14,00, avente per oggetto le priorità della prossima Presidenza di turno dell'Unione europea, che Malta assumerà dal 1° gennaio 2017.

Si tratta di una Presidenza importante, in quanto sarà tenuta da un Paese mediterraneo, con il quale l'Italia condivide un approccio similare su molte politiche e, dopo la quale, occorrerà attendere circa altri due-tre anni prima che un ulteriore Paese mediterraneo assuma tale incarico.

Sempre nell'ambito della futura Presidenza di turno maltese, è stata prevista, in una data ancora da concordare del prossimo mese di novembre, la visita a Roma di una delegazione dell'omologa Commissione politiche UE del Parlamento di Malta.

Informa, inoltre, di aver ricevuto, il 20 luglio scorso, dall'Alto Rappresentante UE per la politica estera e di sicurezza, Federica Mogherini, un documento di rilevante importanza dal titolo «La Strategia Globale per la politica estera e di sicurezza dell'UE».

La Vice Presidente Mogherini, in una lettera che accompagna tale documento, invita, in una sorta di consultazione pubblica, ad approfondire questo contributo *in progress* che si ripromette di delineare la futura strategia dell'Unione europea nello scenario globale.

Al riguardo, comunica di aver nominato il senatore Martini quale relatore della Commissione sul documento in argomento e di aver preso contatti informali con il Presidente della Commissione Difesa del Senato in modo da tracciare un idoneo percorso procedurale per procedere all'elaborazione di un contributo del Senato in quanto tale, avuto riguardo a tale fondamentale tema europeo.

Inoltre, in ordine alla trattazione congiunta con la Commissione Affari esteri, la quale, peraltro, non ha ancora nominato il proprio co-relatore, dell'affare assegnato sulla *Brexit*, informa di aver ricevuto una lettera del Presidente del Movimento europeo, Pier Virgilio Dastoli, che chiede di essere audito.

Per ultimo, il Presidente dà conto del ricevimento, dal collega Presidente dell'omologa Commissione degli affari europei del Parlamento

turco, di una lettera con la quale si richiede solidarietà a seguito del tentato colpo di Stato avvenuto nel suo Paese lo scorso 15 luglio.

In proposito, ha approntato uno schema di risposta nella quale, in sintesi, nell'esprimere il plauso per il fallimento del tentato *golpe*, si esprimono, tuttavia, le preoccupazioni e le perplessità per la reazione messa in atto, del tutto sproporzionata ed indiscriminata, e, quindi, non condivisibile, in quanto mette seriamente a repentaglio i princìpi cardine dello stato di diritto e della tutela delle libertà fondamentali.

In merito a tale impostazione della suddetta missiva, chiede quali siano gli orientamenti e gli eventuali suggerimenti della Commissione.

Ad avviso del senatore CIOFFI *(M5S)*, occorre sottolineare, con assertività ed in modo marcato, la delusione ed il netto dissenso nei confronti delle misure applicate dal Presidente turco Erdogan, che si sono concretate in arresti di massa estesi a tutti i settori della pubblica amministrazione di quel Paese.

Secondo la senatrice GINETTI *(PD)*, poiché occorre replicare ad una lettera di provenienza parlamentare, sarebbe più opportuno non soffermarsi solamente sui giudizi di ferma condanna, quanto, invece, esprimere, con forza ed in maniera netta, l'auspicio che vengano al più presto ripristinati i livelli minimi della democrazia e del pluralismo, secondo gli *standard* tipici dell'Unione europea.

Anche secondo il senatore MOLINARI *(Misto-Idv)*, occorrerebbe veicolare la condanna della sproporzionata repressione in corso attenendosi alle modalità prestabilite tipicamente dai contatti interparlamentari, come, peraltro, sancito dallo stesso Trattato di Lisbona.

Il PRESIDENTE, nel ringraziare gli intervenuti per i contributi forniti, assicura che calibrerà la sua risposta tenendone debitamente conto.

La seduta termina alle ore 9,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2068 E SUGLI EMENDAMENTI AD ESSO RIFERITI

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che, per quanto riguarda le competenze della Commissione, vengono in rilievo i seguenti articoli:

– l'articolo 1, al comma 1, specifica che la delega al riassetto della normativa sulla protezione civile è vincolata al rispetto dei principi e delle norme dell'ordinamento dell'Unione europea;

– lo stesso comma 1 dell'articolo 1, individua gli ambiti della materia oggetto della delega legislativa, stabilendo che, nel contesto della ripartizione sussidiaria delle competenze tra Stato, regioni, comuni, unioni dei comuni, città metropolitane, enti di area vasta e le diverse strutture del Servizio nazionale della protezione civile, il Presidente del Consiglio dei ministri, in qualità di autorità nazionale e titolare delle politiche di protezione civile, svolge la funzione di indirizzo e coordinamento, avvalendosi del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche per assicurare l'unitaria rappresentanza nazionale in materia presso l'Unione europea;

– la lettera *e)* del comma 1 individua, nell'ambito della delega, anche la disciplina della partecipazione degli enti di ricerca, con il fine di integrare, nelle attività di protezione civile, le conoscenze e i prodotti derivanti anche da attività di ricerca e innovazione promosse dall'Unione europea;

– la lettera *g)* del comma 1, prevede, nell'ambito della delega, la disciplina dello stato di emergenza, in cui sia previsto il potere di ordinanza in deroga alle norme vigenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e della normativa dell'Unione europea;

– la lettera *h)* del comma 1, delega all'individuazione di specifiche modalità di intervento del Servizio nazionale della protezione civile, in relazione al reperimento delle forniture di beni, servizi e materiali necessari nelle diverse fasi dell'emergenza, al fine di favorire le aziende presenti sul territorio e sostenere l'economia delle aree interessate dall'evento calamitoso, compatibilmente con la normativa dell'Unione europea e con i principi vigenti in materia di disciplina della concorrenza e dei mercati;

– il comma 2 dell'articolo 1 reca i principi e criteri direttivi della delega, ove alla lettera *i)* si prevede l'integrazione della disciplina del Servizio nazionale della protezione civile con la normativa in materia di protezione civile dell'Unione europea;

– il comma 3 dell'articolo 1, detta i principi e criteri direttivi relativi agli aspetti di semplificazione della normativa oggetto della delega, prevedendo alle lettere *c)* e *d)* la verifica del rispetto dei principi contenuti nelle direttive dell'Unione europea in materia e l'adeguamento alla giurisprudenza costituzionale e dell'Unione europea;

considerato che, in relazione all'ordinamento dell'Unione europea:

– la competenza dell'Unione in materia di protezione civile è di sostegno, coordinamento e completamento dell'azione degli Stati membri, a livello nazionale, regionale e locale, per la prevenzione dei rischi, la preparazione degli attori della protezione civile negli Stati membri e l'intervento in caso di calamità naturali o provocate dall'uomo all'interno dell'Unione, ai sensi degli articoli 2, comma 5, e 196 del TFUE;

– tra gli atti legislativi europei nel settore della protezione civile figurano due direttive, le quali rientrano nell'ambito della prevenzione e gestione di particolari eventi catastrofici, che sono la cosiddetta direttiva Seveso sui grandi rischi industriali (direttiva 2012/18/UE, recepita con il decreto legislativo n. 105 del 2015) e la cosiddetta direttiva alluvioni (direttiva 2007/60/UE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, recepita con il decreto legislativo n. 49 del 2010);

– ulteriore normazione europea riguarda gli aspetti di coordinamento e finanziamento degli interventi di protezione civile, disciplinati con decisione o regolamento. In particolare, la decisione 2001/792/CE/Euratom ha istituito il Meccanismo comunitario di protezione civile, ora sostituito, con la decisione n. 1313/2013/UE, dal Meccanismo unionale di protezione civile, strumento finalizzato a rispondere tempestivamente alle emergenze, attraverso la condivisione volontaria delle risorse degli gli Stati membri, coordinata dal Centro di coordinamento di risposta all'emergenza (ERCC), della Direzione generale per gli aiuti umanitari e protezione civile della Commissione europea;

– a partire dal 2002, l'Unione europea si è dotata di uno specifico canale di finanziamento, il Fondo di solidarietà dell'Unione europea, istituito con il regolamento (CE) n. 2012/2002. In aggiunta, da ultimo, il regolamento (CE) n. 2016/369, del 15 marzo 2016, ha istituito un sostegno di emergenza all'interno dell'Unione, per far fronte alle esigenze umanitarie derivanti da catastrofi naturali o provocate dall'uomo;

valutato che i contenuti del provvedimento non sollevano questioni di rilievo in ordine alla compatibilità con il diritto dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo del disegno, con le seguenti osservazioni:

in riferimento alla lettera *g)* del comma 1 dell'articolo 1, si prende atto con favore che il potere di derogare alla normativa vigente non potrà comunque disattendere la normativa dell'Unione europea, tra cui la disciplina sugli aiuti di Stato e quella sugli appalti pubblici;

analogamente, si apprezza che la lettera *h)* del comma 1 dell'articolo 1, subordina il sostegno all'economia delle aree interessate dall'evento calamitoso, alla compatibilità con la normativa dell'Unione europea e con i principi vigenti in materia di disciplina della concorrenza e dei mercati;

in riferimento alla lettera *d)* del comma 2 dell'articolo 1, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere una conformità delle modalità di comunicazione che saranno stabilite con il decreto delegato, con quelle previste nell'ambito del sistema comune di comunicazione e informazione in caso di emergenza (CECIS), istituito nel 2001 e ora disciplinato dalla decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile e dalla relativa decisione di esecuzione n. 2014/726/UE;

in riferimento alla lettera *c)* del comma 3 dell'articolo 1, che prevede la verifica del rispetto dei principi contenuti nelle sole «direttive» dell'Unione europea in materia, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di estendere tale riferimento alla «legislazione» dell'Unione europea in materia,

esprime, inoltre, parere non ostativo sugli emendamenti riferiti al disegno di legge.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2016) 411 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETÀ

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

considerato che:

– la proposta in esame costituisce una «rifusione» del regolamento (CE) n. 2201/2003 (cosiddetto «regolamento Bruxelles II bis»), che costituisce il principale strumento normativo della cooperazione giudiziaria sulle questioni del diritto di famiglia. Esso stabilisce norme uniformi sulla competenza in materia di divorzio, separazione personale e annullamento del matrimonio, nonché sulle controversie riguardanti la responsabilità genitoriale (affidamento, visita, protezione del minore) nei casi transfrontalieri. Facilità la libera circolazione delle decisioni e degli altri atti in materia;

– la rifusione è quel particolare strumento legislativo con cui si adotta un nuovo atto giuridico che integra in un unico testo le disposizioni dell'atto iniziale, le modificazioni successive subite dal medesimo e nuove modificazioni sostanziali. Il precedente atto viene abrogato;

– la proposta è stata adottata a seguito della valutazione di efficacia compiuta dalla Commissione europea in base al programma REFIT (COM(2014) 225) e a seguito di 24 pronunciamenti della Corte di giustizia sull'interpretazione del regolamento (CE) n. 2201/2003. Non paiono sussistere problemi per quanto riguarda la materia matrimoniale, mentre sono state individuate sei lacune in materia di responsabilità genitoriale;

– più in particolare, le suddette lacune riguardano: 1) la procedura per il ritorno del minore nel caso di sottrazione di minori; 2) il collocamento del minore in un altro Stato membro; 3) il procedimento per dichiarare esecutiva una decisione emessa in un altro Stato membro («exequatur»); 4) l'esistenza di norme divergenti tra gli Stati membri per quanto riguarda l'audizione del minore; 5) l'effettiva esecuzione delle decisioni sulla responsabilità genitoriali; 6) la cooperazione tra le autorità centrali che devono fornire assistenza;

rilevato che l'atto in titolo reca disposizioni volte ad ovviare alle predette criticità, attraverso:

– procedure più efficienti in caso di sottrazione transfrontaliera di minore da parte di uno dei genitori. I termini applicati alle distinte fasi della procedura di rientro del minore saranno limitati a un periodo di mas-

simo 18 settimane (massimo sei settimane per il trattamento della domanda da parte dell'autorità centrale ricevente, sei settimane per il giudizio in primo grado e sei settimane per il giudizio in appello). La decisione in merito al rientro potrà essere oggetto di un solo ricorso e il giudice dovrà valutare se eseguire nel frattempo la sentenza che ordina il rientro del minore. Nel pieno rispetto della struttura degli ordinamenti giuridici nazionali, sarà garantito che i casi di sottrazione di minore da parte di uno dei genitori vengano discussi presso un numero limitato di organi giurisdizionali, in modo che i giudici possano sviluppare le competenze necessarie (articoli 21-26);

– garanzia di ascolto del minore. Al minore capace di elaborare opinioni proprie sarà garantita l'opportunità di esprimere il proprio punto di vista in tutti i procedimenti relativi al suo caso (articolo 20). Ciò si applicherà in particolare ai procedimenti sull'affidamento e sulle visite, nonché sul rientro dei minori qualora siano stati sottratti da uno dei genitori;

– esecuzione rapida delle decisioni in altri Stati membri. Nel caso in cui l'esecuzione non avvenga dopo sei settimane, l'organo giurisdizionale informerà l'autorità centrale richiedente dello Stato membro di origine o direttamente il richiedente in merito ai motivi della mancata esecuzione tempestiva (articolo 32);

– migliore cooperazione tra le autorità degli Stati membri (articoli 60 e seguenti). Le nuove norme favoriranno una migliore cooperazione tra le autorità centrali, poiché sono il punto di contatto diretto per i genitori e offrono un sostegno indispensabile ai giudici nell'applicazione delle norme. Inoltre le autorità garanti per i minori saranno maggiormente coinvolte nella cooperazione transfrontaliera,

formula per quanto di competenza osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

– la base giuridica è costituita dall'articolo 81, paragrafo 3, del TFUE, relativo alla cooperazione giudiziaria per quanto riguarda *«le misure relative al diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali»*. Queste misure, diversamente dalle altre materie riguardanti la cooperazione giudiziaria in materia civile, sono deliberate con procedura legislativa speciale, che prevede la mera consultazione del Parlamento europea e la decisione all'unanimità del Consiglio;

– il rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di proporzionalità è sufficientemente motivato nella relazione della Commissione europea e non si rilevano, pertanto, profili di manifesta inattendibilità delle valutazioni effettuate;

– considerato, infine, che la proposta in titolo sarà decisa all'unanimità dal Consiglio UE, valuti la Commissione di merito l'opportunità di un'interlocuzione con il Governo sulla sostanza dei singoli aspetti disciplinati prima che su di essi si prenda posizione formale in seno ai competenti organi legislativi delle Istituzioni europee.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 318

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

premesso che:

– esso è stato predisposto in attuazione della delega stabilita dalla legge di delegazione europea per il 2014 (legge n. 114 del 2015);

– per il combinato disposto dell'articolo 1 della predetta legge di delegazione e dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 234 del 2012, ivi richiamato, il termine della delega scadrà il 18 ottobre 2016;

– il termine per il recepimento della direttiva da parte degli Stati membri è fissato dall'articolo 15 della stessa direttiva, al 18 settembre 2016;

considerato che la direttiva 2014/89/UE:

– istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo con l'intento di promuovere la crescita sostenibile delle economie marittime (c.d. economia blu), lo sviluppo sostenibile delle zone marine e l'uso sostenibile delle risorse marine, nell'ambito della politica marittima integrata dell'Unione europea (PMI), il cui pilastro ambientale è costituito dalla direttiva 2008/56/CE, tenendo conto che i settori costieri e marittimi presentano un notevole potenziale di crescita sostenibile e sono di fondamentale importanza per l'attuazione della strategia Europa 2020;

– prevede, al fine di favorire la coesistenza sostenibile delle attività e degli usi marittimi attraverso un'idonea ripartizione dello spazio marittimo, che ogni Stato membro elabori una pianificazione, applicando l'approccio ecosistemico di cui alla direttiva 2008/56/CE, elaborando appositi piani di gestione dello spazio marittimo entro il 31 marzo 2021;

– prevede, in particolare, mediante i piani di gestione, di contribuire allo sviluppo sostenibile dei settori energetici del mare, dei trasporti marittimi e del settore della pesca e dell'acquacoltura, per la conservazione, la tutela e il miglioramento dell'ambiente, compresa la resilienza all'impatto del cambiamento climatico. Gli Stati membri possono inoltre perseguire altri obiettivi, quali la promozione del turismo sostenibile e l'estrazione sostenibile delle materie prime;

– stabilisce ulteriori obblighi per gli Stati membri concernenti il coinvolgimento della popolazione e dei soggetti interessati, l'aggiornamento almeno decennale dei piani, l'utilizzo dei migliori dati disponibili e la condivisione degli stessi, e la collaborazione transfrontaliera e con i Paesi terzi;

considerato che lo schema di decreto legislativo si compone di 12 articoli che ricalcano sostanzialmente l'articolato della direttiva 2014/89/UE e, in particolare, stabilisce:

– all'articolo 2 che esso si applica alla regione del Mare Mediterraneo, intesa come comprendente le acque marine delimitate dallo Stretto di Gibilterra e dallo stretto dei Dardanelli, secondo la Convenzione di Barcellona del 1976 sull'ambiente marino, con l'esclusione delle acque costiere che rientrano nelle pianificazioni urbane e rurali e nelle attività di difesa e sicurezza nazionale;

– all'articolo 5, comma 5, che i piani di gestione, per ogni area marittima, saranno elaborati dal Comitato tecnico di cui all'articolo 7, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (designato quale Autorità competente) e composto da rappresentanti dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole, alimentari e forestali, dei beni culturali e del turismo, e da un rappresentante delle regioni a seconda dell'area marittima;

– che i piani di gestione sono elaborati sulla base delle linee guida stabilite dal Tavolo interministeriale di coordinamento di cui all'articolo 6, costituito presso il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio, e approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro dodici mesi dall'entrata in vigore dello schema di decreto, previo parere della Conferenza Stato-regioni. I piani di gestione sono, quindi, trasmessi al Tavolo interministeriale e approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro il 31 dicembre 2020;

– agli articoli 9, 10 e 11, che l'Autorità competente assicura: la partecipazione del pubblico all'elaborazione dei piani di gestione; l'utilizzo e condivisione dei dati; e la cooperazione con gli Stati membri e i Paesi terzi;

valutata la congruità delle disposizioni dello schema di decreto legislativo, rispetto alla direttiva 2014/89/UE di cui provvede a dare attuazione, formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

in riferimento alle attività economiche contemplate dall'articolo 5 nell'ambito della distribuzione spaziale e temporale dello spazio marittimo, che sarà stabilita nei piani di gestione, si invita ad un'attenta valutazione affinché tale pianificazione contribuisca allo sviluppo sostenibile dei settori interessati, non comporti ostacoli o oneri aggiuntivi alle attività stesse, o cambiamenti nelle politiche statali, regionali o locali relative ai singoli settori economici;

si ritiene che il ruolo delle regioni possa e debba essere maggiormente valorizzato nell'ambito dell'elaborazione delle linee guida e dei piani di gestione per ogni area marittima, considerato il forte impatto che tale pianificazione dello spazio marittimo può produrre nei confronti

dei territori regionali o locali dal punto di vista economico, sociale, ambientale e paesaggistico;

si ritiene, infine, necessario che, una volta acquisito, il parere della Conferenza Stato-Regioni sullo schema sia adeguatamente considerato.

Sottocommissione per i pareri (fase discendente)

29ª Seduta

Presidenza della Presidente
CARDINALI

Orario: dalle ore 13,30 alle ore 13,50

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 1ª Commissione:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali (n. 320): osservazioni favorevoli con rilievi.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Mercoledì 3 agosto 2016

Plenaria

Presidenza del Presidente
Gianpiero D'ALIA

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA

Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo

C. 3139, approvata dal Senato

(Parere alle Commissioni riunite II e XII della Camera)

(Esame e conclusione. Parere favorevole con condizione)

Il deputato Gian Luigi GIGLI *(DES-CD)*, *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere alle Commissioni riunite II Giustizia e XII Affari sociali della Camera il parere, per gli aspetti di competenza, sul nuovo testo della proposta di legge, approvata dal Senato, n. 3139, recante «Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo».

Ricorda che la Commissione ha già espresso il proprio parere, nella seduta del 12 novembre 2014, nel corso dell'esame al Senato del provvedimento.

Il testo prevede un complesso di misure volte alla tutela dei minori dai fenomeni di bullismo e cyberbullismo, con particolare riferimento ad azioni di carattere preventivo e formativo rivolte in particolare a soggetti minori di 21 anni.

L'articolo 1 delinea le finalità dell'intervento e fornisce le definizioni di bullismo e cyberbullismo. Il bullismo è definito come l'aggressione o la molestia ripetuta, da parte di singoli o più persone, nei confronti di una o più vittime percepite come vulnerabili allo scopo di ingenerare in essi timore ansia o isolamento ed emarginazione; sono manifestazioni di bullismo una serie di comportamenti di diversa natura: atti vessatori, pressioni

e violenze fisiche e psicologiche, istigazione all'autolesionismo e al suicidio, minacce e furti, danneggiamenti, offese e derisioni relative alla razza, alla lingua, alla religione, all'orientamento sessuale, all'opinione politica, all'aspetto fisico o alle condizioni personali e sociali della vittima. Il cyberbullismo è, invece, definito come fenomeno che si manifesta attraverso un atto o una serie di atti di bullismo che si realizzano attraverso la rete telefonica, la rete *Internet*, i *social network*, la messaggistica istantanea o altre piattaforme telematiche. Ulteriori manifestazioni di bullismo telematico sono: la realizzazione e diffusione *on line* di immagini, registrazioni o altri contenuti aventi lo scopo di offendere l'onore e la reputazione della vittima; il furto d'identità e la sostituzione di persona aventi lo scopo di manipolare i dati personali della vittima e diffondere informazioni lesive del suo onore e della sua reputazione. Il medesimo articolo 1, al comma 3, definisce, inoltre, quale gestore del sito *Internet* ai fini del provvedimento il prestatore di servizi della società d'informazione, diverso da quello degli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo n. 70 del 2003, che sulla rete *Internet* cura la gestione di un sito.

L'articolo 2 prevede – in caso di atti di cyberbullismo – la possibilità per ciascuno, anche minore ultraquattordicenne, nonché per il genitore del minore, di rivolgere istanza al gestore del sito Internet (del *social media*, del servizio di messaggistica istantanea o di ogni rete di comunicazione elettronica) nonché al Garante per la protezione dei dati personali, per ottenere provvedimenti inibitori e prescrittivi a sua tutela (oscuramento, rimozione o blocco dei dati personali diffusi in rete), previa conservazione dei dati originali. Davanti al Garante è possibile ottenere una tutela rafforzata quando il responsabile non abbia provveduto entro 24 ore dalla richiesta all'adozione dei provvedimenti indicati; in tal caso, il Garante vi provvede direttamente. Specifici obblighi sono posti in capo ai gestori dei siti, che devono dotarsi, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, di specifiche procedure per il recepimento e la gestione delle richieste di oscuramento, rimozione o blocco dei dati; analoghi obblighi riguardano la comunicazione di tali procedure sull'*home page* degli stessi siti.

L'articolo 3 dispone l'istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di un tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, senza oneri per la finanza pubblica. Al tavolo, presso la Presidenza del Consiglio, partecipano rappresentanti dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, del Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione *media* e minori, del Garante per la protezione dei dati personali e delle organizzazioni che sono già coinvolte nel programma *Safer Internet* Italia. Allo stesso tavolo – coordinato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca – prende inoltre parte sia una rappresentanza delle associazioni studentesche e dei genitori, sia una rappresentanza delle associazioni attive nel contrasto al bullismo. Ricorda che la partecipazione al tavolo di rappresentanti dell'ANCI non era prevista nel testo su cui la Commissione si era precedentemente espressa. Il tavolo tecnico è chiamato, in particolare: a redi-

gere, entro 60 giorni dal suo insediamento, un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione Europea in materia; a realizzare un sistema di raccolta dati per monitorare il fenomeno e la sua evoluzione. Il piano d'azione è integrato con il codice di autoregolamentazione per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo (rivolto sia agli operatori che forniscono servizi di *social networking*, sia agli altri operatori delle rete *Internet*), che deve prevedere l'istituzione di un comitato di monitoraggio al quale è assegnato il compito di identificare procedure e formati *standard* per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi dato personale del minore diffuso in rete. Con il piano di azione integrato devono essere inoltre stabilite le iniziative di informazione e di prevenzione del fenomeno del cyberbullismo che sono rivolte ai cittadini, coinvolgendo in particolare i servizi socio-educativi presenti sul territorio. Alla Presidenza del Consiglio è affidato il compito di attivare sui principali media campagne informative di prevenzione e sensibilizzazione sul fenomeno del cyberbullismo. Obblighi di relazione annuale alle Camere sulle attività svolte dal citato tavolo tecnico sono infine previsti in capo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

L'articolo 4 prevede l'adozione, da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo nelle scuole, anche avvalendosi della collaborazione della polizia postale. Le linee di orientamento devono includere, tra gli obiettivi, la formazione del personale scolastico, la promozione di un ruolo attivo degli studenti nella prevenzione e nel contrasto dei fenomeni nelle scuole, la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti, un sistema di *governance* efficace, diretto dal MIUR. Il medesimo articolo 4 prevede, poi, l'istituzione in ogni scuola di un docente con funzioni di referente per le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo. La stessa disposizione demanda agli uffici scolastici regionali la promozione della pubblicazione di bandi per il finanziamento di progetti di particolare interesse elaborati da reti scolastiche per azioni integrate di contrasto al cyberbullismo ed educazione alla legalità. Alle scuole di ogni ordine e grado è demandata la promozione per l'educazione all'uso consapevole delle rete *Internet* e ai diritti e doveri derivanti dal suo utilizzo. Progetti di sostegno dei minori vittime di atti di bullismo e cyberbullismo nonchè iniziative rieducative – anche attraverso attività riparatorie – dei minori autori degli stessi atti sono adottati dai servizi sociali territoriali.

L'articolo 4-*bis* affida al dirigente scolastico il compito di informare tempestivamente i genitori dei minori coinvolti in atti di bullismo o cyberbullismo. Sentite le famiglie e valutata la gravità degli episodi, il dirigente convoca i minori coinvolti, il referente scolastico e i rappresentanti di classe per l'adozione delle misure necessarie, ossia misure di sostegno e disciplinari. Viene previsto l'aggiornamento degli attuali regolamenti scolastici con i necessari riferimenti a bullismo, cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari.

L'articolo 5 prevede misure di sostegno all'attività della Polizia postale, cui sono inoltre assegnati obblighi annuali di relazione al tavolo tecnico di cui all'articolo 3 sui risultati dell'attività di contrasto al cyberbullismo. In particolare, per le attività in ambito scolastico connesse all'uso sicuro di *Internet* e alla prevenzione del cyberbullismo, è previsto un finanziamento di 220.000 euro per ciascun anno del triennio 2016-2018 in favore del Fondo per il contrasto alla pedopornografia su *Internet*, istituito dalla legge n. 48 del 2008 nello stato di previsione del Ministero dell'interno; è corrispondentemente ridotto il Fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia.

L'articolo 6 riguarda l'ammonimento del questore, la cui disciplina è mutuata da quella dello *stalking* (articolo 612-*bis* del codice penale) e appare finalizzata sia ad evitare il ricorso alla sanzione penale che a rendere il minore consapevole del disvalore del proprio atto. Viene previsto che, per atti di bullismo che non costituiscano reati procedibili d'ufficio, fino a quando non sia stata proposta querela o presentata denuncia, il questore – assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti – potrà convocare il responsabile ammonendolo oralmente ed invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge; dell'ammonimento è redatto processo verbale. Se l'ammonito è minorenne, il questore convoca con l'interessato almeno un genitore o altro esercente la potestà genitoriale.

L'articolo 6-*bis* introduce nel citato articolo 612-*bis* del codice penale una nuova circostanza aggravante del reato di atti persecutori *(stalking)*. Attualmente lo *stalking* commesso per via informatica o telematica è sanzionato con un aumento di pena fino a un terzo (la pena base è la reclusione da 6 mesi a 5 anni); la modifica introdotta comporta per lo *stalking* informatico o telematico la reclusione da 1 a 6 anni; analoga pena è prevista se il reato è commesso con specifiche, insidiose modalità: con scambio di identità e l'invio di messaggi o divulgazione di testi o di immagini ovvero mediante diffusione di dati sensibili immagini o informazioni private, carpiti con l'inganno o con minacce o comunque detenuti o, ancora, mediante realizzazione e diffusione di documenti contenenti la registrazione di fatti di violenza e di minaccia. Il comma 2 del medesimo articolo 6-*bis* novella l'articolo 240 del codice penale, prevedendo la confisca obbligatoria dei beni e degli strumenti informatici e telematici utilizzati per la commissione del reato di atti persecutori.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con una condizione *(vedi allegato)*.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 8,55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 8,55 alle ore 9.

ALLEGATO

Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo (C. 3139, approvata dal Senato)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 3139, recante «Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo», come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

richiamato il proprio parere espresso in data 12 novembre 2014, nel corso dell'esame presso il Senato;

rilevato che il contenuto del provvedimento, che riguarda prevalentemente interventi di carattere formativo e educativo, è riconducibile in gran parte alla materia dell'«istruzione», attribuita alla competenza esclusiva statale per ciò che attiene alle «norme generali» ed alla competenza concorrente tra Stato e Regioni per i tutti i restanti profili;

considerato che il provvedimento incide altresì sugli ambiti materiali dell'«ordinamento civile e penale», di competenza esclusiva statale, e delle «politiche sociali», di competenza regionale;

rilevato che l'articolo 3, comma 1, prevede l'istituzione di tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, che ha il compito di redigere un piano di azione integrato in materia, nel quale non sono coinvolte le Regioni, ma solo gli enti locali, attraverso l'ANCI; appare invece necessario assicurare il coinvolgimento delle Regioni, in considerazione delle loro competenze costituzionalmente garantite in materia di «istruzione» e «politiche sociali»,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 3, sia assicurata la presenza delle Regioni al tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, in considerazione delle loro competenze costituzionalmente garantite in materia di «istruzione» e «politiche sociali», attraverso l'integrazione del tavolo con i rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome o, in alternativa, con la sostituzione dei rappresentanti dell'ANCI con i rappresentanti della Conferenza unificata.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 3 agosto 2016

Plenaria

Presidenza del Presidente
Roberto FICO

indi del Vice Presidente
Francesco VERDUCCI

Intervengono Monica MAGGIONI, presidente del consiglio di amministrazione della Rai, Antonio CAMPO DALL'ORTO, direttore generale della Rai, e Carlo VERDELLI, Direttore editoriale per l'offerta informativa della Rai.

La seduta inizia alle ore 21,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web*-tv e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Audizione della presidente del consiglio di amministrazione e del direttore generale della Rai
(Svolgimento e conclusione).

Roberto FICO, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Dopo gli interventi sull'ordine dei lavori dei senatori Federico FORNARO *(PD)* e Maurizio GASPARRI *(FI-PdL XVII)*, del deputato Nicola FRATOIANNI *(SEL)*, del senatore Luigi D'AMBROSIO LETTIERI

(CoR), dei deputati Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO *(PD)* e Maurizio LUPI *(AP)*, del senatore Alberto AIROLA *(M5S)*, del deputato Pino PISICCHIO *(Misto)*, del senatore Miguel GOTOR *(PD)*, del deputato Renato BRUNETTA *(FI-PdL)*, della deputata Dalila NESCI *(M5S)* e del deputato Fabio RAMPELLI *(FdI-AN)*, Roberto FICO, *presidente*, risponde sulle questioni poste.

Monica MAGGIONI, *presidente del consiglio di amministrazione della Rai*, Antonio CAMPO DALL'ORTO, *direttore generale della Rai,* e Carlo VERDELLI, *direttore editoriale per l'offerta informativa della Rai*, svolgono distinte relazioni, al termine delle quali intervengono, per formulare quesiti e richieste di chiarimento, i deputati Pino PISICCHIO *(Misto)*, Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO *(PD)* e Maurizio LUPI *(AP)*, i senatori Francesco VERDUCCI *(PD)* e Jonny CROSIO *(LN-Aut)*, i deputati Nicola FRATOIANNI *(SEL)* e Renato BRUNETTA (FI-PdL), i senatori Alberto AIROLA *(M5S)*, Salvatore MARGIOTTA *(PD)* e Maurizio GASPARRI *(FI-PdL XVII)*, il deputato Fabio RAMPELLI *(FdI-AN)*, i senatori Augusto MINZOLINI *(FI-PdL XVII),* Lello CIAMPOLILLO *(M5S)* e Luigi D'AMBROSIO LETTIERI *(CoR).*

Antonio CAMPO DALL'ORTO, *direttore generale della Rai,* e Monica MAGGIONI, *presidente del consiglio di amministrazione della Rai*, rispondono ai quesiti posti.

Roberto FICO, *presidente*, nel ringraziare gli auditi, dichiara conclusa l'audizione.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Roberto FICO, *presidente,* comunica che è pubblicato in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo 2015, il quesito n. 474/2314, per il quale è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione *(vedi allegato).*

La seduta termina alle ore 1,10 del 4 agosto 2016.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 1,10 alle ore 1,55 del 4 agosto 2016.

ALLEGATO

QUESITO PER IL QUALE È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE (n. 474/2314)

AIROLA. – *Al Direttore generale della Rai* – Premesso che:

il Fatto Quotidiano del 23 giugno u.s. riportava un articolo a firma Carlo Tecce nel quale si evidenziava che «*Walter Veltroni sarà l'autore di un varietà su Rai1, un programma per il pubblico del venerdì o del sabato. Un pubblico di solito anziano. Il titolo riassume il pensiero di Veltroni:* Le dieci cose più belle*; radici, memoria, racconti, interviste, riflessioni, commozioni. Una struttura narrativa per quel genere di televisione un po' melliflua e un po' onirica. Va in palinsesto per l'autunno, quattro puntate per il rodaggio, produttore esterno Magnolia*»;

da ulteriori fonti risulterebbe tuttavia che per tutto il tempo di produzione l'azienda avrebbe fornito al produttore «esterno» i migliori ricercatori di archivio e registi di supporto, monopolizzando inoltre più studi di montaggio in quanto il suo lavoro avrebbe richiesto una memoria molto potente per il caricamento di tutto il repertorio lavorato;

si chiede di sapere:

se la Rai abbia effettivamente fornito il corposo ausilio tecnico ed umano a Magnolia per la realizzazione della trasmissione *Le dieci cose più belle*;

in caso affermativo, per quali ragioni la Rai in un primo tempo abbia affidato la produzione a soggetto esterno, salvo poi in fase di realizzazione sfruttare il proprio organico a vantaggio di detto soggetto.

(474/2314)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.

In primo luogo si ritiene opportuno mettere in evidenza il fatto che il programma «Le dieci cose più belle» è ancora, allo stato, ad uno stadio del tutto preliminare che non rende possibile individuare puntualmente i ruoli specifici dei diversi soggetti coinvolti.

Ciò premesso, in merito alle produzioni Rai con Walter Veltroni, si segnala che è attualmente in fase di conclusione un progetto con Rai Cultura. Il progetto in questione riguarda la serie «Gli occhi cambiano», scritta e diretta da Walter Veltroni, e prevede 6 documentari da 70 minuti (che saranno trasmessi in seconda serata su Rai Uno a partire dal 27 dicembre e successivamente in prima serata su Rai Storia a partire dall'11 gennaio 2017); sotto il profilo editoriale tali documentari realizzano una panoramica su temi, suggestioni, personaggi della storia del Paese, attraverso il racconto che ne ha fatto la Rai dagli anni 50 ad oggi. Ovviamente

un simile lavoro è stato realizzato grazie ad un articolato lavoro di ricerca e restauro di materiali di teca, molti dei quali inediti, per la costruzione di documentari d'autore che raccontano la storia del Paese da punti di vista diversi. «Gli occhi cambiano», quindi, è una produzione realizzata con risorse interne della Rai.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Mercoledì 3 agosto 2016

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 14,30 alle ore 14,55.

Plenaria

Presidenza della Presidente
Rosy BINDI

La seduta inizia alle ore 15.

Audizione del Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia, Stefano Bisi
(Svolgimento e conclusione)

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

(La Commissione concorda)

Introduce quindi l'audizione del Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia, Stefano Bisi, dedicata al tema del rapporto tra massoneria e organizzazioni criminali mafiose.

Stefano BISI, *Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy BINDI, i deputati Davide MATTIELLO (*PD*), Giulia SARTI (*M5S*), An-

drea VECCHIO (*SCpI*), Angelo ATTAGUILE (*LNA*), Marco DI LELLO (*Misto-PSI-PLI*) e i senatori Franco MIRABELLI (*PD*), Giuseppe LUMIA (*PD*) ai quali risponde l'audito.

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il dottor Bisi per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

Rosy BINDI, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 20 del Regolamento interno, della seduta del 27 luglio 2016 – relativamente al punto all'ordine del giorno recante l'audizione della sindaca di Battipaglia, Cecilia Francese – sarà pubblicato esclusivamente il resoconto sommario, salve future deliberazioni al riguardo.

Comunica, infine, che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha approvato la proposta di protocollo di intesa tra la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) e la Commissione antimafia, ai fini di una collaborazione istituzionale in ambito accademico da svilupparsi secondo le direttrici della ricerca, della didattica, della formazione specialistica e della cultura della legalità. Entro il mese di settembre sarà programmata la sottoscrizione dell'accordo, alla quale sarà invitato a partecipare anche il Ministro dell'istruzione. A seguire, si procederà alla programmazione degli atti attuativi, anche in vista dell'inizio dell'anno accademico 2016-2017.

La seduta termina alle ore 16,35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledì 3 agosto 2016

Plenaria
(antimeridiana)

Presidenza del Presidente
Lello DI GIOIA

La seduta inizia alle ore 8,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale
Audizione del Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Pier Paolo Baretta
(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, avverte che è presente il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Pier Paolo Baretta, accompagnato dal segretario particolare, Salvatore Biondo, dal caposegreteria, Daniela Lembo, e dall'assistente, Teresa Romeo.

Svolge una relazione Pier Paolo BARETTA, *Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze.*

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni, a più riprese, il senatore Sergio PUGLIA (*M5S*), i deputati Roberto MORASSUT (*PD*) e Lello DI GIOIA, *presidente*, e la deputata Titti DI SALVO, *vicepresidente.*

Risponde ai quesiti posti Pier Paolo BARETTA, *Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze.*

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, nel ringraziare il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,35.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Plenaria

(pomeridiana)

Presidenza del Presidente
Lello DI GIOIA

La seduta inizia alle ore 14,55.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale

Audizione del presidente dell'Associazione degli enti previdenziali privati (ADEPP), Alberto Oliveti

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, avverte che è presente il presidente dell'Associazione degli enti previdenziali privati (ADEPP), Alberto Oliveti, accompagnato da Nunzio Luciano, vicepresidente vicario, Mario Schiavon, vicepresidente e Gabriele Discepoli, portavoce.

Svolge una relazione Alberto OLIVETI, *presidente dell'Associazione degli enti previdenziali privati (ADEPP)*, che consegna documentazione alla Commissione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni, a più riprese, il senatore Sergio PUGLIA (*M5S*) e la senatrice Erica D'ADDA (*PD*), i deputati Giuseppe GALATI, *vicepresidente,* e Lello DI GIOIA, *presidente,* le deputate Titti DI SALVO, *vicepresidente,* e Colomba MONGIELLO (*PD*).

Rispondono ai quesiti posti Alberto OLIVETI, *presidente dell'Associazione degli enti previdenziali privati (ADEPP) e* Nunzio LUCIANO, *vicepresidente dell'Associazione degli enti previdenziali privati (ADEPP).*

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, nel ringraziare il presidente dell'Associazione degli enti previdenziali privati (ADEPP), dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione presentata sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 16,15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

Mercoledì 3 agosto 2016

Plenaria

Presidenza della Presidente
Laura RAVETTO

Interviene il Ministro della giustizia Andrea Orlando.

La seduta inizia alle ore 8,40.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulla gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni

Audizione del Ministro della giustizia, Andrea Orlando
(Svolgimento e conclusione)

Laura RAVETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, i temi dell'audizione.

Il Ministro della giustizia Andrea ORLANDO svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, Laura RAVETTO, *presidente,* a più riprese, la senatrice Laura FASIOLO *(PD)*, il deputato Giorgio BRANDOLIN *(PD)*, a più riprese, la deputata Maria Chiara GADDA *(PD)* e il deputato Massimo ARTINI *(MISTO-AL)*.

Il ministro Andrea ORLANDO risponde a più riprese, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazione.

Interviene il deputato Luca FRUSONE *(M5S)* per porre una domanda, cui risponde il ministro Andrea ORLANDO.

Laura RAVETTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dopo aver ringraziato il ministro Orlando, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Mercoledì 3 agosto 2016

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è riunito dalle ore 8,15 alle ore 9,30.

Plenaria

Presidenza del Presidente
Alessandro BRATTI

La seduta inizia alle ore 14,20.

Audizioni del sottosegretario di Stato al Ministero dell'interno, Gianpiero Bocci
(svolgimento e conclusione)

Alessandro BRATTI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del sottosegretario di Stato al Ministero dell'interno, Gianpiero Bocci, che ringrazia per la presenza.

Gianpiero BOCCI, *sottosegretario di Stato al Ministero dell'interno*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Paola NUGNES (*M5S*), Luis Alberto ORELLANA (*Aut-PSI-MAIE*) e Laura PUPPATO (*PD*), nonché Alessandro BRATTI, *presidente.*

Gianpiero BOCCI, *sottosegretario di Stato al Ministero dell'interno*, risponde ai quesiti posti.

Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Alessandro BRATTI, *presidente*, comunica che, secondo l'orientamento ampiamente prevalente emerso nel corso della riunione svoltasi questa mattina dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nonché secondo le intese intercorse per le vie brevi, la Commissione proseguirà lo svolgimento dell'approfondimento sulla regione Lazio alla ripresa dei lavori parlamentari, dopo la pausa estiva, con l'audizione della sindaca di Roma Capitale, Virginia Raggi, e dell'assessore alla sostenibilità ambientale, Paola Muraro.

Comunica altresì che il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Messina, Guido Lo Forte, ha trasmesso documenti relativi allo sviluppo di situazioni processuali riportate nella relazione territoriale sulla Regione siciliana, già approvata da questa Commissione. La suddetta documentazione è a disposizione presso l'archivio.

Comunica inoltre che la dottoressa Valeria Allegro, consulente a tempo parziale e a titolo gratuito, ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico.

Comunica infine che nel corso della riunione svoltasi il 19 luglio 2016 è stato stabilito che la Commissione non si avvalga ulteriormente della collaborazione a tempo pieno e a titolo gratuito del magistrato Alessandro Sutera Sardo.

La seduta termina alle ore 15.

COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica

Mercoledì 3 agosto 2016

Plenaria

227ª Seduta

Presidenza del Presidente
STUCCHI

La seduta inizia alle ore 17,05.

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di uno schema di regolamento

La deputata VILLECCO CALIPARI *(PD)*, in qualità di relatore, prosegue nell'illustrazione del documento all'ordine del giorno, rispetto al quale propone di esprimere un parere favorevole.

Il Comitato approva all'unanimità.

La seduta termina alle ore 17,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la semplificazione

Mercoledì 3 agosto 2016

Plenaria

Presidenza del Presidente
Bruno TABACCI

Interviene il Sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.

La seduta inizia alle ore 8,30.

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale

Atto n. 308

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 27 luglio 2016.

Bruno TABACCI, *presidente,* ricorda che nella seduta del 27 luglio la relatrice, on. Petrenga, ha illustrato il contenuto del provvedimento. Ieri mattina la proposta di parere elaborata dal relatore è stata inviata a tutti i componenti e al Sottosegretario Rughetti. Chiede all'on. Petrenga se intenda illustrare la sua proposta, che è stata integrata, prima della seduta, con un riferimento nelle premesse all'opportunità di escludere dal campo di applicazione dell'articolo 7 del testo unico gli impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva, che d'altra parte sono già esclusi dai servizi pubblici locali di rilevanza economica a norma dell'articolo 113, comma 2-*bis*, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. L'ultima osservazione è stata integrata invitando il Governo a valutare l'opportunità di prevedere un termine più ampio per l'a-

deguamento alla nuova disciplina da pare delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome.

La deputata Giovanna PETRENGA *(FdI-AN)*, *relatrice,* ringrazia il presidente per aver dato conto delle integrazioni apportate alla proposta di parere, che dà per illustrata, essendo già stata inviata, ieri mattina, a tutti i componenti della Commissione.

Bruno TABACCI, *presidente,* ringrazia l'on. Petrenga e pone in votazione la proposta di parere.

La Commissione approva all'unanimità la proposta di parere della relatrice *(vedi allegato).*

La seduta termina alle ore 8,35.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale (Atto n. 308)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per la semplificazione,

esaminato, a norma dell'articolo 16 della legge n. 124 del 2015, lo schema di decreto legislativo recante testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale (Atto n. 308);

visto che:

lo schema è stato adottato in base alla delega contenuta negli articoli 16 e 19 della legge 7 agosto 2015, n. 124. L'articolo 16 definisce i principi e criteri comuni e le disposizioni di carattere procedurale per l'adozione di tre testi unici nei seguenti settori: lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e connessi profili di organizzazione amministrativa; partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche; servizi pubblici locali di interesse economico generale. L'articolo 19 enuclea i principi e criteri direttivi specifici per il testo unico dei servizi pubblici locali di interesse economico generale;

sullo schema sono stati acquisiti i pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata ed è stata svolta un'ampia attività conoscitiva dalle Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio della Camera e dalla Commissione Affari costituzionali del Senato;

nei pareri e nelle audizioni sono stati espressi generalizzati apprezzamenti per gli obiettivi perseguiti dallo schema in titolo e sono stati segnalati taluni elementi di criticità;

rilevato che:

lo schema in esame fa sistema con il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica sul quale la Commissione ha espresso il proprio parere favorevole con osservazioni nella seduta del 29 giugno 2016;

sia nella relazione per l'analisi tecnico-normativa, sia nella relazione per l'analisi di impatto della regolamentazione, si individua l'obiettivo dello schema in esame nella definizione di una disciplina generale organica del settore dei servizi pubblici locali, attraverso un riordino dell'attuale quadro normativo che è «il risultato di una serie di interventi disorganici che hanno oscillato tra la promozione delle forme pubbliche di gestione e gli incentivi più o meno marcati all'affidamento a terzi mediante gara, tema sul quale hanno inciso anche il *referendum* abrogativo del 12 e 13 giugno 2011 sull'articolo 23-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n.

112, e la sentenza della Corte costituzionale 20 luglio 2012, n. 199, che ha dichiarato incostituzionale il successivo articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138»;

considerato che:

appaiono condivisibili le considerazioni formulate sia dal Consiglio di Stato sia dalla Conferenza unificata in ordine alla necessità di rafforzare e presidiare le caratteristiche di generalità e organicità della disciplina contenuta nello schema. In particolare:

– il Consiglio di Stato, oltre a formulare diversi rilievi – relativi tra l'altro all'opportunità di espungere gli articoli 22, 23, 26, 27 e 35, che disciplinano aspetti specifici del settore del trasporto pubblico locale – ha raccomandato al Governo di vigilare «(anche nei suoi rapporti col Parlamento)» affinché la codificazione' realizzata con il testo unico «sia preservata da tentativi di tornare a norme introdotte disorganicamente in fonti diverse, evitando, quindi, nuove dispersioni attraverso strumenti normativi episodici e disordinati». In questa ottica, l'Alto Consesso ha suggerito anche di «operare un monitoraggio in ordine all'attuazione della presente riforma» e «di relazionare, periodicamente, al Parlamento in ordine all'impatto della presente disciplina sul sistema dei servizi pubblici locali ed alla sua applicazione da parte dei diversi enti locali interessati, in modo da verificarne nel tempo il buon funzionamento»;

– al parere della Conferenza unificata è allegato il documento approvato dalla Conferenza delle regioni, che ritiene «opportuno procedere all'inserimento di appositi capi corrispondenti alle specifiche discipline relative al servizio idrico integrato, al servizio di gestione integrata dei rifiuti, al trasporto pubblico locale, al servizio di distribuzione di energia e di gas naturale che, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, rimangono escluse dal decreto legislativo, ad eccezione delle norme riguardanti le modalità di affidamento dei servizi che integrano e prevalgono sulle normative di settore». In tal modo, a giudizio della Conferenza, il testo unico assumerebbe carattere di onnicomprensività, offrendo «all'interprete uno strumento coordinato di azione». La stessa Conferenza propone anche di escludere dal campo di applicazione dell'articolo 7 del testo unico gli impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva, che d'altra parte sono già esclusi dai servizi pubblici locali di rilevanza economica a norma dell'articolo 113, comma 2-*bis*, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

andrebbe valutata l'opportunità di:

chiarire – con riguardo all'articolo 3, comma 3 – le ragioni per le quali faccia salve le disposizioni speciali in materia di affidamento della

gestione dei servizi di distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale, tenuto conto che il criterio direttivo di cui all'articolo 19, comma 1, lettera *i)*, della legge n. 124 del 2015 prevede la «revisione delle discipline settoriali ai fini della loro armonizzazione e coordinamento con la disciplina generale in materia di modalità di affidamento dei servizi»;

assicurare i necessari coordinamenti con la normativa vigente e nell'ambito dello schema. Per esempio: l'articolo 10, comma 1 in materia di esecuzione di lavori connessi alla gestione del servizio, sovrappone una diversa disciplina a quanto recentemente previsto dall'articolo 177 del nuovo codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50); l'articolo 15, comma 2, dispone che le autorità indipendenti di settore individuino, per gli ambiti di competenza, i costi standard e i livelli minimi di qualità, mentre l'articolo 22, comma 6, attraverso il richiamo all'articolo 1, comma 84, della legge n. 147 del 2013, sembrerebbe fare salva la disciplina speciale che pone in capo al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la competenza a definire i costi standard relativi ai servizi di trasporto pubblico locale; l'articolo 16 attribuisce all'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, senza apportare le opportune modifiche alla legislazione vigente e in particolare alla legge 14 novembre 1995, n. 481;

valutare le richieste della stessa Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico riguardanti:

– l'esplicitazione, all'articolo 16, comma 2, lettera *b)*, che la vigilanza sulle modalità di erogazione dei servizi da parte dell'Autorità si riconduce al solo potere di controllo sui livelli di qualità dei servizi oggetto della regolazione da parte dell'Autorità stessa;

– l'acquisizione di «un idoneo patrimonio di specifiche professionalità che assicuri l'ottimale svolgimento delle funzioni che vengono affidate nel nuovo settore di intervento» dei rifiuti (tale richiesta è stata condivisa dal Consiglio di Stato). La medesima Autorità ricorda che l'attribuzione delle competenze nel settore idrico fu accompagnata da uno specifico incremento di organico, che si rende a suo giudizio indispensabile anche in questo caso;

valutare la coerenza con i principi, criteri direttivi e finalità della delega dei seguenti articoli:

– 22, 23, 26, 27 e 35, che disciplinano diversi aspetti specifici del settore del trasporto pubblico locale;

– 34, che tratta materia fiscale, riproducendo i contenuti dell'articolo 26-*bis* del decreto-legge n. 1 del 2012, oggetto di abrogazione ai sensi dell'articolo 38 dello schema di decreto legislativo in esame;

– 37, commi 1 e 2, in materia di diritto sindacale, e 3, in materia di noleggio con conducente;

coordinare le diverse previsioni in ordine all'adeguamento alla nuova disciplina delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome presenti nell'articolo 1, comma 3 e nell'articolo 23, comma 1, lettera *f)*, anche prevedendo un termine più ampio per l'adeguamento stesso.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 22

ERRATA CORRIGE

Nel Supplemento al Resoconto sommario delle Giunte e Commissioni n. 612 di lunedì 1º agosto 2016, seduta n. 325 (notturna) della Commissione giustizia (2ª), è apportata la seguente modificazione:

– alla pagina 26, ultima riga, prima delle parole: *«La seduta termina alle ore 24.»* inserire il capoverso:

SCONVOCAZIONE DI SEDUTE

Il presidente D'ASCOLA avverte che le sedute già convocate per domani, martedì 2 agosto, alle ore 14 e alle ore 20, nonché la seduta notturna già convocata per mercoledì 3 agosto alle ore 20, non avranno più luogo.

€ 9,80